AUGUSTO PIERANTONI

IN ARTE LIBERTAD

Anatomic best of the first terms of the first terms

SONTOCHO PHONIN

UNIVERS II 80.0GNA

MILANO

EDOARDO SONZOGNO, EDITORE

14 - Via Pasquirolo - 14

AUGUSTO PIERANTONI

PER LA LIBERTA DI RAPPRESENTAZIONE

DELLE OPERE:

BARBIERE DI SIVIGLIA, GUGLIELMO TELL.
ROBERTO IL DIAVOLO, UGONOTTI, FAVORITA, FURITANI,
MARIA DI ROBRAN, LINDA DI CHAMOUNIN,
SONNAMBULA, LUCIA DI LAMMERMOOR, ELISIR D'AMORE,
NOIMA, LUCREZIA BORGIA.

SONZOGNO contro RICORDI



MILANO

EDOARDO SONZOGNO, EDITORE 14 — Via Pasquirolo — 14 4889.

"il trovatore",

BENATA VERCESI
LIBRERIA MUSICALE

Derio, 3-Tel. 76001658
20129 MILANO (ITALIA)

AVVERTENZA

Diritti d'Autore riserbati

In una sera di settembre io era in Milano nel teatro Manzoni. Si rappresentava la *Sonnambula*, l'immortale idillio del Bollini.

La musica, egregiamente eseguita, recava all'anima una dolcezza movissima; ovocava le memorie della mia giovinezza, quando avevo pianto alla vista di Amina, pericolante sul ponte.

Dopo il primo atto incontrai sotto il vestibolo due vecchi artisti, da me conosciuti nella loro bella stagione. Quei due, stimando lo spetatodo, celebrarono il rinnovato gusto dell'arte melodica; per la giovinezza delle loro parole mi parevano i vecchietti che si riscaldano al sole, come nella Ballata del Praga. Il sole era per noi la musica soavo del Catanese.

Quei vecchi cantanti deploravano la moderna evoluzione del mondo musicale, perchè distrusse la grande tradizione dell'arte italiana fra lo straordinario aumento dei mezzi meccanici e il crescente numero dei nuovi strumenti, che fecero suddito il canto dell'artista, il solo re dominante un tempo nella scena; mi narrarono la lite, che la Ditta Ricordi aveva mosso al signor Edoardo Sonzogno. Giulio Ricordi aveva invocata l'azione del Procuratore del Re, del Prefetto e del Questore per far chiudero il teatro; aveva fatto ricorso al Ministero d'agricoltura e di commercio, gridando di avere per sè i diritti d'autore delle opere annunziate. Le autorità politiche non gli avevano data ragione, ed il Ricordi preparava libelli giudiziarii e addimandava l'opera degli avvocati.

Quei virtuosi erano perturbati dal pensiero che la ragiono potesse assistere la Casa Ricordi. Quante fiamiglie ricevevano un pane dal lavoro del Sonzegno! I teatri del Costanzi e della Fenice aspettavano la medesima impresa. L'arte, che poteva rinnovare le sue sorti per la energica concorrenza, era minacciata. Mi chiesero, senza indugio, il mio parere. La Camera dei Deputati più deliberare che l'avvocato non entri nelle Commissioni provinciali, ma le condizioni del mondo non salveranno un avvocato a spasso dal rispondere tra l'uscio e il muro a ciascun richiedente.

Appena intesi che la Ditta Ricordi voleva rivendicare i diritti di autore per opere, che dal 1816 al
1884 avevano fatto il giro del inondo, dubitai dell'annunzio. Interrogato di nuovo, risposi: Ricordate, cari
miei, che sotto l'antico regime i teattri ricoeveano le
doti regie, imperiali o comunali. L'impresario scritturava il maestro compositore come il suonatore di
contrabbasso, il ballerino, i coristi, ed ogni altro artefice di spettacoli. In quei tempi i principii della locazione di opera regolavano gli obblighi tra il maestro
e l'Impresa. Potevo aggiungere, ma era inutile il dirlo,
che parecchi giuristi, seguaci della dottrina romana
riprodotta dal Merlin e difesa dal Troplong, insegna-

rono che le opere dell'ingegno, perche inestimabili, non fossero oggetto di locazione, ma di mandato.

Quando il maestro consegnava l'opera, il teatro acquistava il diritto della rappresentazione. L'antore, ricevuto il prezzo per l'un teatro, poteva vendere la edizione dell'opera.

Se la pubblicazione era fatta per lo spartito in grande partitura, chiunque, acquistandone un esemplare, aveva il diritto della rappresentazione. Si dice impropriamente dominio pubblico questo comune diritto della rappresentazione.

Gli editori di musica, che oggi sono possessori di molte copie delle opere edite in grande partitura, possono onestamente noleggiare quelle carte e ricavarue una mercede; ma non possono pretendere alcuna privativa, ne impedire la escouzione delle musiche.

Uno degl' interlocutori mi parlò della legislazioni degli Stati Italiani, della legge del 1865, e dei contratti passati fra il Cottrau e la Lucca, e la Lucca e il Ricordi. Risposi: fatomi ascoltare la musica, signori miei. Il Ricordi parlerà pure delle convenzioni internazionali; ma un passato irrevocabile gli sta di contro. Siate certi che nessuna legge e nessun contratto muteranno la mrima verifa, che io vi ho datto.

Il signor Girlio Ricordi ci penserà due volte prima di mandare il cartello di una sidal giudiziaria. In ogni caso la vittoria rimarrà al Sonzogno; ma che dico al Sonzogno? all'arte musicale. La lite giudiziaria renderà la libertà agl' impresari di rappresentare molte opere, delle quali abusivamente ora s'impedisco la esecuzione gratuita; gli editori potranno rifare la edizione di molte partiture, che contro ragione parecochi mercanti di musica hanno ritolto dall'uso comune. Milano.

Per alquanti giorni la lettura delle gazzette mi ricordo che durava ancora la questione della proprietà artistica tra il signor Sonzogno e la Casa Ricordi.

Una mattina di ottobre ebbi in Roma la visita del signor Ferdinando Dobelli, il quale a nome del Sonzogno mi offri il mandato di difendere il diritto di libera rappresentazione contro le strane domande avanzate alle magistrature di Milano. Accettai la causa, che mi permetteva di svolgere largamente la opinione detta ai vecchi artisti di canto.

Fra numerosi doveri, con un solo crudele dolore nell'anima, ho scritta questa difesa, discostandomi dalle noiose forme delle scritture forensi.

La causa dell'arte addimandava un difensore artista. Lo non sono tale; ma ne adoro le forme. Pensai di sorivere un libro, che, convincendo il magistrato, potosse dare pienissima notizia delle ragioni del signor Sonzogno e non riescire oscuro, o noioso. Consegnandolo al mio cliente, gli mando l'augurio, che move dal sentimento nazionale: ch'egli possa con lieta fortuna continuare l'opera di rinnovamento del teatro musicale italiano. La patria gliene sarà grata.

Roma, 8 febbraio 1889.

Augusto Pierantoni.

PARTE STORICA

CAPO I.

I teatri ed i maestri di musica.

I. Chi legge la storia dell'arte musicale in Italia o si trova alquanto innauri negli anni rimpiango il tempo glorioso per la musica del nostro paese. Tra la fine dal XVIII e la prima metà del secolo che volge al tramento, i maestri nati sotto il bel cielo occupavano per tutta l'Europa il teatro e la società; la Gormania mandava i suoi compositori ad inspirarsi alla nostra scuola: pareva che l'Italia avesse nella inuisca un dominio legitimio e perpetuo simile a quello che Virgilio e Plinio riconoscerano al popolo romano per l'impero sul mondo. Questa gloria, al dire dello Stendhal e del Balzac, « era la grande opopa dell'Italia vinta per le « armi e pei trattati: ma vittoriosa per il genio de' suoi maestri di musica. »

Di recente si è chiusa la tomba dello storico dell'arte musicale italiana, il Florimo. Il quale nei suoi libri e nelle biografie descrisse la vita dei maestri, che dal conservatorio al teatro, proclamati celebri in brevissimo tempo, vissero in continui visegi dall'un punto all'altro di Europa acclamati dai popoli, conorati e protetti dai re (1), sottoscivendo tra le quinte contratti obbliganti ad improvvisazioni di getto, a visuamenti, el a ripieghi necessari per appagare la furfa mercantile della richiesta.

II. Le condizioni politiche o gli ordinamenti ammanistrativi degli Stati accandevano questo grande favvore della produzione artistica. I Principi volevano i popoli obbedienti alle forme assolute di governo, cullati nell'arte dotce del canto. I testri erano delle Corti, perciò regi od imperiali, erano municipali, e non di rado appartenevano a società di nobili ed a privati. Per esempio, L'Apollo, I'Argentina e l'Allbert, teatri in Roma, erano del Torlonia, perchè a governo sacerdotalo solamente di soconda mano era permesso di provvedore a mimi od a ballerine. Nor cra in Roma che i musici vestivano abiti da donne sullo socue? (3) La maggior parte dei teatri en governata da una Direzione o Commissione dei teatri e spettacoti, dipendente dal Ministero dell'Interpe a dalla Polizio.

Le Direzioni provviste di molteplici competenze avevano due fini speciali: la sorregiianza dell'amministrazione dei fondi e delle dotazioni assegnate sull'erario governativo, comunale o privato, nonchè il buon andamento ed il decoro dell'arte. Perciò la Direzione compilava i capitolati di appalto, stipulava il contratto con l'impresa, ne curava l'adempimento. I Teatri erano distinti in due classi. Quelli della prima classe avevano l'archivio, ossia il repertorio di opere da rappresentarvisi. Lo stabiliva il Ministro dell'Interno, che doveva conoscere l'argomento del melodramma ed esercitare la censura. (1) I capitoli per l'appalto dei teatri imperiali e regi formavano questo repertorio. Vi erano due stagioni: l'una d' inverno, che incominciava dalla seconda festa di Natale e continuava sino al giorno 20 del successivo marzo, ed era questa la stagione chiamata di carnevale : la seconda di autunno, incominciava dal 16 agosto fino al 30 novembre. Nella stagione di carnevale l'Impresa doveva dare due opere serie, una delle quali doveva essere espressamente composta. e l'altra doveva essere nuova per il teatro. Nel periodo antuunale si volevano due opere semiserie o buffo, una delle quali espressamente scritta ed un'altra seria delle più applaudite.

Per le opere nuove si richiedevano i più rinomati maestri di Cappello o direttori dei Conservatorii. Costoro alcuna volta proponevano i discepoli dalle belle speranze. Non mancavano mecenati, che raccomandavano i giovani maestri. I libretti delle opere ed i nomi dei compositori dovevano essere presentati alla Direzione, che il mandava alla Revisione. (2) Per l'esservanza di questi capitoli l'Impresa do-

⁽¹⁾ Gioachino Rossini dovè alla intercessione della signora Perticari ed alla sua fama musicale il privitegio di essere esentato dal servizio militare nulle guerre napolenniche. Simile favoro chiesero ed ottennero i cittafini di Bergamo all' imperatore d'Austria per Gaetano Doniesti.

⁽²⁾ Nel 1765 si rappresentò in Roma l'Artiserer di Ménariavio con la prima donna Luigi Bracca; il quale, o la quale, commorta con la voce tieneza. Nel 1828 in Genera di Scenie for rappresentata con la voce tieneza. Nel 1828 in Genera di Scenie for rappresentata cial musico Fasciotti; nel 1850 l'Irace de Coxivo dal casterio Sgrattelli. Anche l'Orfo, redivivo quest'anno in Roma per l'Hantreiter, ri cantato dal musico Gastano Gualaccii.

⁽i) Bellió si 2 aprile 1888 scriveva da Milano all'amiso Piorimo: A Romani ancesa noi é vennto, ed il Geverno, se il Geverno, se il Geverno, se il Geverno, se il generale detto non rispondera ad un altro invito dell'impressivo, si provvedetto non rispondera ad un altro invito dell'impressivo, si provveciarti della Romani mancasse in un momento, che Rossi non versi chie Romani mancasse in un momento, che Rossi non è più in liberta. s. (n. 311)

⁽³⁾ Sopra il duetto dei Pariteni scrisse a Florimo: « Il duetto e è venuto magnifico e lo squillo della tromba fara tremare di e gioia tutti i cuori liberi che si troveranno in teatro. Addio. » In altre lettere: « Se il titolo dei Pariteni gli fa ombre che gli diano

veva stipulare veri contratti di locazioni di opere, nei quali non erano solamente parti stipulanti il maestro o l'artista e l'Impresario; ma la Direzione ed il doverno averano la suprema podestà di approvare o respingere le scritture. Non di rado i Ra, le Regine e i Principi delle famiglio regnanti didimandavano la scrittura di alcun artista e nel teatro ricorreva il detto di Ballini con altro significato: « Il tentro ha degli nomini straordinari: ma senza donne non si fanno donari, ne figlicoli. » (Lett. 79 a Florino.)

III. Convieue ricordare il mede, onde i maggiori maestri italiani soriasero le opera e crebbero in fama. Rossini dopo aver composte cinque operatte per il teatro Son Moisè in Venezia, fu richiesto dall'impresario della Fenice. Il Tancredi e l'Italiana in Algori lo rivelarono al pubblico italiano, e poi che in Napoli scrisse Elisabetta Regina d'Inghilterva per il San Carlo, improvvisò per l'impresario di Torre Argentissa su libretto di Cesaro Esteini il Barbiere di Siviglia, tratto dalla commedia di Beaumarch is. Impiegò a scriventa assai breve tompo: (I) la musica immortale fu rappresentata nell'anno 1816. (2) Da quel tempo in appresso

quallo di Elvira o le Tute Ratonde o i Cavolieri » o in una terza lettora: «Non mando il duetto con cori perché el entrano amor di « potria e liberità (letter 81, 83). Per l'Italia Pepoli cambierà eggii « stasso l'inna o non nominarà neanche il solo motto liberià. » Invece si fece dire: pridando lezifi.

Rossini ora in Roma, ora in Napoli, in Milano ed in Venezia compose con altre musiche Teti e Peleo, l'Otello, la Cenerentola, la Gazza Ladra, la Matilde di Shabran e la Zelmira sino a quando il Principe di Polignac, con la promessa della pensione di lire 6000, non lo trasse alla Direzione del Teatro Italiano, ove scrisse su libretto del Gouv il Guglielmo Tell, che comparve sulla scena dell'Opéra la sera del 3 agosto 1829. Dopo la straordinaria fortuna del Guglielmo Tell Rossini si parti di Francia e tornò in Bologna, ove rimase sino a quando passarono le tre giornate del luglio 1830. Compiuta ed assodata la rivoluzione, fu sciolto dagli obblighi, che aveva verso il teatro dell' Opéra. Gli uomini del nuovo Governo gli recarono grandi molestie e cercarono il modo di negargli il pagamento della pensione. Facevano riprodurre mutilate le opere di lui e da cantanti primissimi ponevano in scena le opere del Meyerbeer. Questi serisse Roberto il Diavolo rappresentato all' Opéra nell'anno 1831, e Gli Ugonotti per lo stesso teatro nel 1836,

IV. L'impresa del teatro Argentina avera commesso uno spartito a Simono Mayr. Questi se ne sousò e propose in sua vece l'alliero suo prediletto, Gaetano Donizetti, il quale strinse il contratto e serisse Zoraide di Granata in poco più di ter mesi. Il pubblico, inebbriato da quelle melodie, gli creò la vera riputaziono musicale, che lo dovera rivelare emulo di Rossini. Per questa celebrità clamorosa Donizetti in vestissi anni serisso assentate opera e corre pere-

⁽¹⁾ Il Clement indico doddel giorni, l'Hoffre tredice giorni, e Montazio undici giorni. Più cantiamente la Richatti-Giorgi, che cantò nell'opera, socisse di Rossini: «Il Barricos gil costò studio e fatica e non vi si accinase giú git ultima quindici giorni prima dil porto calle scene. » Biografia di G. Rossini, certita da Arvonto Za-NULNI, D. I.

⁽²⁾ Palsiollo aveva composto e fatto rappresentare un Barbicre di Strojdia in Roma. Questo basto perché gli avversari di Rossini lo tacciassero di temeraria presumzione. Rossini fece dare al libracia in la companio del la litudo Atmostese ossia l'inutile precussione. Il cambiamento fa una precussione inutile. I Romani malarono in teatro con animo

ostile, malgrado che sul cartello si leggesse che l'autore aveva mutato il titolo « all'oggetto di pienamente convincere il pubblico « dei sontimenti di rispetto e venerazione, che animano l'autore

[«] della musica del presente Dramma verso il tanto celebre Pai-« siello che ha già trattato questo soggetto sotto il primitivo ti-

[«] tolo. » L'opera fu fischiata. « Uno solo applaudiva e questi era

[«] il compositore il quale, stando al gravicembalo, tanto più si af-« faticava a battere le mani, quanto più crescevano i fischi e gli

[·] scherni. » Biografia di G. Rossini, del Senatore Zanolini, p. 18.

grinaudo da Napeli a Boma, da Palermo a Genova, da Milano a Bologna, da Venezia a Vienna ed a Parigi, città tatte, che per un quarto di secolo si contasso l'onore di accaparrarsi le nuove produzioni del suo ingegno, mentre le città minori si disputavano il piacere di riprodurle ne' loro teatri.

Donizetti scrisse la maggior parte delle sue opere per il Regae di Napoli, perchè il Barbaja, che io mezzo allo sciame degl'impresari aveva più degli altri l'arte del saper fare, conducendo le imprese di parecchi teatri in altre città, nell'anno 1827 si obbligò di corrispondere dugento ducati al mese per tre anni al maestro, e questi di ferningii non meno di tre spartiti nuovi ogci anno. (Donizetti-Mayer. Notizie e documenti per F. Alborphetti e M. Galli 1, 35.)

Nell'anno seguouto, IS28, il maestro, con generale meraviglia, diè per il teatro quattro opere, tutte bene accolte als pubblico: l'opera seria Il'Suale di Roma per il teatro San Carlo, la Regina di Golconda per il Carlo Felice di Genora, il Gianni di Calais e la farsa il Giovadi grasso per il Fondo di Napoli.

Patimente per locazione di opera il Donizetti scrisso altri lavori. L'impresa della Cannobbiana, il maggior teatro di Milano dopo la Scala, si trovò in disappunto perelà un maestro, che avera presa l'impegno, mancò alla parola. L'impaccio, Questi si obbligò di pigliare per gli orecobi la sua musa e di forzaria a cautare in quatterdici giorni. Ne usci l'Elisir d'amore, la più originale e la più gaja delle opere buffi staliana dopo il Barbiere i: commodia vera o schietta, che fu nominata il Barbiere del Donizetti. Compose la Lacresia Borojia nella stagione di carnevale dell'anno 1834 pel teatro della Scala.

V. Bellini, il cui genio si appalesò nel cielo dell'arte rapido come la fiarma dell'Etna, dolce come il canto dell'usigando, scrisso del pari essendo obbligato da locazioni di opera. Dopo il successo di Bianca e Fernando nel San Carlo (1) ebbe scrittura dal Barbaja per comporre l'opera d'obbligo dell'autumo nel teatro della Scala, e il compenso di ducati cento al meso da aprile ad otbobre : tempo, in che doreva impreteribilmente mandare l'opera in iscena (p. 15, Florimo). E quest'opera fu il Pivata. Indi ebbe la scrittura per comporre un'opera all'apertura del Grau Teatro Ducale di Parma e compose la Zaira pel prezzo di 5000 franchi.

In Venezia, ore Bellini si era condotto a mettere in iscena il Pirata, cadde malato il Pacini. Questi, per la malattia, non potè dare l'opera di obbligo nella stagione di primavara. Il Bellini ebbe la proposta di supplinito; sulle prime paretto la strottezza del tempo; ma vinto dagli annie, accettò la scrittura per i Caputeti e Montecchi e ne rirasse ducati 1800. Da Venezia tornato a Milano, ebbe la scrittura dall'impresario del teatro Carcano per la Somnambula, che andò in iscena al 6 marzo 1831, ed ebbe in compenso ducati 2000. L'amno appresso per simigliante scrittura diè la Norma e ne riscosse la somma di ducati 3000. Fu

⁽¹⁾ Quest'opera du riprodotta a Genova nei 1828. Bellini n'ebbe 2500 franchi. « Questa mattina ricevei i duemila e cinquecento e franchi dell'impresa, e quantunque mi aveva promesso il signor « Peluso di farmi pagare l'alloggio, adesso mi ha detto che l'im-

e presario non ha potuto e così l'ho dovuto pagare io. Al conto, a che ho fatto, levando tutte le spese che dovrò ancor fare nel « trattenermi in Genova e portarmi in Milano e pagare la casa e « dare i centoventicinque franchi al corrispondente teatrale pel

cinque per cento, mi restano duemila franchi netti, e forse forse
 di pin. (Lett. 18).
 [2] Nella lettera dei 26 dicembre 1831 si legge: « Vengo dalla

Scala prima rappresentazione della Norma. Lo crederestif fisscolli
 fisscolli solenne fisscolli A dirti il vero il pubblico fu severo,
 sembrava propriamente venuto per giudicarmi e con precipitazione (credo) volle alla mia novera Norma far subire la stessa

[«] sorte della Druidessa. lo non ho più riconosciuto quei cari mila-

VI. I guadagni, che questi compositori ritraevano dalle loro opore, erano assai modesti; onde le memorie loro intime rivelano le strettezze e le agitazioni, nelle quali vissero.

Il Donizetti scriveva: io non vivo per l'interesse; ma per l'onore; e da Napoli: vi sono dei ballerini, che per due mesi hanno duemila e cinquecento ducati per trillare con i piedi e noi, poveri diavoli, siamo in un avvilimento... siamo in un cantone! Ah! quando penso a tutto questo, sudo! Temendo il fallimento dell'impresa scriveva: io credo fermissimamente che di qua andremo via tutti col capo rotto, cioè con qualche mesata di meno (p. 60). Ed era tanta la vilezza della mercede che riceveva, che dovette puranche accettare l'ufficio di direttore dell'Orchestra nel Teatro Nuovo. Il Donizetti compose in venticinque giorni la Lucrezia Borqia in Milane nella stagione di carnevale dell'anno 1834 e pel Teatro della Scala in luogo del Mercadante, che colpito da una grave malattia d'occhi, le pregò di teglierle d'imbarazzo. Questo capolavoro non gli diè una maggiore fortuna, talchè dovette accettare l'ufficio di maestro di contrappunto nel Conservatorio Reale di San Pietro a Majella con le funzioni di vice-direttore, essendo allora lo Zingarelli vecchio cadente

Nell'anno appresso Gioachino Rossini lo impegnò a dare invive Faliero al Teatro Italiano di Parigi. Donizetti fu grandemente applaudito e festeggiato. Il Re Filippo lo nomino Cavaliere della Legione di onore; la Regina Amelia gli mandò in regalo un magnifico anello d'oro; i personaggi più distinti gli fecero onore. l'Auber, l'Halevy, l'Adam, il Thomas; ma Donizetti non aumentò la sua fortuna.

La sera dei 26 settembre 1835 egli diè nel San Carlo la Lucia, stata a lui richiesta, essendo ancora in Parigi. Questa musica, che stata sempre accanto ai capolavori dell'arte e che segnò per l'autore l'apogeo della gloria, gli procacciò lodi insuperate nell'anno, in cui in un borgo di Parici moriva Vincenzo Belliui. (1)

Dopo il successo clamoroso della Lucia Parigi volle di nuovo su quelle scene l'autore del Falièro, Donizetti chiese al Re Ferdinando di Borbone di essere esonerato dall'ufficio di direttore del Conservatorio di Napoli : si liberò dalle pretensioni dell'impresario di San Carlo con un regalo di ducati 300, accettò l'invito di scrivere il Poliuto, ovvero Les marturs per Parigi; dando prova di un'attività prodigiosa accettò altre numerose commissioni di opere. La Favorita fu l'antesignana di una pleiade brillante di creazioni: Don Pasquale, la Maria Padilla, la Maria di Rohan, la Linda di Chamounix, Don Sebastiano, La figlia del Reggimento. Questa operetta buffa fu rappresentata nel teatro dell'Opéra Comique nel febbraio del 1840. La Linda fu rappresentata la prima volta in Vienna la sera dei 19 maggio 1842 nel teatro di Porta Carinsia. I tedeschi la dicono la migliore delle musiche del Donizetti. La Maria di Rohan fu data la sera dei 5 giugno 1845 e subito richiesta per Parigi, Londra, Napoli e Bruxelles.

La prepotente foga dell'aniana, che dava allo scrittore una smania febbrile o gli permottora di acceetare centemporanei impegni per più teatri di diverse nazioni, produsse il disquilibrio del sistema nerveso, che trasse il Donizetti ad irreparabile infermità nell'ospito d'Ivry, d'orde poi per volere dell'Austria fu ricondotto a Bergamo a morirvi l'8 amite 1848.

VII. Ma Rossini, Donizetti e Bellini dalla straordinaria

[«] nesi che accolsero con entusiasmo, con la gioia sul viso e l'esul-« tanza nel cuore il Pirata, la Straniera, la Sonnambuta.

 ^{....}proclamero Norma la migliore delle mie opere... Non fischiarono forse i Romani anche l'Otimpiade del divino Pergolesi? ».

⁽¹⁾ In Puteaux presso Parigi ai 20 settembre alle 4 1/2 pm. 1835.

bellezza delle loro opere non acquistarono abbondanti ric-

Rossini avrebbe guadagnato milioni, se si fosse fermato in Inghilterra (1). Sino al 1825 si era fabbricato del suo una casa, che poscia vendè. A Parigi ebbe grossi onorarii sotto il regno di Carlo X, ma sotto Luigi Filippo dovè sostenere una lite per la pensione annua di lire 6000 dovutagli per contratto e parola di re. Il Troppenas acquisto per 16,000 franchi l'Assedio di Corinto e vi perdette due terzi della somma, talchè Rossini lo volle indennizzare cedendogli per 8000 franchi il Mosè. Quando sul cominciare dell'anno 1829 rinunziò l'ufficio d'Ispettore generale del canto e d'Intendente sopra i concerti della Regia Corte, con altra convenzione si obbligò di dare per dieci appi, in ciascun biennio. uno spartito nuovo all'Opéra e di sopraintendere alle prove per un premio annuo di quindicimila lire. Fece maggiore fortuna con la vendita della musica da camera e con proyvide speculazioni.

Bellini, lo scrive il Florimo, e ne dà la ragiono l'epistolado alle stampe, fut il primo che fece salire il prezzo
delle sue opere ad una somma esorbitante per quel tempo,
perchè, quanto allà Norma, tra il compenso, che ricevette
dall'impresario, e la condita de pezzi di canto, introliò oltre
a 4000 ducati. La ragione di questo prezzo duplice, forse
anche triplice, fu il proponimento di non dare che un'opera ogni ann, talchè impiegava per il componimento
una sola musica il tempo, che i celleghi impiegavano a
serirere duo o forse tav opere. Eppuro assai modesti furone i guadagni fatti da lui. La Direzione del Testro Italiano gli diè il prezzo di lire 12,000 ed il terzo dei diritti
di moprieta hen i Paritiqui sertiti sulle navole del conte

Pepoli. L'opera fu rappresentata ai 25 gemnaio 1835. Dopo i grandi onori avuti sulla Senna la Società d'Industria e di Belle Arti in Napoli gli fece condizioni in quel tempo vantaggiose: cosia, di scrivere per il San Carlo negli anni 1836 e 1837 due grandi opere per il prezzo di 900 duesti netti, riserbando a sè la proprietà dello spartite ed ogni altro di tritto; ma il contratto non fu esequito. Al 24 settembre dello stesse anno la morte spezzava il volo del grande genio catanese. Bellini non ebbe il tempo di diventare ricco. Nel 1828 sperava una scrittura per ducati mille; ma avvisava il Florimo che il Barbaja per non dare scandalo agli altri maestri, avrebbe detto di meno (Lettera 33).

Ai 5 d'agosto 1834 scriveva agitato, perchè si trovava « nel « pericolo di perdere quindicimila franchi sui fondi spa-« gnuoli : aveva impiegato per consiglio di gente pratica vi-« cino a trentamila franchi in tali fondi; ma temeva per i « torbidi la riduzione, seggiungende: se questa volta la « scappo, non voglio più mettermi in tali casi; specie con « delle nazioni disperate più che un poeta italiano (Lett. 70).» Nello stesso anno si era doluto che non fosse stata approvata una deliberazione del Decurionato di Catania, che aveva assegnata una pensione al padre ed una medaglia a lui e si lagnava della indifferenza di un Principe mecenate con queste dure parole: « I grandi hanno altro a pensare che ai com-« positori di musica; ma felicemente questi non hanno ne-« anche il tempo di ricordarsi della stupida osistenza loro. « i quali solo sanno dar segni di vita quando possono far « male! » (Flor, Lett. 64.)

Presso all'epoca della morte prevedeva che avrebhe deliberato di rimanere in Francia, « se l'Italia non gli voelva pagara un prezzo conveniente, perchè guadagnava « sempre più in Parigi anche con i soli diritti di autore e « perchè i compositori erano colà come i corri bianchi « (Latt. 76). » Sognava una vera fortuna, se Rossini avesse lasciato la direzione del Teatro Italiano, ed egli avesse petitud diventarne i di direttor (Lett. 78). Infine gli arrideva

⁽¹⁾ Vi rimase cinque mesi e scuza troppa fatica serbò 175 mila lire che nel ritorno a Parigi recò in tante lettere di cambio sopra Bologna. Vedi Zanolini, pag. 43.

pensiero di un buon matrimonio con una donzella provvista di ricca dote (1).

Donizetti nelle sue lettere narra le prime strettezze della vita, « Dagli stranjeri si vedeva colmato di onori (Lettera 50), « ma invano invocava la protezione dei compatrioti. » Nell'estate del 1836 narra che l'impresario aveva persa la testa, perchè il pubblico non andava al teatro. Continuava la paura del colera (Lettera 5th, Nel novembro dello stesso anno perdette 1000 lire per l'incendio della Fenice (Lettera 55); nel maggio del 1838 diè la dimissione del Conservatorio, « perchè non si guadagnava a starci » (Lettera 59). Nell'anno confessava appena di aver pane e casa sicuri e nel giugno 1842 si diceva contento di accettare in Vienna l'ufficio di maestro della Camera di S. M. l'Imperatore, che anticamente l'aveva avuto il Mozari, perchè a tale ufficio encrifico era unito l'onorario di fiorini tremila annui e perchè con esso avrebbe ando un piede a terra, chè ali pareva di essere zingaro (On. c. p. 78).

(1) Lettera 83. La vecchia signora, la baronassa Sillingen, volera untre Belluit con la ligità unica dei pittore Horace Vernet. « Egal in diase... che è veramente grazionissimo, apecilimento la testina. è qualche coca che somigitia nila Madouna Laura di Canova; che poi è chene edeutata, conosce il disegno e le lingue un la perficione; che iu una parola, se la dote non fosse meno di 200,000 franchi, infonissi di ordinare tale contrare tale unione ».

and the same of the same

CAPO II.

I diritti di autore nel passato.

I. Quando i teatri erano in tal modo condotti, e gli autori siffattamente retribuiti, chi aveva la proprietà delle opere? In quali diritti consisteva simigliante proprietà?

Qui addiviene opportuno un breve ricordo dei principii legislativi sopra i diritti di autore, del loro svolgimento storico. Numerosi scrittori italiani e stranieri trattarono questo argomento: facile quindi a noi sarebbe la fioritura di una scelta erudizione: ma l'indole della scrittura ci consiglia più misurato lavoro. I diritti dell'ingegno nell'aprile 1710 furono riconosciuti în Inghilterra sotto il regno della Regina Anna. L'esempio inglese fu seguito dalla Convenzione francose e niù appresso dagli altri Stati di Europa : ma le prime leggi contennero l'embrione della legislazione moderna. Tre sistemi furono discussi intorno i diritti di autore. L'uno negò pienamente ogni ragione di proprietà intellettuale. l'altro la voleva assimilata pienamente alla proprietà del suolo e quindi perpetua; il terzo riconosce agli autori una proprietà sui generis, e considerandola composta da speciali elementi ne dichiara il godimento per un tempo più o meno limitato. La ragione di questa limitazione è giustissima, perchè nella condizione della società moderna ciascuno indovina facilmente che l'autore o l'artista, qualunque sia il suo genio, e per quanto faccia opere originali, non le deve a sè solo, perchè avrà

fatto tesoro dei lavori dei suoi maggiori, della cultura, della età e della patria, in cui vive, e dei mezzi che i suoi antenati gli offirirono per aumentare le sue forze individuali. Co-sicchè la società che offirì il suo concorse ad egni opera d'ingegno è una specie di comproprietaria, ed è giusto che la legge regoli l'uso di una proprietà indivisa, facendo un'equa distribuzione tra l'autore e la società.

Genovesi, Gioja, Boccardo, Scialoja, Manzoni, Mancini, sostemero la equità di questa dottrina accolta nella scuola, ma che durò lungo tempo a trionfare nella legislazione contemnoranea.

II. In Francia, senza dire di precedenti Decreti, la legge 19-24 Iuglie 1793 dichiarò i diritti degli autori. Questa legge fu compiuta dal Decreto del 1.º germinale, anno 13, che regolò i diritti degli credi od aventi causa e dal Decreto del 5 febbraio 1810. Per la legge del 1793 combinata col Decreto del 5 febbraio 1810 i compositori di musica ebbero durante la loro vita il DIRETTO DI VENDERE E DI FAR VENDERE E DISTRIBUIRE LE LORO OPERE SUL TERRITORIO FRANCESE. I loro eredi godrebbero dello stesso divitto per dieci anni dopo la morte degli autori. (Dalloz, n. 74, p. 453.) Il Decreto dei 28 e 31 marzo 1854 e la legge 8-15 aprile 1854 introdussero importanti modificazioni. Limitando il discorso alle sole rappresentazioni teatrali conviene notare che la legge dei 19 gennaio 1791, dichiarò la libertà dei teatri. L'articolo 2 di questa legge sanziono che le opere degli autori morti da cinque anni potevano essere rappresentate senza distinzione sopra tutti i teatri. L'articolo 5 dichiarò che gli eredi o cessionari degli autori sarebbero proprietarii delle opere durante cinque anni dalla morte dell'autore. Fra le altre norme tolse il patto della comunione dei beni per la vedova.

!II. Le leggi sopra i diritti di autore, che furono pubblicate negli Stati, onde era divisa l'Italia, sanzionarono minore pienezza di diritti.

Nel Regno delle Due Sicilie non fu proclamata la libertà dei teatri ; il Decreto 7 novembre 1811, distinse i teatri in due classi (articolo 4); volle che ogui teatro avesse un archivio, essia repertorio di opere, approvate dal Ministro dell'Interno. L'art. 7 recava: « Le rappresentazioni teatrali sono progrietà degli autori. La musica sopra di essi composta è

« anche proprietà dei maestri di cappella. I primi sono obbiligati di darne una copia netta all'archivio del Ministevo dell'Interno; i secondi debbono dare una copia dello spartito al real Conservatorio di musica. No l'Archivio, he il Conservatorio potranno rilassicare copia a chicchessia sanza di l'onnernos seritto degli autori, in seguito del quale il Ministro ne abbia rilasciato lo liceuze ». Per l'articolo 8. « nel caso che gli autori per dare il consenso chiedevano un prezzo escribitante il Ministero dell'Interno, udità la Commissione del teatro, correta supuetto al cuerco. Sun-

L'art. 1.º assicurò ai compositori di musica per la duratà della vita il duarto escutsivo di Spaccharge publicare gli esemplari delle loro opere REL TERRITORIO DEL RONDO DELLE DITE SICLIE. Si faccia attenzione alle parole del legislatore: diritto esclusivo di spacciare e publicare, perchè allora non si facora stima del divitto di rappresentazione. Pubblicati lo spattito e la partitura, ciascuno poteva esequire la musica.

sto Decreto fu seguito da quello del 5 febbraio 1828.

Nell'articolo 2.º era detto: « lo vedove se vissute in società di bent o di acquisiti continueramo nell'eser« cizio di quesso diritto sucche a vita, e gli eredi pel ter« mine di trent'anni dal di della morte dell'autore, ovvero «
pel sopitaziazo del termino dopo la morto degli autori p.
Por l'articolo 5º gli autori potevano cedere altrui la proprietà ed anche l'escrizio di tati diritti delle vedove e degli eredi, e « le ragioni, che pervenissero a conseggire ».

Il Decreto del 20 marzo 1829 statul che nella privativa degli autori non orano comprese le TRADUZIONI.

Da queste disposizioni legislative si fa manifesto che la così detta proprietà letteraria ed artistica non era piena, perchè limitata alla sola vendita; era temporanea, mentro la materiale è perpetna; ed era limitata nello spazio. Per la lettera e lo spirito del Decreto la proprietà fu riconoscinta solamento per le opere pubblicate nel Territorico Dei. Re-GNO indipendentemente dalla qualità di nazionale o stranioro, talchè per essere rispottata da uno Stato all'altro occorrevano speciali convenzioni internazionali.

IV. Ciò posto, un napoletano, che pubblicava una sua opera in un passe strauiero, non potova pretendere al diritto di proprietà. Nel 1844 vi fi lite fra il signor Edoardo Guillaume, impresario del real teatro San Carlo in Napoli, ed Il Ventura impresario del teatro Navoro, per la musica il Braso, sortità dal Mercadante napoletano, rappresentata la prima vista o pubblicata per le stampe. Il Guillaume voleva impedire la rappresentazione, perchè ne reclumava la proprietà. La Gran Corte Civile di Napoli con decisione del 12 febbraio 1844 considerò e dispose: « Che gli atti degli a uomini hanno regolamento ed effetti civili dalle leggi del « passe ove accessione).

« Che quosto è un principio universale che tanto può « essere moderato per quanto le convenzioni diplomatiche lo « moderano:

« Che l'opera pubblicata nell'estevo sia PCRE D.K. UN « NAZIONALE È STRANERA. Le leggi non mirano che al bene « del regno che governaso. Quindi il Decreto del 5 fobbraio « 1828 è volto ad animare o dar pregio all'ingègno per la « titilià de l'espao. »

Questa sentenza è riprodotta nel Corso commerciale del Pardessus tradotto dall'avv. Galiani e correlato della comparazione motivata della legislaziono francese con quella degli altri Stati, e si logge là, dove è riforita la giurisprudenza, che riconosco la libertà di riprodurre le opere straniere. Il giudicato reca inoltre: « Qui non trattasi di fon-« dare un diritto internazionale: ma d'interpretare la legge, « la quale certamente non può volere che il Regno di Na-« poli nel pubblicare e spacciare le opere strauliere tovica. « in una condizione unono favorevolo delle altre nazioni, che « riproducono e spacciano le opere degli scrittori napoletani.

« L'opposta sentenza avrebbe per effetto d'incoraggiare gli

« scrittori napoletani a pubblicare le loro opere nello stra-« niero piuttosto che nel Regno. Da qui consegue ancora

« ossere lecito nel maggior numero dei casi di contraffare

« nel regno le pubblicazioni straniere nel modo stesso che « all'estero ora permesso di contraffare le pubblicazioni na-« poletane ».

V. Nello Stato Pontificio l'Editto dei 23 settembre 1826 di Leone XII riconobbe a chiunque (straniero o suddito) avesse pubblicato per istampa ogni maniera di opero di scienza al la tri il diritto di assoluta, momicibi dunuta la

sua vita.

Questo diritto di propriotà poteva essere trasmesso dai rispottivi antori e duraro per lo spazio di dodici anni (art. 5).
Poteva essere ceduto per un numero di anni non maggiore del già determinato o la cessione dovera essere fatta n' scentro (art. 5). Per far valore questo divitto occorrera

aver prima ottoruta la licenza di stampare a norma delle

leggi od aver presentato il numero di esemplari consueto. VI. L'Austria uel Kombardo-Veneto pubblicò il Codice civile che dichiarava i diritti di autoro, regolando il contratto dell'odizione di un libro con i principii del contratto di locazione di opera. Una circolare del 19 leglio 1890 ordinò che gli autori, che volessero trasferire la proprichi degli spartiti di musica nel altre cominili produzioni all'impressario, o che gl'impresari cho la volessero lasciare al maestro e all'autore doverano esibire lo proro delle contrattazioni al-

La legge del 19 ottobre 1846 regolò più largamente i dirità di autore. L'articolo 1.º parificò all'autore dell'opera il committante. Per le composizioni musicali fi considerata contraffazione egni stampa di manescritti avvonuta sonza il consenso del compositore o de suoi aventi causa. Nel diritto esclusivo dell'autore di un'opera unsicale fa compreso quello

l'Ufficio della censura.

della pubblica rappresentazione o produzione (§ 8). La durata fu estesa all'intero periodo della vita dell'autore, ed a dieci anni dopo quello della sua morte in favore degli aventi causa, credi o cessionari.

VI. Negli Stati Sardi Ia Patente dei 28 febbraio 1826 riconobbe la prima volta i diritti di autore. L'articolo 18 risservò all'autore il diritto esclusivo della stampa e della vendita delle opere per anni quindici, se voramente in esse dichiaravano di volersene valere, e se prima della pubblicazione ne deponovano un esemplare presso la Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno ed uno in ciascuna delle Biblioteche.

Il Codice civille del 1838 all'articolo 440 sanziono; « le « produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro au-« tori sotto l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti che « vi sono relativi ».

Il Codice penale del 1839 ebbe alcuni articoli sopra le contraffazioni, che furono ripetuti negli articoli 394, 395 e 396 del Codice penale del 1859.

VII. Queste divorse leggi non obbero mai l'effetto retroativo, ne vietavano la pubblicazione e la traduzione delle opere straniere, e se ne intende la ragione: perchè senza conveczioni internazionali la legge, cho avesse fatta secura la proprietà artistica dello straniero, avrebbe fatta alle produzioni di altri paesi una condizione migliore.

Sino a quando mancarono le convenzioni internazionali come espressione della coscionza collettiva dei popeli per garentire i diritti degli autori di opere d'ingegno, era il caso di dire, parafrasando un motto del Pascal, diritto di qua e trito di là da un ruscello, perche fuori il confine dello Stato chiunque poteva, fare uso di un'opera aliena: il proprietario, il committante o il cessionario non avevano diritto, nè azione.

Dimostroremo più appresso che a costoro mancava persino l'interesse di ricorrere ai tribunali.

VIII. Pertanto e prima e dopo la pubblicazione delle nuove leggi il sistema delle opere di obbligo da scriversi per

determinate stagioni e tastri estisponova il compositore alle regole della focasione di opera; e solamente nella sonola giuridica si discuteva: se le scritture si dovessero definire locazioni ovvero mandati per la ragione che i lavori dell'ingogno non si stimano, ma si rimunerano a dirergenza di opinioni, secondo che il Merlin ed il Troplong insegnaziono (1). A parte questa controversia, subito che il Governo e la Direziono approvazano la scrittura del maestro, l'opera era consegnata per la rappresentazione. L'impresario comitiente, anche se l'autore gli codeva la proprietà, non diventava arbitro della rappresentazione in altri tastri, ma del diritto di freo cendere la edizione. Quindi la stampa completa dell'opera, ossia, la stampa delle spartito e della partitura, faceva subito diventare di ragione pubblica la rappresentazione.

Tutti gli scrittori di diritto teatrale, ed avremo occasione di citare in appresso, riconoscono la osattozza di queste rolazioni giuridiche nascenti dal servizio dei teatri. Seguiva dagli ordinamenti esposti che l'autore, l'impresario e l'editore con la stampa e la vendita dello spartiti o in partitare facorano sorgere il diritto comune di rappresentazione (22).

Con le stesse parole dei compositori dareme una provamaggiore, la storica, del fatto giuridicamente innegabile.

⁽¹⁾ RIVALTA, p.

⁽²⁾ La rappresentazione spasso aveva luogo nei teatri particolari. È noto in Roma il teatro della casa Torlonia.

CAPO III.

Le contraffazioni e il dominio pubblico.

I. E qui procediamo alla esposizione dei modi onde gli spartiti al pari di altre opere artistiche cadevano nell'use comune. Questi modi crano tro: due crano l'affetto della esatta osservanza delle leggi e la mancanza delle convencioni internazionali, il terzo dipendera da una mala azione. Abbiamo detto che ogni città capitale di Stato italiano aveva il suo teatro a stagioni fisse, e che Londra, Parigi e Vionna, nonchè le maggiori città degli Stati italiari facevano ricerca dello opere nuove subito che il planzo le salutava in alcuna terra. Il compositore aveva promessa di gloria e di maggiori guadagni sol quando l'opera, che aveva destato l'entusiasmo di un pubbilio, fosse stata subito richiesta e riprodotta negli altri testi.

Ma prima ancora che l'autoro fosse richiesto della riproduzione doll' opera sopra altro sceno. In vendita dollo spartitto o quella dei pezzi staccati gli davano un'altra fonte di guadagno. Per preparare la riproduzione sopra altro scene diverse da quella del teatro, per cui l'opora era stata seritta como opera d'obbligo, ed a servire alla educazione ed al godimento dei privati mediante la vendita della musica camerale sorgevano gli editori musicali, i quali o stampavano per conto ed a apesa dei maestri, ovvero acquistavano la proprietà piesa o parziale dell'opera. Per queste commercio ogni

grande città ebbe i mercanti di musica. Napoli, che aveva dato i più rinomati maestri italiani, ebbe il Cottrau, il Fabricatore, il Girard, Milano il Ricordi edi Lucca, Firenze il Lasanti, Trieste l'Artaria, Bologna il Buttazzoni, Parigi il Pacini edi il Troupenas con altri.

Il compositore per lo più conservava per sè l'originale dello spartito, del quale doveva ordinare le seguenti copie: la prima per l'esecuzione teatrale, la seconda per il Ministero dell'Interno, l'altra per l'Archivio del Teatro. Fronti di queste copie assolutamento necessarie abbisognavano le altre, che l'autore, ovvero, l'acquirente della proprietà, vuoi l'impresario, vuoi l'editore, doveva per la rappresentazione vendere alle imprese di altri teatri. Le copie dello spartito e della partituru erano etampate in buon numero, perchi, come diceva il Bellini, vi era la opidemia dei faschi e le pode opere, che destavano entraisamo, erano date quasi contemporaneamente in numerosi teatri.

Il compositore o il committente, che aveva comprato lo spartito, avrebbo potuto usare una sola precauzione per inpedire che si facesse la rappresentazione senza l'acquisto della copia autentica della partitura, la cautela di non dare alla stampa la partitura, ma tale cautela non premetteva beae per questa ragione. Carattere dominante della musica nazionale fu la molodia, il motivo, il filone cureo della trattizione nazionale (I). La parte istrumentale, se pure compositione necionale.

sta con grande studio, accompagnava, non copriva la dolcezza della melodia, il canto solicito e soave. In questa
peoca musicale, in cui la scuola fu essenzialmente studiosa
del carto melodico, tornava agevole rifure la partitura sulla
copia edita dello spartito. Qui appresso daremo le prove di
queste male azioni, alle quali tennevo mano specialmente gli
editori, i quali non essendo obbligati al rispetto della propriedà artistica di ogni altro Stato, se appene ara corsa la
fama della bellezza di una nuova opera andata in seena,
bandivano di avere le spartitor, subito lo noleggiavano agli
impresari ed alle società direttrici dei teatri dei loro paesi.
Percito compositori ed impresari preferviano di stampare
presto le spartito e la partitura, e vi erano persino editori
che vendevano la partitura per abbonamenti. Il Bellini scriveva al Cottra :

« Non sperare di fare in Milano degli associati tanto « por la Straniera quanto pel Pirata in Partitura, poichè « sono pochi i dilettanti che possono desiderare d'avere

^{(1) «} La celebrità di Rossini si formò a Venezia per le melodie « del Tamerell. Pino i gondolieri, dimentichi delle canzoni loro maerinarescho cantavano l'aria di fenti yatpiti, quelle note così facili « ad apprendere o con così facile estro composte, colle quali ta

Malanotte e la Pasta rubavano il cuore. s Zanolini, pag. 14. Bellini nell'ottobre 1828 scriveva al Florimo della Straniera, che andava serivondo.

ε Tremo at pensare che devo farmi uscire di corpo un opera e dopo il Pirata, in Milano. Le cantilene di queste canzoni sono e vaghe o chiare da poterle tutti tenere a memoria e strumentan-

[«] dole armoniose senza confusione spero che avrò il mio intento. » (Lett. 41).

Ti acchiudo diversi articoli, fra git altri uno del Constitutionnel
del 17, che peragona la mia musica alla mia persona; in Guido
voltra che non poleva farmi maggior lode con i suoi appunti di
critica. Dice fra le ultre cose che gia i motivi sono sulla bocca
di tutti, cosa che non avviene per le opere maravigliose. Tale
critica non rassonigità a quella del curato, che vuoi far credere
all'uditorio essere la sua precinci divina, perche infarcita di sprocosatti latini che alcuno e qualche volta egli sfesso non comprender? (Lett. 35).

L'Ardizzoni nel discorso promuniato alla cerimonia del trasporto delle cener di Bellini a Catania disce Acousanono Bellini di povertà di strumentatura. Acousarono Bellini di Catania disce Acousanono Bellini di povertà di strumentatura. Acousarono Bellini di essera Bellini. Lo incolpsirono di ciò per cui vive e per cui si rivela vestito di gloria. Più fi il grande cantora. Lo strumentale gli serve come il tenue volo servicebbe al modo. La sua musica sonziglia lo statue grecche. Eggli cerca le severe inspirazioni dell' Ellonio, a ci ricama merietti su le stapondo nodità dell'arte di Prassistie.

« queste opere strumentate: tutto al più se ne potrebbero « fare una mezza dozzina: regolati. » (Lett. 49).

La stampa dell'opora era fatta con grande sicurezza di profitto, perchè allora si contavano i teatri, che poterano riprodurre un'opora di musica. Non era giunta l'opora in cui ogni paese voleva il teatro, la illuminazione a gas, il giardino pubblico e l'unome celore coi mozumento (!).

II. Le opere di Donizetti e di Bellini come quelle che più erano ricche di cavatine e di melodie, si prestavano più facilmento di quelle del Rossini e do suoi seguaci alla divulcazione abusiva.

Legga chi vuole la vita di questi grandi maestri e ne raccoglierà abbendanti le provi irrecusabili del fatto. È colebre il modo, onde Donizetti, mentre era allievo della scuola di Bologna nel Carpevale del 1817, ricaporò l'opera la Rosa Rianca e la Rosa Rossa del suo amatissimo maestro. Simone Mayr. « L'impresario del Teatro per una ragione qua-« lungue, ma che certo non dovova essere onesta, perchè « abusava della buona fede del Mayr, si era rifintato non « solamente a restituire il manoscritto originale dello spar-« tito ma anche la copia; di che il maestro si era non poco-« indispettito e erucciato, tanto più cho non vedeva modo « di riavere, senza grave sagrifizio, la roba sua. Venuto a « cognizione di quella faccenda il Donizetti, che adorava il « suo maestro, penso egli a consolare questo e farla in barba « allo speculatore briccone. Pensato e fatto. Per tre sere di « segnito si recò al Teatro e colà, in parte aintandosi con « deoli appunti scritti a volo, ma più col soccorso della « memoria sua prodigiosa, pote mettere insieme tutta l'opera « esattamente dalla prima all'ultima nota, e quando rivide « in Bergamo il maestro, gli presentò il voluminoso mano-« scritto, dicendogli: ho voluto fare uno sforzo di memoria « per voi e spero d'essere riuscito a furvi cosa gradita! » (op. c. p. 35) (1).

Molti erano i maestri del tempo idonei a tale riproduzione, per quanto manchevoli della inventiva.

III. Tanto è vero che la proprietà artistica in quel tempo consisteva unicamente nella cendita dello spartito in partitura ai teatri e perciò nella edizione, che numerose alle lettere del Bellini precisano questo solo diritto. Nella lettera scritta da Milano ai 2 parile 1828 all'a-

mico del cuore Florimo si leggo questo brano: « La lettera, « che mi hai acelusa viene da Parigi, di dove mi ha scritto « l'editore di musica signor Pacini, non parente al Cav. Pa-« cini. Dunque egli, a nome dell'amministrazione dol Real « Teatro Italiano di Parigi mi prega a vendergli UNA CO-« PILA IN PARTITURA del Pirata, che vogliono rappresentare:

« la compagnia è Donzelli, la Sontag, Zucchelli, ed altri, « buono seconde parti : il prezzo era per 200 franchi o 250, « ciò che diedero per la copia della Semiramide. I ogli ha « risposto che per la copia si poteva dirigere in Napoli

« presso Barbaja, che ne è proprietario, e che per mio con-« siglio Donzelli non potrà cantare il *Pirata*, perche gli si « dovrebbe trasportare tre toni sotto e poi la musica non è

« dell'indole del suo canto. »

Questa lettera prova quello, che abbiamo già detto, che la proprietà consisteva nella sola vendita, che si stampavano molteplici copie in partitura e che se ne faceva la vendita per la rappresentazione a modico prezzo.

⁽¹⁾ Il Rosmini nel pregevolissimo trattato, La legislazione e la gisrisprudenza dei Teotri, edito nel 1872, al vol. II, p. 550, pubblico Velenco del Teatri d'Italia. Ven cerano in quell'anno 940. Non indico l'espoca di classoma contruzione.

^{(1) «} Fu tunta la sorpresa e la giola del maestro che, commosos illa na fla lagrime, gitto lo traccia al collo del discopolo; pot transdosi di tasca l'erologio, e la pendi giunto, gili risposo; prema cesta riccolo sambiécnole. Vanti ami dopo Doniscit pessantava al suoi amici quell'orologio come una reliquia preziosa, oh'egil religiosamente guardavat rata cili oggetti titi cari, «

Da Genova ai 10 aprile dando notizia della rappresentazione del *Pirata* nel *Carlo Felice*, serisse:

« Non avendo coduto la proprietà dello sparito all' lunupresa, fo stampere i pezzi nuovi a metà con l'editore, pagando i poco più della terza parte delle spesse o divi« dendo insieme il guadagno, riserbandomi di poter dedicare
a mio piacere i pezzi, i quali saranno le tre cavatine,
be due seene, il coro e la sinfonia e spero di guadagnoro
« bano ti questo vegozio. Parla con Cottrau se mi potra
fure il piacere di PARVI VENDIEE DELLE COPIE in sua
« bottoga, che manderò a te; se tu credi, offrigli il com« penso d'itoso che si dà per la cendita.

E nella lettora de '10' settembre 1881, spedita da Como:
da meno di cib che pretendo non verro; perchè giù dalla
Somansholda ho imborsato tremila ducati, quindicimila
franchi, o calcolando il resto che si riceverà DALLA VENBUTA DELLO SPALITITO A MOLIT TEATUR, capirà che
riceverò ancora ultri quattromila franchi, ottocento duculi. »

Ed ai 19 settembre 1831: « Il Teatro della Scala mi «
parì a 2400 ducati, la metà della proprietà della sper« tito e 2000 altri ducati quando in caso rappresentassero « la stessa opera in seguito nel teatro di Venecia, appartenendo allo stessa Circilli, impressirio della Scala. Ora

« dalla metà della proprietà, iucontrando, sè ne può rica-« rare almeno altri 800 ducati come succede con l'opera « mia la Somumbula, »

V. Il diritto di rappresentazione nasceva perciò dall'acquisto dello spartito, Bellini chiamava spurii gli spartiti istramentati da altri maestri.

La vita sua fu perturbata da queste illecite azioni. Quasi tutte le sue opere furono istrumentate di nuovo da terze persone.

Alia notizia che la Norma era stata istrumentata abusivamente scrisse al Santocanale in Palermo: « Non mi per« suado come la Presidenza abbia potuto permettere d'acqui-« stare tele spartito spurio dopo quanto successo due anni « or sono per lo spartito della Sonnambula. Io ne aveva « prevenuto il vostro Monteleone; perchè non scrivermi sa-« bito che ha inteso essersi comprata la Norma da codesto « teatro 7 (Lettera 61.) »

Da Como ai 15 luglio 1830 scriveva al Cottrau : « Mio « caro Cottrau, voi o non vuoi capire che la Straniera che ha l'Artaria è ricavata dal mio originale? Come l'abbia « avuta è un mistero; ma sono stato assicurato che io a Bergamo troverò la mia idestica Straniera; intato opprotestato che tutto al più assisterò alle prove, e che non prenderò la penna affatto affatto per aggiustare qualche « crorce, in che s'incorrenble. »

Un teatro, acquistata una volta un' opera, la facova rimanore nel repertorio. Lo stesso Bellini disso imbecille la
Società, cho volte tenere i teatri di Napoli, porchè non gli
usava riguardo e minacolò di non sorivore più per quella
usava riguardo e minacolò di non sorivore più per quella
città e per l'Italia; ma solamento per i teatri francesi:
« questi imbecilli, che danno dei tesori ai cantanti, non
« avranno il piacero di riprodurre le opero, che altri teatri
» hanno il coraggio di ricompossare. Seura la Somandubla
« e i Capuleti e la Norma avrebbero scritturato la Malibran
con tanto danavo? Tali opere le soriesi per altri teatri ed
« essi le hanno acquistate a meno di centro ducatti l'una;
« ebbene in appresso non l'avranno più e che si divertano
« cogli altri maestri. »

È quindi indubbiamente provata la verità che nel passato l'acquisto dello spartito adduceva il diritto di rappresentazione e che la vendita era il giusto esercizio dei diritti di autore.

E nella lettera del 2 aprile 1828: « Tu portati subito da Rubini e consiglialo ad impegnare Barbaja a non ven-« dero il *Pirata*, perche se egli andrà a Parigi e pel primo « farà la detta opera sarà un trionfo inaudito e così accora « mi farà il piacere di non farmi sacrificare l'opera d'altri. » VI. Le riduzioni degli spartiti erane libere e anzi persion desiderate dagli stessi compositori. Il Plorimo preparava le riduzioni delle musiche del Bellini, l'amico suo prediletto. Palche si legge nella lettera dei 28 agosto 1826. e liberero con piacore lo copie del Poulpourrà del Pisso, che no farò presente a tante belle signore brave e di favingide distinto. »

Alcuna volta il Bellini commise al Florimo di rifare l'istrumentazione di alcuni pezzi. Da Pateaux ai 4 febbraio 1834
gli serisse - Desidero ardeotmente che la Bostrice la dia.

« la Malibran... Fammi il piacero se si riprodurra, prenditi
« la strotta nel finale e dopo la piecola gabaietta della donna
t-trovarai un mokivo: Ile simpio, all'impetente Ira vostra
« ri abbandono, eco. Ora fammi il piacero d'istrumentare
um'altra volta a questa maniera: i violini primi mettili
« nell'ottava media, invece che ora sono uell'ottava alta e
prosegni così in guisa di come istrumentopesti un crescoute;
« potrai incominciare auche unisone ai violini con l'oboe o
« clarinotti.)»

VII. Tanto è vero in altri tormini che la proprietà artistica stava nolla sola ediziono dell'opera ristrettà deutro il solo territorio, nel quale avera avuto luogo la prima vappresentazione, che lo stosso muestro, quando avera venduta la edizione della sua mueste in uno Stato, avera licenza di veuderla in un altro, e si dolevano solamento delle Dogano, che facerano nazare soverniba imposta

Da Milano Bellini spedi al Florimo lo spartito il *Pirata*; ma scrisse: « Non so come mandarti il resto della musica; « tutti si spaventano per lo dogano. (*Lettera* ?) »

Da Genova spedi al Cottan la grande scena della Jiunta, che aveva venduta all'Impresario: « tutto ciò in situnzio e l'originale ritirale tu per non comprometere il mio manno con questo ciditore. (Lett. 24.) » E nella lettera da Parigi del 30 novembre 1834, il genio catanose seriese allo trattando con questo ciditore (tett. 24.) a la considera del mio e l'attenda del mio e l'attenda del mio e l'attenda delle mio con qualche editore per la myoricida di elizione delle mio

« due opere nuove che dovrò scrivere in Napoli, proprietà « per la sola Francia ed Inghilterra, » perchè in questi paesi vi erano leggi migliori e maggiori che i nostri immortali invidiavano e celebravano. Nel dare notizia al Florimo del contratto, che avrebbe stipulato con l'Opéra Comione: « L'Impresa pagherà 1200 franchi ed io godrò di tutti i di-« ritti di autore, che la legge prescrive; col patto che se « l'opera avrà incontro tale da far sperare grandi risorse ai « direttori, questi sono nel potere di rifermare lo stesso « contratto per altre due opere, ed io non potrò esigere niù « della paga che mi dànno per la prima, ora mio caro Flo-« rimo, poteva fare un contratto migliore? Tu sai che il « Pré aux cleres di Hérold (gran successo) ha prodotto « quasi 40 mila franchi e produrrà ancora? Sai che il Lestock « di Auber (medicere successo) gli produrrà per lo meno « 30,000 franchi e che la sola partizione l'ha venduta per « 18,000 a Mr. Troupenas? » (Lett. 72.)

Ed ai 10 ottobre '« se poi l'Italia non vorrà pagarmi « un prozzo conveniente, allora, poichè guadagno più in Prarigi con i soli diritti di autore, ci resterè e scriverò opero « che, dopo finite, gl'impresari mi pagheramo come vorrò. » **Lettera 77.0

E pensava di porre le suo musiche sotto la protezione della logislazione francese, talche scrivora: « So iu Napoli « non combino (non dirlo a nessuno) pouso di metrero i francese tutte lo mie opere per profittare dei diritti d'au- toro di tutta la Francia ovo le daranno fuorello in Parigi, « ove all'Opéra Comique sono probibte le traduzioni: ma forse all'Opéra potrei dare La Norma. »

Pertanto i direttori dei teatri francosi che scritturavano i maestri italiani obbligandoli a scrivere opere originali, lasciavano ai medesimi potestà di rifondere, accomodare l'opera o le opere, che scrivevano in francese, per readerle italiane, perchè Bollini stimava coi Florimo, e quei due no sapevano: « che sono inservibili le musicho francesi pei cantanti italiani. La Straniera era rappresentata la prima volta in Milano la sera dei 14 febbraio 1829, e dopo diciassette mesi già se ne era fatta una partitura apocrifa.

Questa lettera dà novella prova che la stampa della partitura dava il modo allo spaccio.

Ai 22 maggio 1832, da Firenze seriveva al Ricordi:
« che la Polizia di Napoli e di Palermo era informata del« l'alterazione della Sonnambula. » (Lett. 54.)

Da Venezia al 17 febbraio 1837, scriveva al signor Filippo Santecanale dolendosi di questa alterazione: e sperava
soltanto nella Polizia per la mancanza di alcun diritto. « Voi
« mi dite che si sta lavorando su la mia Norma, e da chi
» hanno avuto lo spartito? Io ne sono il, possessore, e tut« t'altri non l'hanno potuto dare che streumentato da
« qualcine lumnosinore. » (Lettere 37), Per la mancanza
di una logge assicuratrice dei diritti di autore, suggeriva
di ottenere l'ainto della Polizia. Ma per quale fine? « Per
è far mettere nel cartello di aecios: Nonna canto del.
« M. Bellint, strumentata da un catale. Voglio sperare che
« nel mio paeso non mi sarà negata tanta giustizia! » (Letlera 61).

V.H. Se vi fosse stata una leggo, che vietava la rappresentazione. Bellini avrebbe fatto valere la sua ragione.

Da Parigi ai 14 gingno 1834, tuttora dolente dell'altoraziono dollo suo musiche, scrivera al medesimo amico Santoranale: « Sapete che molti editori d'Italia hanno patto « Strenkentare moltre della collega del messeri dei come accome per la Norma, che Palermo e Napoli hanno « comprata non da esta suo parigi al porte continui di franzi, pressentado la marca del pago de controle del marca vena del composa di Napoli l'impresario Lanari, pressentando la marca vena parezione. Quindi io ho pensona del marca vena del composa del rivero a tutte le impresa d'Italia e d'Alemagna. « offrendo un convenio per le due parti gioverole, ed è che io mi obbligherei di dare una corra di tutte le opere che comporto per teatri d'Italia da 1835 in poi sino al 1838

« pel prezzo di 500 franchi. Così Palermo avrebbe a sì « POCO PREZZO le mie partizioni genuine. » (Lett. 68.) Il progetto non fu accolto, e da quel tempo in poi le sue musiche caddaro nell'use comune.

Stanco delle altre ruberie patite, quaranta giorni dopo scrivera: « che non potendo e non volendo più soffrire in-« quietudini per la propriolà calcolava sopra la sola edizione. » Il Paritani furono l'ultima opera dell'immortale cataneso.

11 Bellini nella penultima lettera scritta all'amico-suo diletto, il Florimo, svolò il sospetto sopra l'autore di un nuovo danno da lui patito. « Pei Puritani abbiamo scoperto che « forse quel masestro Pugni, al quale per carità feci copiara « e per Napoli e per altre parti le spartito, l'abbia dato a « Milano; egli dice però che solamente quattro pezzi ne ha « inviati, dopo averti strumentati sopra la riduzione stam-« pata... Bta accorto e SE CE L'HANNO FATTA, PARIENZA; « vuoi dire che il mondo è sì cuttivo che sì è obbligati di » non far vid del bone a persona per non vedersi così mal

« ricompensati. » (Lettera 101.)

IX. Per le cose innanzi discorse è manifesto che gli spartiti ed i libretti cadevano nel dominio pubblico fino dall' istanto che erano divulgati con le rappresentazioni.

Il maggior numero delle opere ando negletto e più non sono chiamate all'anore della rappresentazione, perchè non asrebbero più adatte al favore del publico. Le opere, che sopravvissero al tempo, tra le quali il Guglielmo Tell, il Barbiere, la Cenerentola, l'Otello, l'Elisir d'Amore, la Leuca, la Favorita, la Leucasia Borjui, i Paritani, la Sonambula, la Norma, fanno ancora la dell'ina de 'teatri, che hanno le partiture di queste opere, possono soltanto e con giustizia ritrarre il vantaggio economico, che arreca il ne-leggio delle carte.

Il diritto dell'uso comune è documentato dal fatto stesso che gli spartiti in partitura erano e sone annunziati in moltissimi cataloghi di editori, i cui negozi o furono chiusi, ovvero sono tuttora aperti. E queste opere dei nostri maggiori, che rimangono testimonianza di quel che poteva l'ingegno nostro, servono tuttora di sprone alle giovani menti.

VIII. Lè maggiori ragioni dei diritti dell'ingegno dovettero aspettare nuovi tempi e nuovi gusti, nuove forme di

governo e novella legislazione teatrale.

L'Austria e la Sardegna ai 25 giugno 1840 fermarono una convenzione, che all'articolo 2º comprese nella proprieta letteraria il divicto di Pubblicarre e Ruproniere le opere teatrall. Rechiamo il testo della stipulazione. Le opere teatrali. Rechiamo di testo della stipulazione. Le opere teatrali sono ciucodio proprietà dei loro autori e sono perciò in quanto al pubblicarde e riprodurte comprese nelle disposizioni dell'articolo primo.

Le opere tentrali non possono essere rappresentate che DI CONSENTIMENTO DELL'AUTORE E DEGLI AVENTI CAUSA sensa pragjudicio dei repolamenti stabiliti o da stabilirsi nell'uno o nell'altro Stato per la pubblica rappresentazione di dette opere.

I Governi di Roma, di Modena, di Lucca, di Parma e di Toscana accelsero questa convenzione ai 15 gennio ed ai 20 febbraio 1841: il Regno di Napoli si tenne estranco a questo patto, talchò ogni opera teatrale pubblicata fuori lo Stato poteva essore liberamente stampata e rappresentata, salvo il placito della censura.

Il danno, che il Governo Borbonico recava alla proprietà lotteraria ed artistica fu disvelato in una splendida monografia da P. S. Manoini, e fu grandomento lamentato nei congressi letterari prima del 1848.

IX. La Sardegna fu il primo Stato italiano, che nel 1843 strinse una convenzione letteraria con la Francia. Nel-Particolo secondo fu scritto: « la traduzione fatta in uno « dei due Stati di un opera pubblicata nell'altro Stato è « assimilata alla sua riproduzione, purchè l'autore abbia « anunuziato al pubblico che intende tradurla egli stesso « che la sua traduzione sia stata pubblicata nel lasso di

« un anno a decorrere dalla pubblicazione del testo ori- « ginale. »

Qui torna inutile seguire il corso della storia del teatro lirico in Italia. Giuseppe Verdi sulle tombe degli scrittori ricordati e dopo l'esaurimento artistico della mente di G. .. Rossini rimase il Titano dell'arte italiana. Il presente ne rattrista, perche i maestri giovani non seppero rimanero nella via vecchia e non sanno in quale via nuova mettersi e non nascono più nella apatria nostra i covi bianchi, cossia, i maestri, che, al dire di Bellini, non sono colpiti dalla malattia epidemica dei fiaschi. (Lett. 77) e I compositori qui come in Italia sono come i corri bianchi ». Nemmeno si può dire che si sia compituto il grande vaticinio di G. Garibaldi:

La terra de' suoni, de' fiori, de' carmi Ritorni qual era la terra dell'armi.

perchè gli allori di Marte nos più verdoggiarono sulle zolle italiche dope che finirono le magnanime prove della nazionale risurrezione, e l'Europa vive in juna panra armata, paurosa della gnorra, inetta a corcare una soluzione delle offece collo dissitti tra gli Stati.

CAPO IV.

L'unificazione legislativa.

I. Nel Piemonte, asilo dei profughi italiani e saldo rifugio della idea nazionale, molti egregi scrittori dissortarona sopra la necessità di una novella legislazione atta a garentiro i diritti dell'ingegno; ma più gravi cure di Stato s'imposero a quei legislatori.

Gl'insegnamenti di Francesco Forrara, negatore della proprietà letteraria, accesero uno stadio ferventissimo sopra l'argomento della così detta proprietà artistica. La causa sorta tra Alessandro Manzoni e il Le Momier, che avera stampato i Promessi Sposi senza il permesso dell'autore, trasse gli avvocati delle due parti a studiare di unovotaragione filosofica della così detta proprietà letteraria. Non appena la unifezzione nazionale si affermò in Napoli per virtà di uomini straordinari e di tempi grandiosi con la formola dei plebisciti, il bisogno della unità nel diritto itapliano comandò al Governo di estendere alle provincie navincie italiano, o le convenzioni internazionali, che il Piemonte aveva accettate e stipulato con altre genti.

Questa unificazione fu l'obbietto del Decreto del Luogotenente Generale del Re, pubblicato ai 17 febbraio 1861 in Napoli. Questo Decreto legislativo provvide secondo lo norme del divitto pubblico solamonto per l'avvenire, tanto che fix accordato il termine di più mesi agli stampatori per vendore le opere straniere, che avevano edito senza il consenso degli autori (Rosmiti, vol. II, p. 251), Il Decreto dei 21 aprile 1862 pubblicò i Decreti e le Convenzioni internazionali per la reciproca garanzia della proprietà letteraria ed artistica. Così le Patenti dei 28 febbraio 1825, e le Convenzioni picmontesi con l'Austria o con la Francia divontarono il unevo dittito pubblico dell'Italia risorta. Roma e Venezia rimasero per alcun tempo fuori quest opera di unificazione giuridica.

Il conte Pepoli, ministro di agricoltura e commercio, ai 18 novembre 1862 presentò al Senato un progetto di legge, che riproposto dal Manno, per il trasferimento della capitale a Firenze, diventò la legge dei 2 aprilo 1865 modificata di poi dall'atta legge dei 25 giugno 1863.

- If. Al primo annunzio del nuovo disegno di leggo e fino alla vigilia della sua pubblicazione editori ed impresari, remoti congiunti di compositori dofunti, e mestatori di egni risma e di egni conio si fecero a stipulare contratti nulli, infondati, con l'Rilecita sueranza di accuisto di privileta.
- I Decreti dei 29 luglio, 19 ottobre e 31 ottobre 1865, pubblicarono i Regolamenti per la escenzione della legge, 11 Decreto dei 14 febrinai 1847 approvò il Regolamento genrale. La legge 30 giugno 1867 esteso allo provincie venete e mantovano quella del 1866, il regio Decreto 13 novembre 1870 la estese allo novvincio romane.

II. La nuova legge contenno un unovissimo sistema di ragioni e di condizioni. Chi ne voglia ben comprendere i principii dove studiare la larga e dotta relaziono di Antonio Scialoia, fatta al Senato del Rogno. Io trascriverò gli ariolice, coli, che occorrono allo esame dello controvarsie da risolivere, e seguirò l'ordine di dare significato più certo a ciascun articolo della legge, trascrivendo i brani della medesima relazione, i quali esponezono la ragione della legge.

Il Senato, decisa la questione fondamentale: « se sia e giusto e conforme alla natura stessa della materia che la « legge gareutisca all' autore il diritto esclusivo di pubbli- « care un' opera dell'ingegno e di riprodurne le copie depe averla pubblicata » sanziono il diritto nell'articol 2), che reca: « gli autori delle opere dell' ingegno hanno il diritto « esclusico di pubblicare, e quello di riprodurbe e di spac- « ciarra le rimodurioni.

« 2.º Sono assimilate alla pubblicazione riservota all'aufore: La Rappresentazione o L'esecutione di Un'opeila « o di una composizione adatta a pubblico spetacolo inteedita e non mai rappresentazia o esequita in pubblico. 3.º Sono assimilate alla rirroduzione riservata all'au-

« tere di un'opera la ripetizione della rappresentazione o « dell' esecuzione per intiero o in parte di un' opera, o di « una compositione adatta a pubblico spetacolo e giù rap-« presentata o eseguita in pubblico sopra manoscritto...

4.º Nel diritto esclusivo dello spaccio di un'opera si com-« prende anche il diritto d' impedire nel Regno lo spaccio « delle ripoduzioni fatte all' estero senza il permesso del-« l'autore.

Questi articolì precisano quali siono i diritti di autore: la pubblicazione, la riproduzione e la traduzione. Il legislatore precisò il momento, nel quale incomincia la proprietà ossia, dal momento, che l'autore destina l'opera sua alla mubblicità.

La escuzione e la rappresentacione di uno spartito sono assimilate alla pubblicità. Lo Scialoia così si ceprime: Per « noi il rappresentare un opera drammatica o l'oseguire una « composizione musicale, coreografica o d'altra specie atta a « materia di spettacolo, è lo stesso che riprodurla ». Il legislatoro italiano conseguente a sè stesso vieb la ripotizione della ramuresentazione nei interpo o la nurle.

La legge proibi pure la riduzione por diversi istrumenti per queste ragioni. « Nelle opere musicali ognuno sa che « I invenzione sta nel motivo o in una serie di motivi che « possono rendersi con una o più frasi musicali, sieno destinate al canto, siono destinate ad essere espresse ol suono « di un determinato strumento. Questi motivi e queste frasi « possono essere variamente svolti o strumentati. Riduro « quella stessa musica, cioò quel medesimi motivi cogli originali svolgimenti loro, per diversi strumenti à cosa in eni

« non eutra la vera invenzione artistica ».

6º Lo scrittore di un libretto o di un componimento qualunque posto in musica, non può disporre del diritto di riprodurre o spacciare la musica; ma il compositore dell'opera musicale può farta riprodurre e spacciave congiuntamente alle purole a cui la musica è applicada. (Lo scrittore in tal caso ha il diritto di ottenere il compenso della parte che di sventa.

8.º L'esercizio del diritto di autore sulla riproduzione e lo spaccio di un'opera comincia dalla prima pubblicazione di questa e dura tatta la vita dell' autore e 40 anni dopo la sua morte, occero 30 anni a seconda dell' articolo semente.

« 9.º L'esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è
« esclusivo per l'autore durante lu sua vita. Se l'autore
cessa di vicere prima che dalla pubblicazione dell'opera
« stessa siemo decorsi anni 40, lo stesso diritto esclusivo
« continua ne' suoi eredi o aventi causa sian à compinento
« di tale termine. Scorso questo primo periodo nell'uno o
« nell'altro dei modi immusi indicati, ne comincia un se« combo di quarant'anni, durante il quale l'opera può es« sere riproduta e spacciata sensa speciale consentimento
« di colui, al quale il diritto di autore appartiene, sotto la
« condizione di pagargli il prenio del cisque per cento sul
« prezzo lordo che dev essere indicato sopra ciascem esemvlare e dichievato nel modo che savi detto appresso.»

13.º Un'opera drammatica o una composizione musicale adatta a pubblico spettacolo dopo la sua pubblicazione completa fatta con la stampa, può essere rappresentata anche senza speciale consentimento dell'autore o di odui, al anale è passato il suo diritto, purchè coloro, che vogliono rappresentarla gli paghino un premio corrispondente ad una quota parte nel prodotto tordo dello spettacolo.

In difetto di quiesti accordi, questo premio sarà al dieci per cento, se l'operar rappresentata o la composizione musicale eseguita occupa l'inlavo spettacolo: nel caso contrario sorà di una parte proportionale a quella che l'opera o la composizione occupam nello svettacolo...

Il diritto di rappresentazione ha la durata del diritto di autore sull'opera mibblicata.

Ma se l'opera fu rappresentata anche prima di essere pubblicata il diritto di rappresentazione durerà tanto di meno quanto fu il tempo interceduto tra la prima rappresentazione e la successiva pubblicazione dell'opera.

Sono degni di stima i principii di rugione, che consigliarono questo secondo periodo, in cui ò data facoltà di rappresentaro l'opera col pagamento di un premio « Questa Li« conza subordinata al pagamento di un premio deve di neconsità risecire nullo agli antori modesimi. Motte volto debono le compagnie astenersi dal rappresentare opere nuove
« per la difficoltà di mottersi in relazione con l'autore. Sicebla facilità di poter rappresentare motianto un corto prezzo
« l'opera, che si crede più acconcia allo spettacolo che vuoi
darsi in una corta occasione od in un dato luogo è favorevole agl'interessi degli scrittori drammatici. Con la protezione alla chasse la legge provvide al rispetto dovuto
« alle esigenze dell'univorsale.

« alle esigenze dell'univorsale.

« Ed in vero quando si riserva all'autore la riproduzione
« di un' opera stampata, ciascuno può non pertanto procacciarseno una copia, senz'altro inconveniento che quello di
« pagarla un poco più cara. Ma non può oguman assistere
« allo spottacolo di un dramma, se questo uon può roppere sentarsi dappertutto; ed difficile assi che si possa, mas« simo in luoghi di secondaria importanza, se deesi volta
« per velta domandare il pormesso dell'autoro ». Rispetto
alle opero musicali si stimò utilissimo che gli spartiti delle

opere più rinomate entrino nel libero commercio a vantaggio di tutti i cultori della scienza musicale.

L'articolo 15 riconobbe il diritto di alienare e trasmettere i diritti di autore in tutti i modi consentiti dalle leggi. Per conoscent alli persone bisogna e asminare o la volonti dell'autore legalmente manifestata, sia per atti it ultima volontà, ovvero il disposto delle leggi, che regolano le successioni.

IV. La mora legge ha posto fine a tutte le questioni, che la condizione speciale o di favore fatta alla vedora dalla legge franceso faceva sorgee. In Fraucia il Docreto 1810 apponeva la clausola se le concenzioni matrimoniali ne dumo a lei ul diritto. Quosta clausola fu totta con la legge appile 1854. Ma per lo innazzi unanimemente si riconoscova, como per la legge napoletana, che la società coniugade dovesse esser regolata dai sistema della comunione di bent.

V. Bisogna avvertire che i diritti di autore non si trasferiscone nel modo, con cui si trasmetto la proprietà di una cosa mobile, ma bensi nel modo particolare, con cui le leggi regolano la cessione dei diritti. In questa materia non torna possibile l'applicazione della regola dei mobili « il possesso « vale il tidolo. » Con la consegna ed il dono di uno spartito non si fece mai cessione di diritti. L'autore che disponeva di molte copie, le donava senza far sorgere diritto aleuno esclusivo.

VI. Il Capo III della legge fermò il modo di accertare la pubblicazione di un'opera e i diritti di autore.

Art. 20. Chiunque intenda valersi dei diritti garantili da questa legge, dece presentare al Prefeto della Provincia un munero di esemplari non eccediate quello di tre dell'opera, che pubblica, orrero egual numero di copie fatte con la fotografia o con altro processo qualunque atto a certificare la identità dell'opera e dere unirvi una dichiarazione, in cui, faccado menzione precisa dell'opera e dell'anno nel quale è stampata, esposta o altrimenti pubblicata, esprima la velontà di riservare i diritti che gli competono come autore o editore.

Art. 21. Nella dichiurazione concernente opere o composioni musicali atte alla reppresentazione, sarà esplicitamente detto se furono o se non furono reppresentate prima della pubblicazione e nel caso affermativo surà con precisione indicato l'amme ed il luogo in cui ne fu fatta la prima rappresentazione.

Ho innanzi accennato che il legislatore nel regolare la durata dei diritti volle contemperare le ragioni degli autori con quelli della società, ed esposi il diritto preesistente. Le Patenti del 28 febbraio 1826 accordavano un privilegio per quindici anni. Il Decreto napoletano del 5 febbraio 1828 tutelava i diritti di autore per tutta la vita di questo e per trentum anni dopo la sua morte, nonche per tutta la vita della vedova quando il regime matrimoniale fosse quello della comunione dei beni. L'Editto Pontificio del 25 novembre 1826 garantiva la proprietà vitalizia agli autori e la trasferiva agli eredi per altri dodici anni. Il Senato aveva preferito di fissare la durata in un termine corto, non aleatorio. Nella Camera dei Deputati Cesare Cantù Iamentò che i diritti di autore non fossero almeno garantiti per la vita di questo. specialmente por la questione morale, perchè uno poteva aver stampato in gioventò un libro, del quale poi si fosse pentito e non ora giusto togliere all'autore il diritto di sopprimere od emendare l'opera sua. Per queste considerazioni accolte, la durata rimase aleatoria e subordinata, (1)

Art. 25, La dichiarazione ed il deposito debbono farsi al più tardi dentro il mese di giugno per le opere e per i volumi pubblicati sino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente.

⁽¹⁾ Cauth disse; « resta la questione mornie. Uno può avece stampato nella sua prima gioventia un libro del quale si parente può aver lodato il Duca di Modena; può aver canatto l'imperatore d'Austria; escentio un aitro Rie, o perché volte torgiti la posibilità di poter egli siesso sopprimere il suo lavoro, oppure emendario finche egli el vivo? «

La dichiarazione ed il deposito tardini saranno egualmente efficaci eccetto di caso in cui nel tempo scorso fra il 30 giugno suddetto ed il tempo, in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito altri abbia riprodotto l'opera o incettate all'estre copie per ispacciarle.

Art. 20, In difetto di dichiarazione e di deposito nel corso dei primi dieci anni dopo la pubblicazione di un'opera intendesi definiticamente abbandonato ogni diritto di autore.

L'autore acquista il diritto della proprietà dell'opera appena l'ha prodotta. Però il legislatore doveva apporre condizioni legali o formaliti, alle quali sono subordinati il riconoscimento e la tutela del diritto, potendovi essere molti autori, i quali non intendano d'invocare i diritti di autore.

VII. La legge non disse nulla per le composizioni musicali destinate ad ossere rappresentate e non pubblicate. L'articolo I del Decreto 29 luglio 1865 dichiarò che trattandosi di opere rappresentate e non pubblicate invoce del deposito bastasse il hollo apposto all'originale. L'articolo 2 del Regolamento del 1867 preserisse che per le composizioni da rappresentarsi bastasse presontare l'opera originale da restiturisi dono l'apposizioni del visto.

Art. 28. Colni, che vuole giorarsi della facoltà conorduta nel socialo paragrafo dell' articolo 9 dece presentare al Prejetto una dichiavazione seritta, nella quele indichi distintamente il nome ed il suo domicilio. l'opera, che vuol riprodurre, e il mono della riprodurione, il unuero degli esemplari ed il prezzo, che surà da lui segnado sopra ciascano di essi, aggiungundori la esplicita offerta di pragarne il premio nella somma del vuotesimo del montare del prezzo moltiplicato pel nunero degli esemplari a colui o a coloro, che provina arerri diritto. Queste dichiarazioni devono essere inseribe almeno otto rolte alla distanza di 15 gorni l'una dall'oltra, ccc.

VIII. Il Copo V, nelle « disposizioni generali e provvedimini transitori » cou l'articolo 39 reca: « La presente « logge è applicabile agli autori di opere pubblicate in puese « estero, col quale non siano o cessino di aver vigoro spe« ciali trattati, purche presso di esso sieno leggi che rico-« noscano a pro degli autori diritti più o meno estesi e che « queste leggi saranno applicate nel Regno d'Italia. »

Il legislatore fissando un termine considerò che quando un autore o chi acquista i suoi diritti il lascia trascorrere sezuz fare gli atti, dai quali dipendono la tutela, si presume che abbia rinunziato al diritto. L'articolo 25 nella seconda parte sanziono una ceccione ragionevole, conforme ai veri principii di equità. L'autore dovrebbe imputare a sè la concorreura, che altri può essero in grado di fargli: mas se decorse il semestre e nessumo si approfittò della libertà conceduta, la legge volle dar luogo al pentimento, dichiarando operativa di offetto la tardivia dichiarutiva

Questo medesimo articolo sanziona il sistema, che la scuola chiama della reciprocità legislativa.

Sono del pari degni di considerazione lo sauzioni contenute nello articolo 40, « Sei li giorno in cui la presente legge « va in vigore i diritti di autore sopra una sua opera i di« ritti di autore riconosciuti da leggi precedenti sono estinti « in ciascuna delle provincie dello Stato, ninno potrà farli « ricicere invocando la nuova legge».

« Ma se questi diritti esistono aucora in tutto lo Stato o « in alcune provincie, l'autore, purche non li abbia alienati, o overo i suoi rappresentanti per successione legittima o te- « stamentaria che li posseggono, sono ammessi ad invocare

« stamentaria che il posseggono, sono ammessi ad invocate « l'applicaziono di questa nuova legge estondendone l'offetto « a tutto il Regno pol tempo che resta, sottraendo rispetti-« vamente da termini da essi indicati quello che è già scorso

vamente da' termini da essi indicati quello che e gra scor
 dalla prima pubblicazione dell'opera.

« Se l'alienazione dell' esercizio dei diritti di autore av-« venuta prima che la presente legge entri in esccuzione fu « fatta per un tempo determinato e se giunto il termine

« da essa prestabilito, non è ancora conosciuta la durata « di quei diritti misurati secondo le norme proposto in

« questo articolo, l'autore o chi lo rappresenta, rientra pel « rimanente tempo nell'esercizio dei suoi diritti.

manente tempo nen coorciato con cuci curi

« Ne godrà invece l'acquisitore, se l'alienazione dei di-« ritti di autore a suo vantaggio fu fatta per tempo non « definito o con espressa clausola che debba a lui giovare « qualunque eventuale prolungamento o ampliazione dei di-« ritti di autore.

« I beneficti, di cui è fatta menzione in questo articolo, non « sono conceduti se non a coloro, che nel termine perentorio « di tre mesì dal giorno, in cui va in escenzione la presente « legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare « nelle forme presentte dall' articolo 20 per le opere di « prima pubblicazione. »

Ben si comprendono i motivi di queste sauxioni. È assionna di diritto che la legge non debba ne possa avere effetto retroattivo, e perciò i diritti estinti nen possono rinascere. Diversi erano i diritti creati sotto l'impero delle leggi precedenti, e questi diritti sono in potero di terzi, i quali li acquistarono rarissimo volte per donazione, spesso senza prezzo alcuno (1) e quasi sempre per un prezzo modesto. Per queste considerazioni non sarrebbe stato giusto che il valore intrinseco delle opero fosse aumentato o scenato per effetto di mutata legge, nè che la durata ne fosse accressiuta con dotrimento i del diritto comune a tutti.

Il legislatore stimò giustizia di consentire che potessero essere invocati questi diritti, ricorrendo talune condizioni ed esservando determinate formalità.

IX. L'applicazione dell'articolo 40 produsse gravi dubbii. L'omissione della dichiarazione proposta dall'articolo, portava con sè la perdita del solo vantaggio dei termini più lunghi conceduti dalla nuova legge, ovvero la perdita dei diritti, che già si avevano? La dichiarazione fatta non adduceva la estensione di tali diritti in tutto lo Stato a pregiudizio di qualunque altro?

Nulla essendosi stabilito per le riproduzioni fatte nelle altre provincie di opere pubblicate nel Regno delle Due Sidile era rimasta lecita nelle prime la riproduzione delle opere di autori appartenenti alla seconda, o per conseguenza si potevano impunemente spacciare e riprodurre opere di autori appartenenti a tali provincio.

Sorsero ripetuti reclami per addimandare novelli provvedimenti legislativi. Furono proposti disegni di legge, che esaminarono tali difficoltà; ma non le decisero.

⁽¹⁾ Bellini ai 14 luglio 1828 sericeva: « In Milano vi sono un « venti maestri compositori, parte usciti dal Collegio di quenta città, che officono continuamente spartiti per nulla all'Impresa di « Milano, ed a quolle di città I non sai che fra questi d'a Ricele, il quale, poveretto, ha del merito e non trova impresaro del control con una sua opera per nulla, aggiungendo che il Riesek si paga « Il libretica? »

PARTE SECONDA

CAPO 1.

La decadenza e il monopolio.

I. Pra tanto mutamento di disposizioni legislative si agitamo stranissime pretese o si accesero maisane cupidigie. La più strana delle pretese e la più riproverole delle cupidigie furono quelle di alcuni editori, i quali, affrettandosi a fare la dichiarazione ed il deposito ordinati dallo articolo della legge ambirono procacciarsi nuovissimi diritti di autore o di suscitare vane speramze sopra opere già da lungo tempo cadute nol dominio pubblico.

È questi editori, per fare cosa spiccia, fatta la dichiarazione di Il deposito, pensarono di preferire la giustizia penalo alla civile, quereiando per reato di contraffazione, come se potessero ignorare o fingere d'ignorare che la inserzione nella Gozzetta Ufficiale e il certificato ottonato dall'autorità non sono titoli di proprietà, e che il deposito di edizioni vecchie o nuove non assolve dal dovere di provare la esistenza dei divitti di autore secondo le legri antiche e le nuove.

I signori Ricordi, Lucca, Fabbricatore e Cottrau irruppero nelle aule dei Tribunali, teutando di ottenere dichiarazioni di diritti da nessano prima pensati, e che avrebbero offeso le ragioni della nazione, fatte ancora più tristi dalla presente condizione dell'arte musicale.

II. L'Italia nuova ha ricondotto nelle sue terre le spoglie mortali dei suoi grandi maestri. Dopo quarant anni che le ceneri di Vinecazo Bellini giacevano in terre aspitale, ai 22 settembre 1876 ottennero la traslazione in Catania. Quel municipio seppe anuunziare al mondo che Bellini dormiva sulla terra che l'aceva cedulo nascere (1).

Le spoglie di Rossini furono deposte in Santa Croce. Il Municipio di Bergamo nell'aprile 1874, rivandice il cranio del Donizatti, che il dottor Carchen aveva tratingato quando era stata esseguita l'autopsis del cadavere (2). Col ritorno di due feretri, parve che l'Italia avesse celebrati i funerali della gioria avita e che dire si potosse con Dante:

> Silenzio pose a quella dolce lira E fece quietar le antiche corde Che la destra del ciclo allenta e tira. (P. xv).

III. Io noa voglio motteggiare sulla musica del presente e su quella dell'arreinte; io noa fui mai studioso dell'arte dei canti ma non so darmi pace del sonno, in cui è immerso l'ingegno italiano. Ripeto le doglianze di Gioschino Rossini sopra l'indirizzo della musica d'armantica fatte dopo ch'egli cossò di scrivere per il Teatro. Rossini si doleva che i meserir trascurano la melodia, per mode che il canto diventò declamatorio, abbajato e stonato, e che ponendo ogni studio nell'istrumentaro abbian fatto che is ccierza caprovolga Tarte, che il lavror della mente stordisca gli ovecchi ed agri-

ghiacci il cuore, che in un diluvio di note si soppellisca la vece o ai softochi la sansibitità. E ricordero (I) il brindisi di Flotow al Janchetto di Torino: « bevo alla salute dell'I-« talia, ch'è stata la patrik della melodia e sarà il suo ul-«timo rifucio » (2).

IV. Del danno e della vergogna, che dura, fu cagione non ultima la cessazione della concorrenza nell'arte merce la rapida formazione di un gelido monopolio.

La concorrenza è l'emulazione dei produttori, e lo stimolo gagliardo, che desta la solerzia, accende l'ingegno aumenta i progressi ed i perfezionamenti. Senza l'emulazione le nazioni più non agitano la ruota della fortuna, divantano come la acque del ruoscollo, che si ristagnano e diventano putride. Tolta la libera concorrenza rimangono la spegliazione e l'arbitrio, scrive Gerolamo Boccardo, che producono la frode commerciale. Di pari passo col difetto di qualunque originalità si formò l'accentramento del negozio musicale. Il l'abritato del nelle mani del Coltrata, questi feco la sua dedizione al Riccordi, il Riccordi comprò la Lucca, ed il Riccordi, esclusi dal mercato i suoi competitori, tentò di essere il donno e l'arbitro dell'attività nazionale. Il Riccordi mutato nella Ditta Commerciale impose gli spartiti e gli artisti, centò del casere con la solori, e la fortuna sonne somo i teatri le sue sim-

⁽l) Manifesto del Sindaco di Catania.

⁽²⁾ Op. Notizie e documenti, VIII.

⁽¹⁾ Zanotani, Doe, St. Lettera di G. Rossini al cav. Luigi Crisitoforo Ferracci: conziene lavorare sulle corde di mezzo, sfinicabisi ricesa sempre intonati; aulle corde estreme quanto si guadagna di forza tanto si perde di grazia o per abuso si da in parasiisi di gola, raccomandandosi poi per ripigo ai canto desimusto, ciolo abbujato e stonato. Allora nasco la necessità di dar corpo all'istrumentatura per coprire gli cecessi dello voto di discapito del bel colorito musicale. Così si pratica adesso e si farà peggio dopo di me. La testa la vinorai sul conce, la solenza prenderà l'arta e ravessico e sotto un diluvio di note quello che si dice instrumentale, sarà la sepoltura della vosi e del sentimento. Così non sia.

⁽²⁾ Filippi, Musica e musicisti.

patie. Il mercato minacciava di chiudersi nella bottega Ricordi.

V. In altro tempo non si vedevano esaltaziohi, non si udivan gli strepiti di applausi apparecchiati prima di udire la nusica o il dramma, nè l'onore della scena era dato trenta o quaranta volte in una sera a compositori, la eni gloria tramonta prima che spunti sul cielo dell'art.

VI. Le signorio contrario alla libertà hamo breve durata. Milano, che ha tanti meriti verso la patria e l'arte musicale, salutò con contentezza le agaliardo iniziativo del signor Edoardo Sozogno. Questi, rinnovando le antiche tradizioni, pensò di rendere popolare lo studio della musica, di rinocendere il genio delle popolazioni, ed ha potuto da poco ricondurre il teatro alle sue nobili origini, perchè promise e metanos apettacoli a buon prozzo, artisti dalle voci fresche e dal canto corretto, una varietà straordinaria di opero, e procurò la risurrezione di celebrate pagine musicali.

La Ditta Ricordi senti gelosia di questa opera, che prende le propozzioni di un vero servizio nazionale; ed in luogo di accettare il generoso guanto della sada con maggiori servizi per l'arte, si feco simile alla discordia, che l'Ariosto vide

Di citatorie piena e di libelli.

CAPO II.

Guerra di uscieri.

I. Edoardo Sonzogno amunzio la pubblicazione di un forliegio melodrammatico per canto e per pianoforte di opere antiche e moderne, italiane e straniere in dispense di 24 pagine, che sin dal 1883 era stato in parte iniziato sotto il diverso titolo di Musica per tutti, mise i quaderni a vendita in Italia ed all'estero al prezzo di 25 centesimi la dispensa. Tra le prime opero pubblice gli Ugnosti la Sonmandada, il Barbicre di Siriglia, la Lucreia Borgia e la Favorita. Con loaltà degna d'imitazione, ai 30 gingno nel Bollettino della Prefettura, invocò gli articoli 10 e 30 della legge, demunziò il numero di cinquentla esemplari ed il prezzo di lire cinque per ciascuno esemplare, dicendesi obbligato di pogare il premio del ventesimo agli aventi diretti. Sece opi una eguale dichiarazione ne la Somandului.

Il signor Giulio Ekzordi, come socio gevente della Ditta G. Ricordi, e nei nomi del Comune di Pesaro, nonchè del signor avvocato Nicolò Ercole, amministratoro e liquidataria della Ditta G. Cottrau di Napoli, ai 10 agosto 1888 foce botificare uno stranissimo atto di protesta. Si disse proprietario per regolari atti di cessioni e per osservate formalità di legge, si in proprio nome che come succeduto alle ragioni della Ditta Lucca, delle partiture e dei libretti degli Ugonotti di Meyerbeer, della Fravvita di Donizetti, de Partiani e Credierir. della Somandulat di Bellini, del Darr

biere di Siciplia e del Guglichno Tell di Rossini; affermò poi che il Muuicipio di Pesaro come erede testamentario esercitava ragione di proprietà sulle opere del meastro di color che sanno noll'arte delle note; che la Ditta Cottau divide con Ricordi la proprietà dei librotti e delle partiture delle opere Lucrezio Borgia ed Elisir d'amore, dei Puritani; si disse per CESSIONE DELL'AUTORE proprietaria esclusiva del librotte del Barbiere di Sicolita.

H. Il signor Edeardo Sonzogno assunse l'impresa dei teatri Mansoni in Billano o Costanzi in Roma per aprirli nelle due stagioni di autanno e d'inverno, ed annuazio tra le opere da rappresentare al Manzoni: i Puritani, la Sonnombula, l'Elisir d'amore, ed il Barbiere di Siviglia, e per il Costanzi: il Gaglichno Tell, la Lucrazia Borgia e gli Ugonati.

Il Ricordi, lamentandosi che il Sonzogno avesse ridotto i prozzi del Florilogio, lo disse reo di concorrenza slocale; lo accusò di avere altresi minacciato i diritti di proprietà, perchò aveva annunziate le opere sonza chiedere il consenso per la rappresentazione, profesio contro le ristampe, che disse abusive, e contro le future rappresentazioni.

III, Il signor E. Sonzogno con atto dei 16 agosto rispose con cortesja e lealtà allo ingiusto aggressore.

Quanto alla ristampa per canto e pianoforte gli dichiarò: che le opere indicate per le leggi antiche e per la nuova rerano cadute nel pubblico dominio, gli ricordò poi che con lettera dei 25 giugno aveva data notizia alla Ditta Ricordi di avere intrapresa la pubblicazione in fiscioli di una muova traduzione e riduzione per canto e pianoforte dell'opera Giu Egonotti e le offit il premio del ventesimo, dato il case che avesse potuto provave che il diritto di traduzione uno fesse caduto nel dominio pubblico; e che era da far le meraviglie della protesta contro chi avere i columente domandata la proca delle ragioni di proprietà artistica. Rammentò che il Ricordi avera risposto genericomente a queste lettere, e « rimovata « per ogni buon fine e per obbedienza alla legge l'offerta di versare acili aventi diritto quanto possa loro spettare sulla

« esibizione dei loro titoli e nella misura loro competente, e « respinte le insimuacioni malevoli , » zolamenta per deferenza mal conosciuta dichiarò : « at signor diulio Ricordi « in proprio nome e nello attribuiess qualità di rappresentante il Comune di Pesaro e del signor avvocato Nicolò Ercole per la Ditta Cottara di Napoli; che mentre e come « fu sempre disposto à viconoscere le ragioni de seso in detti nomi accampati, sempre quando uscendo una lucona volta « dal campo delle convenzioni e dello affermazioni indeterminate, sieno suffingate da titoli validi e inaccepibili alta « strepua delle leggi al case applicabili, proseguire nella « iniziata riveadicazione del diritto pubblico o suo, o in attesa del giudizio sulla vertenza, INVITA SIN D'ORA IL SIO. « GIULIO Ricordi e suoi rappresentanti a provvedoral del

« Tribunali competenti. »

IV. Ai 28 agosto il signor Giulio Ricordi diè nuovo lavoro all'usciere, replicando. Poteva invece offrire la prova dei diritti di autore e ricordarsi del proverbio: il tempo è modes. Scrisse in carta bollata: « quali codesti titoli sieno e « quali ragioni legali se ne debbano trarre, le Ditto istanti « alla evidenza tra brece dimostireranno al signor Sonzogno « dinanzi al magistrato competente. »

Usò frasi invereconde, dimenticando i versi di Pindaro,

Le fornaie son use A dirsi villania e non le muse.

Iufatti qualificò il procedere del Sonzogno sistema di spogliazione, e gl'impose di chiudere il Teatro Marzoni, di non proseguiro nelle applaudite rappresentazioni della Sonnumbuta, del Eurbiere di Siviglia e dell'Elisir d'amore.

V. Il Ricordi accompagno lo sgarbate proteste con denunzie, perchè con atti del 10 e 28 agosto e con atto del 12 corr. richiese che il Procuratore del Re avesse sollevata pubblica azione per supposta contravvenziono; addimandò che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il Direttere Generale della Pubblica Sicurezza, il Ministero dell'Interno, le Prefetture e le Ouesture di Roma e di Milano avessero sequestrato le partiture, e impedite le rappresentazioni delle opere. Le Autorità ed il Governo non assecondarono le violente richieste del Ricordi, il quale dimenticava che ogni domanda deve essere provata.

VI. Alla fine, ai 24 settembre notificò una lunghissima citazione, nella quale rinnovò le sue stranissime pretese.

Quanto al Florilegio accusò il Sonzogno di aver fatto studio di levare in fama le sue ristampe discreditando le altrui, e di aver assunto la responsabilità di una concorrenza non lecita, alimentata da vanto mendace e da discredito dell'opera altrui, perchè la ristampa era imitazione sorvile di edizioni già egistenti, ed affermò che aveva il diritto di chiedere le cancellazioni delle dichiarazioni fatte a garanzia del diritto dei terzi. Disse uno strano giuoco il ribasso del prezzo dichiarate.

Sdegnato perchè le autorità non si fossero rese istrumento delle desiderate violenze, dichiarò : « che si riservava ogni « ragione ed azione in linea di civile responsabilità ANCHE « PERSONALE verso le autorità di Milano e di Roma, le « quali in onta al mandato espresso dalla legge e in onta « agli enunciati atti di protesta e di diffida tempestivamente « pure ad essa intimati, prima si pjegarono ad accogliere « le illegali dichiarazioni di riserva presentate dal signor « Edoardo Sonzogno; poi permettevano le abusive rappre-« sentazioni, abbenchè a forma di legge le Ditte attrici ne « intimassero con vana insistenza la proibizione. » Abbiamo trascritte le testuali pretese del Ricordi, tanto nuove e spe-

ciose ci parvero. VII. Ma il vicino autunno, malgrado la verbosità della citazione, ridusse la esorbitanza delle richieste, perchè in giudizio non osò proporre la minacciata azione di danni ed interessi per la supposta concorrenza fatta ai suoi commerci per la tiratura delle copie del Florilegio, che aveva supposta maggiore del numero degli esemplari dichiarati; fece le irrilevanti riserve, che dettano gli avvocati delle cause impossibili.

Chiese peraltro che il Tribunale avesse pronunziato sopra le seguenti domande:

« 1.º Essere, quanto al diritto di esecuzione e di rappre-« sentazione, esclusiva proprietà della Ditta G. Ricordi e C. « quale è oggi costituita, le seguenti opero, cioè: Gli Ugo-« notti del M. Menerbeer, La Favorita e Linda di Chu-« mounix del M. Donizetti.

« 2.º Essere parimenti, per la esecuzione e rappresenta-« zione, esclusiva comproprietà del Municipio di Pesaro e « della Ditta G. Ricordi e C., le opere Il Barbiere di Si-« viglia e Guglielmo Tell del M. Rossini.

3.º Essere sempre, ai su espressi identici offetti legali, « esclusiva comproprietà tra le Ditte G. Ricordi e C. di Mi-« lano e T. Cottrau di Napoli le seguenti opere, cioè : Lu-« crezia Borgia ed Elisir d'amore del M. Donizetti : I Pu-« ritani e La Sonnambula del M. Bellini.

« 4.º Essere, agli effetti legali medesimi, proprietà esclu-« siva della Ditta T. Cottrau l'opera di Donizetti, Lucia di « Lammermoor, nonchè il libretto composto da Cesare Ster-« bini per l'opera Il Barbiere di Siviglia del M. Rossini.

« 5.º Essere intempestive, illegali e doversi perciò can-« cellare le appresso dichiarazioni inscritte dal citato Edoardo « Sonzoono nel Bollettino 53 della Prefettura di Milano anno « corrente, ai 14 e 15 per gli Ugonotti e per la Sonnam-« bula e nel successivo Bollettino 65 della Prefettura sud-« detta ai N. 293, 294, 295, 296, 297 per le opere I Puri-« tani, Elisir d'amore, Lucrezia Borgia, Favorita e Lucia « di Lammermoor : nonché nella Gazzetta Ufficiale del Re-« gno, 24 agosto 1888, N. 200, ai N. del Reg. Gen. 28104, « 28105, 28106 per la Lucia di Lammermoor, per la Son-« nambula e per la Favorita : e nel N. 214, 11 sottembre

« 1888 ai N. del Reg. Gen. 28121, 28122, 28123 per il « Barbiere di Siviglia, per l'Elisir d'amore e per i Puri-« tani : ordinandosi in sentenza la comunicazione di tale « dispositivo, sia al Ministero di Agricoltura, Industria e

« Commercio, sia alla Prefettura di Milano, per l'annota-« zione d'uso in margine ai rispettivi elenchi.

« 6.º Essersi conseguentemente reso il citato Edoardo Sou-« ogno responsabile di violazione dei diritti d'autore spettanti alla Ditte attrici, rappresentando sulle scene del Tea-« tro Manzoni in Milano delle opere: la Sonnambula, il « Barbiere di Siciolia e VElisio d'Annore.

« 7.º Inibirsi ad esso citato Edoardo Sanzogno la nuova « riproduzione in Milano od altrove delle opere di che al « procedento N. 6; e inibirsi del pari la rappresentazione delle altre di cui dallo Ditte attrici è rivendicata la proprietà, e che lo stesso Edoardo Sonzogno ha annunciato per la imminente stagione autunnale al teatro Costanzi in « Roma, cioè: Ugonotti, Guglielmo Tell, Favorita, Sonnam-shale. Liuda di Channomir. » Puritano.

« S. Doversi da esso Faloardo Sonzoguo piena soddisfa-« zione alle Ditte attrici dei diritti di nolo per lo opore la Sonnambula, Barliere di Siriglia, ed Elisie d'anore, da « esso alvaivamente rappresentate al toatro Manzoni di Milano.

« 9. Essere altresi da esso Edoardo Sonzogno dovuta in « favere delle Ditte attrici piena refusiono dei daoni st ma-« tetrali che morali, causati dalle contestate abusive rappro-« sentazioni già eseguite al teatro Manzoni in Milano e dal « preavviso delle altre che egli pretende eseguire sulle scene del Costauzi in Roma.

« 10." Rinviarsi le parti a liquidare iu separata sede` « tanto l' importo dei neli, quanto l' ammontare dei danni « come sopra dovuti.

« Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva, non-« nostante opposizione od appello o senza cauzione, e con « piena refusione delle spese tutte e degli onorari ».

VIII. Questa citazione, oltremodo riprovevele per la fonna, lasci motto a desiderare come atto giudiziale. Chi la formulo omise d'indicare che il Sonzogno era chiamato avanti il Tribucale Civile per azione commerciale. Usando il rito sommario, doreva indicare i documenti, che voleva produrre a non dovera dire che sarebbero stati prodotti al Tribunale,

IX. Volendo combattere con armi leali gli avversari nel

foro, il signor Sonzogno, fece chiedere i documenti sino dal giugno invocati.

X. Con questa diligenza credeva di togliere le illusioni dalla testa del signor Giulio e de' snoi soci, quando di receute è pervenuta a lui una nuova provocazione giudiziaria, della quale indichiamo sollocitamente l'oggetto.

Una novella citazione recante la data del 10 gennaio 1889 espone i seguenti fatti. Il signor Giulio Ricordi afferma di aver raccolta la voce che la Impresa teatrale Sonzogno avrebbe fatto rappresentare il Roberto il Diavolo e la Lucia di Lammermoor; narra di avere letto in un manifesto che l'Impresa del Costanzi annunziò le rappresentazioni della Maria di Rohan nel teatro Costanzi di Roma: si dice informato che Sonzogno allarga la cerchia della sua azione ed ha preso a condurre il teatro della Fenice per la stagione di carnevale e di quaresima per eseguire su quelle celebri scene gli Ugonotti, la Sonnambula, ed il Barbiere di Siviglia, e cita per far dichiarare le medesime cose : ossia, che spetta a lui il diritto di rappresentazione e di esecuzione di tutte le opere, alle quali unisce Roberto il Diavolo : di non potere il Sonzogno dare al pubblico di Venezia il medesimo celebrato spettacolo, che già fece la delizia di due pubblici, quelli di Milano e di Roma, e dovere invece risarcirpe i danni,

Questa volta voi, Ministri dell'Interne, di Agricoltura e del Commercio, chiamate subito a Roma il Questore, il Procuratore del Re ed i Prefetti di Milano e di Roma. Recatavi in Campidoglio a ringraziare i Numi, perchè il signor Ricordi per mano dell'Usclere non vi minaccia di responsabilità personale. Evi pare poca la grazia;

Con questa storia degli atti giudiziali noi cercheremo le porte del Palazzo di Giustizia per difendere la causa dell'arte e della concorrenza, che n'è la fiamma fulgente,

PARTE TERZA

CAPO 1.

Il ravvedimento.

1. Il Ricordi, come si è visto nella citazione, non ha pensato più di sostenere che il signor Edoardo Sonzogno avesse commessa una concorrenza sleale in danno di lui, ribassando il prezzo del Florilegio.

Il Sonzogno non può essere a lui riconoscente di questo ravvedimento, perchè dopo le lamentazioni gridate per la stampa, e le proteste e le denunzie, i magistrati dovevano conoscere quanto fosse stata temeraria l'accusa, che ferì nel Sonzogno la reputazione di nomo e di commerciante. Ma vi ha un tribunale della pubblica opinione che pure condanna: e poi i magistrati conoscendo l'audace accusa ora abbandonata. l'accusa, che fu la cagione prima del maligno piato giudiziario, giudicheranno dalla futilità del primo lamento abbandonato la insussistenza degli altri da esaminare.

II. I fatti furono già narrati. Il Sonzogno incominciò la pubblicazione del Florilegio Melodrammatico a buon prezzo prima del Ricordi e per garantire i possibili diritti d'autore, osservò la legge, indicando il prezzo e il numero delle 5

copie, che avrebbe pubblicate. Il buon mercato spiacque al Ricordi, che per fare i suoi interessi, emise un programma di abbonamento ad una Ribitoteca dei Corpi di Musica Cicili e Militari da far piangere perfine un suonatore di contrabbasso. Invece di dare la sua musica a migliore mercato, vanto la proprietà artistica di opere, delle quali la ragione pubblica è certissima, e raccomando ai Municipi, ai Corpi Musicali, alle Direzioni, alle Società Filamoniche ecc., ecc., un abbonamento sotto minaccia della cuffia del silenzio, ossia di non voler permettere più la osseuzione di fautusie e di ridatsioni, che i concerti suonano da lunghissimi ainai.

Il Ricordi sosteneva che il Sonzogno non potesso vendero i quaderni del Florilegio per un prezzo inferiore a quello dichiarato; e diendosi proprietario delle musiche senza di esserlo, suppose che l'articolo 9 della Legge, la quale garantisco a colui, che na butarto o attrono il premio del cinque per cento sul prezzo lordo, obblighi il negozianto a non poter ridurre il prezzo della sua produzione. La ignoranza della legge si fece pienamente manifesta.

Fira le formalità prescritto dall'articolo 28 vi è l'obbligo di pubblicare il munero degli esemplari, il prezzo di ciascuno di essi, e di fiare l'officita di pagare la sonima del premio per tutti gli esemplari formanti l'oggetto della ripoduzione a colti ed ne colore, che procino averei divitto. Per questa ultima condizione etascuno comprende che la legge non subordino la riscossione del premio allo spaccio della vendità degli esemplari; ma che ne volle porre il rischio a cartico del riproduttoro della musica. Il modo di valutaro la somma devrta a chi realmente abbia i diritti di autore è facilissimo. Si moltiplica il prezzo lordo di ogni copia per il numero delle copie formanti la edizione e si ottiene la somma, sulla quale si paga il 5 00 (1). Dopo la prova del diritto di autore, la condizione unica da ricercare è la seguente: che l'autore cessò di cierce prima che dalla pubblicazione dell'opera fossero decorsi 40 anni, Il Sonogno stampò la Sonnambula e gli Ugonotti. Il dolore della poera, Junina si fece sentire ai cuori italiani la sera del 16 marzo 1831; la musica fu data subito alle stampe e fece il giro del mondo. Bellini mori ai 22 settembre 1835, erano quindi decorsi solamente quattro anni dalla prima rappresentazione. Perchè adunque il Ricordi offese il Sonzogno con sinistre parole?

III. Gli Ugonotti furono rappresentati a Parigi ai 20 febbraio 1830; Meyerbeer morì nel maggio 1864. Non erano adunque passati i quaranti anni voluti dalla legge. Ma il Ricordi doveva provare l'improbabile: la esistenza dei diritti di autore, e che i medesimi fossoro passati in luti; clò non fece e non notava fare.

Innanzi diedi queste prove autontiche: che per gli usi o lo leggi del tempo la proprietà si estriusceava nella sola edizione della musica e della partitura, che si vendevano ai testri. La intima parola di Bellini el tramandò la notizia di quel che fra pagato e di quel che rese la Somannhula (vedi pag. 9). Come il Ricordi pensò di velere tutta la musica per es sola è Onali sense angli fince è Onale razione vantava;

IV. Quando il Ricordii e i suoi legali videro la concorrenza sleale nel buon mercato, non soppero quel che dicevano con le loro proteste. Nella giurisprudenza francese teatrale si tentò definire come concorrenza sleade il fatto dell'Impresario, che sapendo glis scritturata una dire, un tenore, non solamente offre maggiore mercede ai medesimi, ma li fa mancara all'obbligo anteriore. L'artista, vincolato con una impresa, es si dia da un'altra, deve pagare i danni o la multa, che per lo più si determina nella scrittura; percit la teorica non prevalse. Lacan e Paulamen, reputati scrittori francesi ammettono la concorrenze sleade quando il direttore abbia sedotto l'artista per addurre danno a quella impresa, con la quale l'artista e par inna impegnato. Gli

⁽¹⁾ Amau. Dei diritti degli autori di opere dell'ingegno, n. 258. Ascon. Della giarispradenza Teatrale, n. 324.

scritori italiani sono divisi nelle opinioni. Ma questo caso nulla ha da vedere son la vendita a ribasso delle produzioni, di cui uno è libero padrone. La vendita riposa sopra leggi economiche, che il legislatore italiano non ponsò di violare per fare il bene della bottoya do signor Ricordi. In tanto questo egregio signore avrebbe voluto che le autorità alla spiccia avressero dato di piglio alla proprietà del Sonzogno, e gli avressero impedito e rovinato il commercio. Ronda grazie il Ricordi alla prudenza dei magistrati, perchè se costoro avressero eseguita la volontà illegale di lui, oggi egli dovrebbe pagara grossi danui. Ora tralascio l'argomento; ma seriro le riservo per le riparazioni, che il mio cliente ha ragione di chiedere almeno ch'ogli non voglia essero indulgente per il ravvellemento, di cui l'avversario ha dato la prova.

PARTE QUARTA

CAPO 1.

I mici clienti.

1. Como apprese il lettore, sono dodici le opere, delle quali la Ditta Ricordi pretende di rivendicare la proprieta. La mia clientella, degna davvero della maggiore invidia professionale, si compone di creature immortali della mente dell'uomo. Alfonso XI di Castiglia ed Alfonso d'Este, Margherita di Valois, Eurichetta di Francia stanno insieme con la povera Amina, la piangente Maria di Rohan, la domente Luccia, la patotica Linda; Figaro canzona Dulcamara; Don Basilio giuoca a briscola con Don Badlassare, superiore del convento di San Giacomo; le monache impaurite da Roberta il Diavolo cartana salmedia con la neutita Elecnora.

Lucrezia Borgia è fuggita dalle altre donne, che la credono ancora, come non appare dalla storia, una Menade, l'ampollina del veleno in una mano, nell'altra il pugnale, una Furia dai dolcissimi lineamenti di una Grazia. (1) Il

⁽¹⁾ GREGOROVICS. Introduzione.

Paritani e gli Ugonotti non soffrono le bestemmie dei soldati del Conte d'Almaviva e della pattuglia del sergente Belcore. Edgarde e Nemorino vanno rinnovando i loro lai di amore. Guglielmo Tell grida libertà; Riccardo ed Arturo ripetono la fatidica voce; Pierotto sofre la nostalgia e desia le fresche, bianche vettie della nativa Savolo.

Pongo in ordine queste genti virtuose e le divido in tre schiare.

Dapprima dimostrero che le due opere del Rossini Barbiere e Guglielmo Tell sono di pubblico dominio. Poi fatò la medesima dimostrazione per le opere del Meyerheor, Roberlo il Diacolo e gli Ugonotti.

Appresso tratterò della Favorita, dei Puritani, dells Muria di Rohan e della Linda, cho pur essendo lavori italiani, si presontarno alla socca sopra testri stranieri. Infine dirò delle rimanenti opere scritte per i teatri della patria nostra quando era divisa. Con questo ordinamento il cammino sarà mena affoliato.

CAPO II.

Per la libertà di Figaro.

I. È nota la storia del Barbiro. Nacque nell'anno 1776 dalla mente del Bravanacharia, fece prodigi nella Folta journée; rappresentò sulla scena la satira politica e sociale dell'antico regime, che la rivoluziono francese dovera più tardi distruggere. Il Brattanacharia seppe riassumere in un solo personaggio plebeo, vagabondo e servitore tutte le rivendicazioni peoplari contro la rigioni di Stato, contro la consura degli scritti, la vonalità degli uffici, i privilegi della mascita e l'arbitrio del ministri (1). Paisiello tenne Figaro a scuola di canto; llossini lo rese immortale. Sono più di settantanni che il Barbiro, diventando libero cittadino del mondo, è ricervato da tutte le Rossine della terra. Ed ora dovrebbe

⁽¹⁾ Corrone sopra i labbri, eteramente most, i motti che fiagellarono gli tosti del tempo e che direntarono proverbi. « Il fallatt « un calculateur pour rempiir la place; ce fut un daneur qui l'obcluit. « C'est un grand abus que de vendre le charges » oui, on c'estat bien mieux do les donner pour rien. » Il n'y a que les petits e hommes qui craignent les petits écrits. » Le hasard fit les distances. « Cespri seul peut fout charges. » Courrisan, on dit que c'est.

un métier bien difficile. — Recevoir, prendre et demander, voilà le
 secret en trois mots — z.

soffirio la condanna di vivere eternamente giovane al sorvizio seclusivo della bottega della Ditta Ricordi? Ciò non è possibile! Figaro non si lascia ridutre sebiavo e ci ricorda che preparò la resa della Bastiglia. Napoleone disso che l'opera del Beaumarchia e dati la revolution en action. »

II. Nell'anno 1816, quando l'opera fu rappresentata in Roma, non esisteva la proprietà letteraria ed artistica.

Dissi i modi, onde erano regolati i sovrizi dei teatri e le relazioni giuridiche che adducevuo. L'Improsario doeves seritturare il maestro per mettere in musica um melodrarma. Il Governo entrava in questo contratto per la superiore approvazione: tra committente e maestro si pattuiva una vera locazione di opera. L'impresario committente avera l'obbligo di rappresentare il melodramma, che rimaneva nel repertorio del Teatro. Con la rappresentazione chiunque poteva diventare partecipe del godimento della musica, perchè il maestro stampara lo spartito o la partitura, e chi ne faceva acquisto comprava cen lo stampato il diritto di rappresentarlo.

Il Rivalta nel Libro: Storia e sistema dai divitti dei Teatri, pubblicato nel 1886, ricorda lo stato del diritto nel 1816, en el Impo corso degli anni che sognicono. « Non si « faceva tra noi miglior governo delle opere musicali e drammaticile anche più celebri. I lavori si pagavano sear« sissimamento dagli editori; ka più parto del compositori « dovevasi star paga dell'onore della stampa; avevasi come cosa stotta il voler riservara diritti sulla musica; mentre « le opere si eseguivano, tutti ne approfittavano, copiandolo, « Sonoiandolo. » (I).

III. Nel 1816 in Roma nou vi erano loggi, che avessero sanzionato il diritto esclusivo di rappresentazione. Le speciali condizioni dei teatri romani vieppià facevano rimanere nel contratto di locazione l'arte scenica. Il Silvagni nel libro La Corte e la Società Romana nei secoli XVIII e XIX, dice: « Un secolo fa in Roma i teatri differivano da tutti digi altri teatri d'Italia e di Europa non solo, ma perfino da quelli dello stesso Stato Pontificio. Belogna e la Romagna godevano di un trattamento speciale, e mentre da secoli le rappresentazioni teatrali si davano in Roma presso i principi, cardinali e perfino presso il Papa, tale divertimento per il pubblico era una specie di frutto prefibito, che bisognava godere nascostamente, »

Ho detto innanzi che le donne non erano ammesse all'onore della scena privua della rivoluzione francese; ma cantavano ammiratissime nelle caso private (1). Leonora e Cateriua Baroni, napoletane, richiamavano nella loro casa sorvegliata dal padro, prelati, artisti, cardinali, a studenti, falchè Salvatore Rosa seriase di Eleonora:

> Chiama a Roma più gente all'udienze L'arpa di una Lionessa incantatrice Che la campana della Sarianza '2'.

Altri teatri dopo quelli indicati erano il Valle, il Capranica, Pallaccorda (Metastasio).

⁽¹⁾ Vedi pure Bottura, Storia del Teatro com. di Trieste, p. 125 r seguenti,

⁽¹⁾ Il divicto sistino fu sospeso, per la volonta di Cristina di Svezia a del contostabile Colonna, a tenpo di Clemente X, pel teatro Tordinoan, poi demoltio per comunido di luncesno XII, in ossequio alle rampogne minaccioso dell'episcopato franceso. Nel fabriado di 1781 il Bonelli, espo dio consolli, ordinic che si altestacio bestato del Test Bonelli, espo dio consolli, ordinic che si altestacio attato in che si le si verilino it e donne, aggiungendo: a adesso non comandano pin ne pereli, no frati. Dierrio dari, 18 febriagi 1773. L'Odimpico Goelhe in una lettera che si legge nel Secondo sengirmo di Bones, seriese: « i castatta vestiti da donne fanno la toro parte sempra neglio e piacciono sempre pià ». Dedice anche un lungo articolo in lode delle parti di donne recitate da maschi sopra i seatri di prosa. ACESOLIO, I testir di Roma nel secolo decimanellimo. Parini chiemò i musici e cono defendi.

⁽²⁾ I tempi sono mutati. H Rossini, l'Orfeo e le Varietés danno svago a parecchi studenti.

IV. Il Duca Sforza-Cesarini fece edificare quello di Porre Argentina su disegno del marchese Girolamo Teodoli e lo aprì nel 1733 senza la sala di accesso e la facciata. Il Duca nel 1897, impresario, a mo'di dire, era il vero mecenatic dell' arte in Roma: volle rallegrare la città con grandissi spettacoli dati « a spese della sua ranità e della sua borsa: » narra lo stesso Silvagni. « Infatti sul telone del Teatro aveva fatto dipingere a grandi proporzioni lo stemma degli Sforza « Cesarini col toson d'oro, e il Duca per la sua prodigalità « fu grande davvero. »

Lo fa col Rossini? Conviene ricordare che il giovane maestro cra uscito solamento da sei anni dal Conservatorio di Napoli, ov'era stato dall'anno 1806 al 1810, e che da poco era cresciuto in rinomazza.

La storia dell'arte registra la iniqua mercede, che dopo la restaurazione delle idee di legittimità e dei privilegi feudali il genio italiano riceveva dai signori. La tradizione conservò la memoria della Iarghezza con la quale Ottavia, la sorella di Augusto, rimunerò il poeta mantovano. Quando Virgilio fece sentire all'imperatore ed alla sua Corte il secondo, il quarto ed il sesto libro dell'Eneide, Ottavia, all'episodio della morte di Marcello, non potendo più resistere per la rimembranza dell'estinto suo figlio, si svenne: riavutasi, ordinò che fossero donati all'autore diecimila sesterzi per ogni verso dell'episodio. E 250,000 sesterzi piccoli erano egnali a lire 26,041,66. Invece la scritta, mediante la quale il Duca mecenate obbligò il giovane Rossini a comporre il Barbiere, prova che l'antore ebbe scudi seicento romani, pari a lire 2000. Il maestro fu obbligato a dirigere l'opera ed a suonare al gravicombalo, talchè il prezzo fu la rimunerazione delle sue fatiche:

V. Reco qui appresso testualmente la scrittura: « Nobile « Teatro di Torre Argentina. — Col presente atto, fatto « in privata scrittura, ma che avrà forza e valore come con« tratto pubblico, riene stipulato fra le parti contraenti «
quanto qui appresso:

« Il Signor Duca Sforza Cesarini, impresario del suddetto de teatro scrittura il maestro Gioachino Rossini por la prossima stagione di Carnevale anno 1816; il quale Rossini promette e si obbliga di comporre e di mettere in secona la seconda opera buffa, che sarà rappresantata nella suddedetta stagione al teatro indicato e su quel libretto sia nunce o sia recchio che gli savà dato del suddetto signo Duca (impresario, il maestro Rossini si obbliga a consegnare la partitura alla metà del mese di gennato e di adattaria alla voce dei cattanti e si obbliga di più a favri tutti quei cambiamenti che si crederamo necessari tanto per la buona riescita della musica come por le convenienze e le esigenze dei signori cantanti.

« Il maestro Rossini promette anche e si obbliga di trovarsi in Roma per adempiere il presente contratto non più
« tardi della fine del corrente dicembre, e di rimettere al
« copizta il primo atto della sua opera, perfettamente completo, il 20 gennaio 1816, si dice il venti gennaio, affine
« di poter fare le provo prontamente e di poter andaro in
« iscena il giorno che placerà all'impresario, essendo fissata
« la prima rappresentazione verso il 5 Febbraio. E così il
« maestro Rossini dovrà egualmente rimettere al copista, in
« tempo debito, il secondo atto della sua opera, per poter
« andare in secna il giorno sopra indicato, altrimenti il mae« stro Rossini si esporrà a tutti i danni, perchè deve essere
« così e non altrimenti.

« Il maestro Ressini sarà inoltre obbligato a divigere la « sua opera secondo l'res, e d'assistre personalmente a tutte de prove di canto e d'orchestra tutto le volte che sarà ne-cessario, tanto in teatro che fuori, a volontà dell'impresario, « o si obbliga anche d'assistre alle prime tre rappresenta-zioni che saranno date consecutivamente, e dirigerne la « esceuzione al cembalo, ecc., perchè dece essere così e non « altrimenti.)

« In ricompensa delle sue fatiche, il Duca Sforza Cesa-« rini si obbliga di pagargli la somma e quantità di scudi « trecento romani, terminate le tre prime rappresentazioni « che dovrà dirigere al cembalo.

« E convenuto che, ne casi d'interdizione o chiusura del « teatro, sia per fatto dell'autorità o sia per altro motivo « improvisto, si osserveranno le pratiche dei teatri di « Boma, ecc.

« Por garanzia dell'esatto adempinento del presente cona tratto sarà firmato dall'impresario suddetto e dal maestra Gioachino Rossini; di più l'impresario accorda l'abiacione al maestro Rossini per tutto il tempo della durata del contratto, della medesima casa assegnata al Signor Luigi Zamboni, » (I)

VI. Il lettore scorge le gravi fatiche, alle quali il maestro fu obbligato, talche non si comprende come e percebi il Ricerdi vegita arricchirsi, a damo dell'arte, volendo l'uso esclusivo di un'opera, che fu si peveramente retribuita.

Non per questo il Duca Sforza Cesarini non fu un meceuate. Conviene riferirsene ai tempi. Giovanni Paisiello fu gratificato di ricca pensione da Caterina II, che gli diè la somma di circa ventinila lire all'anno, una bella casa di campagna, ricchi e preziosi doni (2); Cinarosa, I'amico di Domenico Cirillo, di Ettore Carafa, di Mario Pagano e della Sanfelice, aveva sentimenti liberalissimi: perchè compose l'Inno repubblicano, gli fu saccheggiata la casa dalle orde del cardinal Ruffo, e fu batto in carcere, over riaccure per quattro mesi. I Russi, ausiliarii del Re di Napoli, gli resero la negata libertà (I).

Il Pergelesi, considerato come il riunovatoro della musica nei tempo, scrivendo sul letto di morte le uttime commoventi note dello Stabat, chiamato dal Bellini il prema alci dolore, disse al suo maestro: che glielo avevano largamente pagato ducati dieci, perchè credeva fermamente che non valesse manche dieci haiocchi i (2).

Potrei addurre, numerosi escunjo dell'umilo povertà dell'ingegno italiano per flagellare la triste veglia di dauaro. De Giosa e Petrella, che focero ricche le Ditte Ricordi e Lucca, non morirono pover! Chi ha il diritto di ricordare la povertà delle loro familitie?

Rossini, por le leggi del tempo, dovette depositare le copie del manoscritto della musica negli Archivi; egli aveva un solo modo per raccogliere maggior frutto dal suo grandioso lavore: doveva moltiplicare le copie dell'opera in grande partitura e cercare imprese e teatri, che l'avessero riprodotta sopra altre seene. Il contratto offre la prova che il maestro rimise al copista le copie degli atti della commedia musicata.

Rossini, che compose la musica per il Teatro di Torre Argentina, quando dormi profondamente la sera in cui si senti fischiata la sua stupenda creazione, non era più il pro-

⁽¹⁾ Ludovico Settimo Silvestas, hella rifa e della opere di Gioarhino Rossiai, Contratto fra il Duca Sforza Cesarini, impresario del Teatro di Torro Argentina a Roma ed il Maestro Gioachino Rossini per l'opera Il Intribet di Sistalia.

^[2] In una sera di ricevimento l'Imperatrice invitò il maestro a selere al cembalo. Il meestro, per il freddo, al stropicciò le mani. L'Imperatrice si alzò soliceitamente, si toise la pelliocia di ermellino, adorna di sei bottoni di grossi brilianti, e la pose sulle spalle del meestro, pregnadolo di tenerla pre diffenteria dal fechi.

⁽¹⁾ Borra, nella Storia al Italia dal Tasa el 1814, scrissa: Saguto il canco e non avendo potuto oltamene dal governo napoletano, al canco e non avendo potuto oltamene dal governo napoletano, al care l'averano domandato, la sua liberazione, generali ed uffiziali consero al carecere el Italia ceigno liberaziono. Così in un'italia, in una spoli la salute venne a Cimarosa dall'Orso, Mi vergogno per l'Italia, rendo grazie al la Russis.

^[2] Il prezzo era stato convenuto con la Confiniernità di San Iglia di Plazzo era stato convenuto con la Confiniernità di San Iglia di Plazzo e Napoli, in societtizzione di altri o Nebelo diale los societtizzione di altri o Nebelo diale los presentato e la Santo e I di La Venecchi Santo. I diosati il lotto, per galla la 1.25,0 forno paggati anticipatamento con partità di lotto di consorra el Camministrazione della Confraternita, acci della di San Perdinanto.

prietario dell'opera che aveva consegnato al teatro, al mecenate (I).

VII, Egli invece perdetto persino l'originale dello spartito, Gli autografi della sinfonia e della lezione di musica andarono smarriti. L'ESCUDIER chiese a Rossini il primo originale del Barbiere, perchè intendeva pubblicarlo per riscontro al Don Giovanni di Mozart. Rossini diè l'incarico all'amico suo, a Domenico Liverani, di rinvenire quei due pezzi; ma tornò inutile ogni richiesta; forse aveva donato tutto il rimanente manoscritto al Professore Baietti, che lo trasmise nel Liceo Musicale di Bologua ove si conserva. (1)

Il Barbiere fece il giro del mondo. Ai 26 ottobre del 1819 fu eseguito a Parigi dagli artisti italiani nella Sala Louvois (2). e trovò il pubblico nemico, perchè Rossini aveva esato, dopo trentasei anni, trattare il medesimo argomento del Paisiello. Il Journal des Débats scrisse un lungo articele, che, narrate le impressioni della prima sera, così terminava: « La-« sciamo agli italiani rifare per loro piacere i capi d'opera « di Piccinni, di Paisiello e di Cimarosa; lasciamoli udire i « libretti di Zeno e di Metastasio abbelliti da tre o quattro « musiche diverse e perdoniamo al signor Rossini di aver « trattato lo stesso soggetto. Meno male che Rossini, per « consolarsi della sua disfatta, potrà dire a sè stesso ciò che « Enea disse a Turno: Tu cedesti la vittoria al grande « Enea: Æneæ magni dextra cadis » (3).

(3) Silvestre, p. 117.

Sa dire il signor Ricordi quale copia della musica servi alle rappresentazioni fatte in Francia? Chi la fornì? A quali condizioni?

Il Barbiere non fu subito ammesso nell'Opéra. Vigeva la regola che vi si dovessero rappresentare solamente opere inedite. Fu tradotto in francese e rappresentato nell'Odéon ai 6 maggio 1824. Assai più tardi fu dato nell'Opéra, ai 9 dicembre 1853.

Per settant'anni tutti i teatri lo rappresentarono, nè per mutare di eventi Rossini ed altri per lui esarone di chiedere i diritti d'autore.

VIII. Feci ricerca diligente nell'Archivio di Santa Cecilia in Roma e in quello di San Pietro a Maiella in Napoli per conoscere quante edizioni in grande partitura vi hanno del Barbiere di Siciglia, In Roma vi è la edizione in grande partitura fatta dalla litografia Ratti, la quale esisteva in via della Croce, n. 17; vi sono altre due copic manoscritte della partitura. Queste partiture le aveva il Cencetti, direttore dei cori nell'Apollo. Se l'era procurate nell'esercizio del suo impiego. Una copia reca: che era stata fatta nella Copisteria del Regi Teatri di Napoli. Gli eredi la regalarono a Santa Cecilia nel 1879. Vi è una copia dell'edizione Guidi, il cui catalogo reca le seguenti notizie: « Questa prima e « unica edizione fu copiata esattamente dall'autografo esi-« stente nella Biblioteca del Liceo musicale di Bologna, In « fondo all'opera trovasi come appendice l'aria di Bartolo « composta da Pietro Romani ed approvata dal Rossini, 2. « vol. cart. L. 40 ». Le edizioni fatte dal Guidi ottennero il premio nella prima Esposizione Nazionale a Firenze l'anno 1861.

Qualcuno dei lettori rimarrà come Don Bartolo nel sentire che il Ricordi pretende di essere proprietario della musica e delle partiture, che furono vendute dal 1816 in appresso. Quale denaro egli vi spese? Quale edizione delle partiture ogli fece? Ma se avesse fatta una edizione, come la fece il Guidi ed il Ratti, per quale ragione potrebbe con-

⁽¹⁾ Narrammo innanzi che Rossini, stando al gravicembalo, tanto più si affaticava a battere le mani quanto più crescevano gli scherni. Quando crebbe il rumore della stolida moltitudine, narra la Giorgi nell'opuscolo Cenni sopra Rossini, pag. 95: il maestro montò sulla sedia per esser meglio veduto. Rimase intropido a raccogliere l'ultima ingiuria fintanto che l'orchestra non fu vuota. La Giorgi figurandosi il maestro in grande perturbazione, corse a casa di Rossini per confortario; apprese che profondamente dormiva.

⁽²⁾ Vedi P. LAROUSSE.

tendere agli altri l'uso dell'opera in partitura? Non as che chi ue acquistò le copie, ebbe il diritto di rappresentarle? Il Ricordi non ha neppure il manoscritto del Barbiere, henchè dopo che sono fatto la stampa e la rappresentazione di usa musica risca vana la domanda: « se chi tiene presso « di sè amino domini l'autografo, possa vantare almeno un diritto di possesso » Il possesso val titolo per non essere spegliato di una cosa mobile, perchò la regola comprende tatte le cose mobili corporali; ma non conferiseo il diritto esclusivo della proprietà della rappresentazione. Così la pensano il Lartesar, Principes de droit ciral Français Vol. XXXII, BORSARI, D. Civile, art. 2416. Il diritto di rappresentazione fu governato dalle leggi speciali sopra i diritti di autore intitti di autore intitti

IX. La ditta Ricordi autacemente si disse comproprietaria del Municipio di Pesaro, e pensò di dare la prova di questa comunione: dobbiamo seriamente discutere i vantati documenti, con i quali la Ditta Ricordi osa sostenere la sna domanda ? Essminiamoli con nazienza.

1. G. Rossini ai 4 agosto 1896 diè procura al Ricordi per la tutela e la riscossione dei diritti di autore, i quali per la pubblicazione della legge 25 giugno 1865 potevano essere a lui dovuti. Questa procura non contiene la prova della esistenza dei diritti d'autore : lascia quindi il tempo che trova.

2. Rossini volendo riservarsi formalmente i diritti di antore, presentò l'opera il Barbiere in grande partitura d'orcestra e domando che vi si fosse apposto il bollo di ufficio pagando lire 9 di tassa, ai 15 marzo 1866. La presentazione dell'opera o l'adempirmento delle formaliti imposte dalla legge per conservare i diritti non vale a crearti ed a faril riconoscere, molto meno a dare diritti sopra opere gia cadute nel dominio pubblico. Il potero escentivo non si può rifiutare al ricerimento di simiglianti atti, che sono preparati per valersi della legge; ma gli antori o loro aventi diritto, fatta la dichiarazione ed il deposito di opera publicati.

blicate, hauno sempre il dovore di giustificare la loro proprietà.

3. Il Municipio di Pesaro autoriziò Tito Ricordi a meleggiaro pei teatri d'Italia gli spartiti e le opere toatrali di Rossini. Questo iliritto è comune a tutti gli altri editori che posseggono le carte musicali necessarie per la rappresentazione delle opere. L' autorizaziono è intile; ma fu certamento richiesta dal Ricordi con la speranza di crearsi un titolo. Rossini non poteva distruggere il dominio privato degli altri noleggiatori di partiture. Arrobe dovuto serivere un altro Dorbiere nel 1806. Questo lavoro impossibile le tento il Dall'Agnie e ne ebbe danno.

4. Lo stesso Municipio autorizzò in data dei 30 marzo 1876 la vedova a rimovane il contratto, col quale il maestro aveva ceduto i diritti di autore e data facoltà di nologgiare le carte. Vedovu e Municipio con queste convenzioni non crearono diritti insuasiano.

X. Un'altra registrazione fu fatta dal Ricordi il 24 settembre 1867, N. 2124 (Reg. Generale pubblicato nel N. 83 della Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1868).

Questi documenti, foggiati ad occasione della logge italiana, suppongone che il legislatore avesse voluto rifare il corso della storia e distruggere rapporti giuridici legittimati dallo leggi anteriori e dal lungo decorrimento del lempo.

Rossini presentò lo spartito, del quale abbondano gli esemplari e le partiture. Tanto è vero che esistono numerose copie dello spartito. diventato di dominio pubblico, che il Cottrau lo registrò per suo conto una terza volta ai 28 giuguo 1871 (N. 4389 del Reg. Gren, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 25 tolopre 1871).

XI. Eppure se lo stesso Rossini, o se altri avesse dimostrato il possesso del manoscritto originalo della composizione e della partitura, Ricordi non portobbe dire che si fosse conservato il diritto di autore. Rossini in una lettera indirizzata al Fabbricatore e deposituta presso il Notaio Aptonio De Luca, riafferma quello che imanzi io navrai: « che « i soli autografi secondo l'uso inveterato in Italia apparte-« novano agli autori e che la proprietà stava nella edi-« ziono (1) » la vendita degli esemplari delle partiture rendevu possibile la riproduzione dello opero.

Antico fu l'esame della questione; se lo scritto accedesse alla carta, o la carta allo scritto. I giureconsulti romani trispesero che la carta poteva stare sonza lo scritto e non questo senza la carta, talchè la carta si dovesse considerare come la cosa principale od ogni scrittura cedere alla modesima. Ideoque, scrisse Gaje, si in churtis, membranisce tuis curmen, rel historiam, ret orationem scripsero, hujus operis mon ego, sed tu dominus sesse intelligeris (Dig. 44 L. 9 §, 1). Portune disse ridicola la regola, perchè la carta la niun valore di fronte alla scrittura, che può valere un tesoro. La invenzione della stampa rese inutile la discussione, perchè quando un manoscritto è riprodotto cou mezzi meccanici è quando un manoscritto è riprodotto cou mezzi meccanici dell'autore, dell'autore, dell'impresario, dell'editore, socondo che uno di questi abbia fatte le spese della pubblicazione. (2)

XII. Le leggi del tempo in Roma o negli altri Stati non victavano la ristampa delle opere indigene e molto meno di quelle provenicati dall'estero, o perciò del Barbiere si conoscono molte edizioni complete in grande partitura: uso la firma dell'art.

Ho parlato della Raccolta del Guidi di Frenzo, che stampò molteplici opere con tutte le partiture, Questa pubbilicaziono ha fatto sorgere il pensiero al Ricordi di usurpare il libero uso del Barbiere. La merce superitua di quosto editore in acquistata dalla Ditta Ricordi, cho la rimiso in vendita aggiungendo sul frontispito: per studio. Per tal modo credette di aver proibita la rappresentazione.

La merce può essere noleggiata ne' suoi esemplari, E sia!

ma la Ditta lasci fare il commercio agli altri, che sono del pari possossori delle identiche partiture complete, sfuggite all'incettazione, perchè da settantadue anni caddero nel dominio nubblico.

Io fo' produrre dal mio cliente i certificati degli archivisti dei Conservatorii di Santa Cecilia in Roma e di Milano, che danno la prova della moltipiticità delle edizioni. Nel Conservatorio di Milano vi è pure una copia manoscritta del Barbiere. Sono queste le copie, che le Leggi del tempo volevano depositate negli Archivii.

XIII. Nossuna legge la Società Comm. Ricordi potrebbe invocaro per ottenere la confisca di quelle partiture, che appresso furno pubblicate, perchè la prima rappresentazione del Barbiere avvenne in Roma e l'Editto del 1826 richiedeva formalità e condizioni che Rossini non potè adempire, perchò rifictatevano le opero future.

XIV. Ma perche la Ditta Ricordi si permette parlare delle ragioni eroditario della città di Pesaro, che osa far credere violate? Chi non conosco il merito delle supreme volontà del Posarese? Le disposizioni del testamento di Rossini non permettevano alla vedova ed al Municipio di Pesaro di farsi partecipi dell'armeggio del Ricordi per creare artistica una proprietà che era follha sperare. Rossini donò alla moglie col testamento del 5 di Inglio 1859 gli autografi e le composizioni musicali inedite; nominò erede il Comune di Pesaro coll'obbligo di fondare un Liceo Musicale. (I) Non era, nè poteva capiro nella credità del Barbiere l'opera, che il testatore aveva alienato quarantatrè anni prima che avesse pousato di scrivero il suo testamento.

XV. Del rimanente il Ricordi, che pur si dice l'avente diritto dalla Lucca, ha contro di sè in questo particolare obbietto un gindicato, nel quale la Lucca stessa sosteme la mancanza di diritti di autore nel Rossini e nei suoi aventi cansa.

La lettera è stampata nel II volume del Rosmini, pag. 398.
 ROSMINI, vol. II: p. 398.

ZANOLINI, pag. 159, XV.

Nell'autunno dell'aumo 1869, si rappresentò sulle scene del Teatro Comunale di Bologna l'Otello, La signora Olimpia Descuiellers, vedova Rossini, credendo che il possesso dell'originale dell'Otello le potesse conferire i diritti di proprieta, citò avanti il Tribunale della città, chiamata « la dotta » per tanti nomini celebri nelle scienze, nelle lettere e nelle arti, l'abbricatore e Lucca. l'Impresario Scalaberni ed il Sindaco.

Il Tribunale di Bologua ai 14 settembre 1870 e la Corte di Appello con la sentenza dei 15 aprile 1871, decisero che il legato di un manoscritto non è titolo sufficiente per conferire i diritti di autore sopra l'opera stossa. (1) La vedova del Rossini si convinse di queste ragioni o fece miglior use degli originali. Il Florimo narra che quella signora fece dono all'Archivio di San Pietro a Majella dell'originale dell'opera Riccardo e Zoraide, rappresentata a Napoli nel 1818. (2)

XVI. Se dunque nè Rossini, nè la vedova, nè Pesaro po-, tettero far ritornare nel patrimonio diritti di autore, che non esistevano nel 1816, il signer Ricordi doveva pensare che Rossini dalla ragione pubblica del Barbiere raccolse il premio della rinomanza, quel tesoro artístico, che gli procacciò ogni specie di onore, che gli aprì la via all'acquisto della vistosa fortuna, onde beneficò la patria, la terra ospitale di Francia ed i suoi cari. Le prime opere ovunque sono poco retribuite, ma sono da stimare come la semenza, che di noi adduce assai copiosi frutti.

Questo solo da ultimo lo dico: il principe Corsini, i suci eredi, l'autore, la moglie, gli eredi di Rossini non possono ritogliere all'arte, al teatro, l'uso del rinomato spartito : di grazia, quale legge, quale ragione, o quale Magistrato potrebbero spogliare la generazione presente e le venture della ricchezza comune?

XVII. L'illegittima domanda, che fu accompagnata dalla produzione di documenti tanto futili ed irrilevanti fatta dal signer Ricordi, ha dato una triste prova : quella del colnevole tentativo fatto per offendere i diritti della società,

L'articolo 40 della legge sanziona che nessuno possa fiorivirere diritti estinti per disposizione delle leggi anteriori. Se pertanto questi diritti non esistevano prima, come potevano risorgere dopo il 1865, quando una nuova leggo creò una congerio di diritti prima non pensati?

Gli editori od i privati, che hanno le carte musicali necessarie per la rappresentazione di un'opera pubblicata all'esordio del secolo, hanno la sicurezza del diritto di libero uso della musica, perchè il dominio pubblico sorse con la vendita dello spartito e della partitura, perchè i diritti acquistati furono assicurati dalla prescrizione trentennaria sauzionata dai Codici Civili e dalla regola, che non dà effetto retroattivo alle leggi.

Il Sonzogno con tante ragioni può ben anche invocare questo supremo presidio della pace sociale, la prescrizione: cito fra gli altri un precedente giudiziario, che giustifica l'eccezione, Rouger de l'Isle del 1792 pubblicò La Marsigliese e lasciò che fosse cantata per tutta la Francia. Ai 18 agosto 1830 l'autore pensò di venderne la proprietà ad un editore : molti editori non di meno ristamparono e vendettero l'inno della libertà. Il Tribunale di Commercio della Senna riconobbe che La Marsigliese era diventata di dominio pubblico pel tacito consenso dell'autore durato oltre 30 anni.

La sentenza dei 21 ottobre 1830, respinse la domanda per queste ragioni : « Ritenute che il canto della Marsigliese è « caduto da circa 40 anni nel dominio pubblico; che fu « stampato e venduto in un'epoca in cui veruna legge ac-« cordava il diritto di proprietà agli antori; che d'altronde « risulta dal dibattimento che ne era stato fatto omaggio alla

⁽¹⁾ ROSMINI, vol. II, p. 388.

⁽²⁾ La scuola musicale di Napoti e i sen conservatori, pag 67.

[«] nazione; che questa musica stampata da tanti anni era

[«] già nelle mani di un gran numero di negozianti che l'ave-

« vano fatta pubblicare a loro spese; che l'autore non aveva « sollevato mai alcun roclamo, ccc., (1) » rigetta la domanda.

Appresso dirò altre ragioni, che pure difondono la libertà del Bartiere; ria se mi dilungassi più oltre sopra questo tema, dibiterei che il lettore mi dovesse accommistare cantando con gentilezza: « Buona sera, mio signore! Buona sera! »

CAPO III.

Da Euterpe a Melpomene.

I. Ma il Ricordi rivandica del pari la proprietà letteraria del libretto del Burbiere, o nel libello I odice di sua proprietà esclusiva. Egli pensa che, se potesse almeno separaro le parole dalla musica, Figoro dovrebbe taccore e Don Burtolo non vedrebbe più Rosina, senza prima avere pagato il noleggio delle carte alla sua hottega. Non paro vero che vi sia chi pensi di rievocaro un passato irrevocabilhe el applicare ai rapporti giuridici sorti nell'opeca della ristorazion del governo teocratico e medioevale le ragioni della leggeo moderna, laica, liberale, e protettrice dei lavori dell'ingegno! Non credevamo di dover discorrere de' melodrammi, quasi tatti degni dell'oblio.

Fino dai tempi di Roma antica la musica era la cosa principale che il pubblico romano guardava negli spettacoli. Al testo, che si cantava, poco o nulla si badava (1). Le due fido ed inseparabili sorello, la possine e la musica, per lungo tempo smarrirono la strada e si divisero: la prima cadde in mano di librettai o librettisti, neppuro degni di essere nominati, la seconda fu offesa dall'amore di maestri impotenti.

La storia nuova della letteratura pone in dubbio i me-

⁽¹⁾ Questa sentenza al legge nel giornale I Divitti di Autore, anno II, n. 6, p. 70. Rosenta vuol distinguere tra opera inedita ed opera cilia. Con la trasmissione dei nanoseritto inedito stima che si debba presumere ceduti anche i diritti di autore, e non dell'originale publicato mediante stampa o rappresentazione, n. 89. Il Rivatta, opina, ed lo così pure la penso: e che questa distinzione non abbia selido fondamento, polche tanto se un'opera d'arte tentrale sia edita, quanto se inedita, la proprictà del manoseritto differisco sembre dei diritto di publicario, riprolundo e rappresentame il contento, n. 26% a La sentenza è del pari riferita nell'opera del Gastramonto, p. 1. 1, 11; II, n. 98, se nel Rossatu vol. 2, cano III, n. 863.

⁽¹⁾ Mommsen, Storia Romana, trad. Sandrini. Vol. VIII, p. 592 in nota,

riti del Metastasio e di Anostolo Zeno. I melodrammi di l'elice Romani di poco si discostarono dalle solite generalità dei vecchi schemi melodrammatici. Il Panzaccut dimanda. parlando dello scrittore: « dove un passo in tutto il suo « teatro, che scuota fortemente e faccia pensare? » (1) Pure i melodrammi del Romani obbero una grande importanza per avere indovinata l'anima di Bellini, Romani fu il collaberatore efficacissimo dei grandi melodisti, che deliziarene il secolo, fu il poeta dotate d'istinto finissimo per cercare nei versi la forma lirica musicale, riconducendo la concordia tra la musica e la poesia, Perciò il Bellini aveva ragione di esclamare: Datemi dei versi di Romuni ed io ri faccio della huona musica, (2)

H. Gioachino Rossini non trovò il poeta degno della sua mente. Panzacchi chiamò « bestia di parelaio napeletane « colui che gli cucinò l'Otello ed alcuni altri libretti vera-« mente maccheronici. »

Ogni librottaio tra noi traduceva in cattivi versi le più belle creazioni del Teatro Italiano e straniero. Nel passato mancava persino il sentimento della proprietà del melodramma, perchè spesso due scrittori musicavano gli stessi libretti. Il Barbiere fu musicato da Paisiello e da Rossini: Giulietta e Romeo da Vaccai e Bellini; la Festale da Spontiui e da Mercadante: la lista sarebbe lunghissima,

Quando era in vigore il sistema della locazione, mancava il diritto di proprietà de' libretti : torna degna di nota una

lettera del Bellini chiedente tutti i libretti musicati, condannati all'oblio dall'infelice successo della musica per sceglierne i migliori. (1) Ciascun maestro poteva prendere l'argomento musicato dal prossimo.

III. Invoce in Francia si fecero processi di contraffazione. Quando si rappresentò la Gazza Ladra di Rossini al Teatro Italiano, Beaudouin d'Aubigny, ch'era uno degli autori del melodramma francese intitolato la Pie volcuse, adi Tribunali. It Tribunale e la Corte di Appello di Parigi gli dieder ragione. (Sentenza della Corte, 27 giugno 1844. Dalloz, Propriété littéraire, n. 3.)

È nota la causa mossa da Victor Hugo per il libretto della Lucrezia Borgia. Quando la Lucrezia fu data a Parigi nel 1840. l'Hugo contese ai librettisti italiani il diritto di trarre dai drammi francesi il soggetto o la tela dei loro componimenti, sostenendo che la rappresentazione dei molodrammi costituisse violazione dei diritti d'autore, Vinse! Lucrevia diventò la Rinnegata e gl'Italiani alla Corte di Alessandro VI furono cambiati in turchi. Il Califfato della Meeca non rassomiglia a quello di Roma? Nelle provincie francesi il melodramma andò col titolo di Nizza di Gras nata (2).

IV. Nel 1816, quando Cesare Sterbini dava il libretto al Duca Sforza Cesarini per far scrivere la musica al Rossini. non poteva pretendere la proprietà letteraria. L'anno appresso nello Stato Romano si temeva persino che i pirati potessero assaliro le terre bagnato dal mare (3). Roma era tornata con

⁽¹⁾ Critica subsciola, Velice Romani.

⁽²⁾ Felico Romani nella Nacrologia dettata alla morte di Bellini. serisse: « Io tessi in quell'anima poetica, in quel cuore appassioanato, in quella mente orgogliosa di volare oltre la sfera, in cui « lo stringovano e le norme della scuola o la servilità dell'imitaa zione; mi accorsi che per lui si voleva un altro dramma, un'altra « poesia ben diversa da quella, che introdotta avevano e il mal gu-« sto de' tempi e la tirannia de' canti e l'ignavia dei poeti teatrali « e quella più grande ancora dei compositori di musica, »

⁽I; Per il modo onde si cercavano i libretti, sono da leggere le lettere 19, 44, 46, 57, 60, 80, 84 dello stesso Hellini.

⁽²⁾ EDWARD'S SUTHERLAND. History of the Opera, Vol. II, p. 243. Dalloz, Propriété littéraire, n. 359.

⁽³⁾ Nel Silvagni si leggono le istruzioni del colonnello Resta, che dirigeva tutti i comandi sul versante adriatico per impedire lo shoreo dei pirati barbareschi, p. 208.

la restaurazione sotto il Principato ecclesiastico, che aveva predilezione per l'Indice e la Censura,

V. La storia del libretto del Barbiere è ben nota; ma conviene ridirla. Il Duca Sforza Cesarini non aveva un Imon libretto da dare al giovane Rossini, perchè la Consura, sotto il pretesto di colpevoli allusioni, tanti ne aveva rifiutati quanti l'illustre impresario ne aveva presentati ; perciò propose il Barbiere, Rossini rispose: « Io lo musicherei: ma « mi dispiacerobbe che l'aisiello se ne avesse a male. » --« Evvia, replicò il Duca, Paisiello non è mica il proprieta-« rio esclusivo di un libretto che appartiene a tutti. E poi « a me poco importa che se ne offenda. Il Governatore di « Roma è contento che voi mettiate in musica il Barbiera, « e se credete a me, voi vi metterote subito all'opera. — « Quando è così vi appagherò.... senza tema di fischi. » (1)

Π Duca disse con ragione che il librotto apparteneva a tutti; Paisiello si era già servito del tema del Beaumarchais a Pietroburgo, ove scrisse nel 1780 fra i materassi e le lenzuela la musica che andò celebrata in tutte le nazioni di Europa. (2) La casa Ricordi stampò la musica del Paisiello e scrisse nella prefazione che le parole erano del signor Sellini, Chi era Sellini?

Rossini per altro non volle mancare di rispetto al vecchio Paisiello, e gli chiese il permesso. Il maestro rispose : « per lui non dubitarsi punto che il genio brillante del suo « giovane rivale non sappia dare nuova leggiadria a un an-« tico tema, e non potersi far altro che indirizzare antici-« patamente lo più cordiali felicitazioni tanto a Rossini

« un capo d'opera di più. (1)

VI. Cesare Sterbini, amico del Rossini, gli fece il piacere di versificare di nuovo la commedia del Baumarchais. Il maestro volle che fossero aggiunte parecchie nuove situazioni di pezzi musicali, che crano reclamate dal gusto teatrale, tanto mutato dall'epoca, in cui trentasci anni prima aveva scritto Paisiello.

Nell'Avviso al pubblico, che Rossini fece stampare per non incorrere nella taccia di una temeraria rivalità, aggiunse: « Qualche altra differenza fra la tessitura del pre-« sente dramma e quella della commedia francese sopraci-« tata fu prodotta dalla necessità d'introdurre i cori, si per-« chè voluti dal moderno uso, sì perchè indispensabili allo « effetto musicale in un teatro di una ragguardevole am-« piezza. Di ciò si fa inteso il cortese pubblico anche a dis-« carico dell'autore del nuovo dramma, il quale senza il con-« corso di sì imponenti circostanze non avrebbe osato di in-

« trodurre il più piccolo cangiamento alla produzione francese « già consacrata dagli applausi teatrali di tutta l'Europa. » L'Almavira del signor Cesare Sterbini romano, fu stampato in Roma pei tipi di Crispino Piccinelli, presso Sant'Andrea della Valle, (2) Dal 1816, ovunque gl'Impresarii ristamparono il libretto quante volte fecero rappresentare l'opera.

VII. Feci ricerca in Roma intorno la vita del poeta Cesare Sterbini. Discendente di antica famiglia, nacque nel 29 ottobre 1797; talchè nel 1816 aveva anni ventidue. Può dirsi che i suoi libretti furono peccata juventutis. Il poeta fu più tardi letterato di buon nome: in Roma se ne ha me-

⁽¹⁾ Dialogo narrato dal Silvestri, p. 24.

⁽²⁾ Grazioso, originale e bizzarro era il modo che teneva nel comporre. Aveva per abitudino di non distaccarsi mai dal letto, e fra i materassi e le lenzuola nacquero la sua Gran Messa dei defunti. la Nina Passa, la Scuffara, il Re Teodoro, il Pisvo ed il Barbiere di Siriglia. - FLORIMO, p. 275, vol. II.

⁽¹⁾ Silvestri, pag. 25, Dall'Argine, nel 1868, chiese licenza a Rossini di scrivere un altro Rarbiere e di dedicare a lui il lavoro, Rossini accetto e nella lettora pubblicata l'8 agosto 1968 nel Mondo artistico di Milano ricordo Papa Paisiello ed il Bavidere, giotello di spontance metodie e di spirito comico.

⁽²⁾ Floring, pag. 275, vol. II.

moria per gli studi sopra la *Dicion Commedia*, che non pubblicò. Servi con fedeltà il Governo Pontificio, e tenne uficio nelle dabelle. Mori nel 14 febbraio 1831. Ne rinvenni la tomba nella Chicsa Nuova, presso ui Tribunali. (I) Era cugino di Piotro Sterbini, che fu direttore del Contemporamo, el cobbe parte nella Repubblica Romana.

VIII. Lo Sterbini, raffazzonando il noto libretto, fece m servizio impreveduto al suo nome; si salvò dall'oblio, dando argomento da una sublime creazione; ma di certo non ambi la fama e la corona aurea del citaredo ateniese.

Se in quel tempo la proprietà letteraria fesse esistita, il poeta sarobbe stato punito dell'azione commessa perchè gli erodi dol Baunarchais potevano reclamare, ovvero non avrebbe scritto il melodramma. Oggi, soltanto in Italia, l'artore di una commedia, di ma tragedia, di una novella di un dramma, ha il diritto di pubblicarlo, ed a lui ne rimane la proprietà, purchè adempia alcune formalità, Nessuno può ridurro tali opere a libretti, se l'autore non lo consenta. Quando non vi erano leggi e trattuti, lo parole correvano il fato della musica.

IX. Il peeta, daudo il suo lavoro, feee un dono al giovane maestro pesarese, della cui amietizia si onorava. La donazione manuale, essin, seguita dalla tradizione delle cose mobili, fa el è valida. L'Impresario presentando il libro alla consuratabe all'autore per omnie ascetta seguitorium la proprietà. X. Questo è certo: che l'Éditto primo sulla proprietà letteraria fin pubblicate nel 23 settembre 1826, che nen elbe effetto retroattivo, e cho la proprietà poteva (articolo 3) essere trasmessa ai l'egittimi eredi per lo spazio di dodici ami. Detva essere cettavo, ma per iscritto, non a coce (articolo 3). Per far valero tale diritto occorrovano prima la licenza di stampare ed il deposito degli esemplari. Lo Sterbini non poteva fare, nè fece nel 1820 quello che fu sazzionato per l'avvenire. Non protessò una sola votta contro la rappresentazione e le stampe. La Ditta Ricordi dia lo prove della trasmissione seritta. Potrebbe darle? Hu forse la potenza dell'immessibile?

XI. Quali documenti ha prodotti il Ricerdi per la riveridizante Pun solo detumento oltremodo specioso. I signori Stanislao ed Amuibale Sterbini, eredi del hor fratello Cesare riconobbero nel marzo 1875 le dichiarazioni, che per la spettanza dei diritti di autore sulla poesia delle opere il Rehèrea e Dodicina funno i state dal Cottaru al Ministero di Agricoltura e Commercio, sotto i X. 4349 o 4826. Dichiararono di avere cedutti i diritti, che ad cesi possumo spettara a norma delle verie leggi procedenti e di quella 25 fugno 1865.

Il Cottrau, come lo prova l'atto di morte dello Sterbini, da me rinvenuto, quarantaquattro anni dopo andò, nel 1875

del suo havoro, la consegua del manescritto all'impressiriera analoga a quella del pittore, che forniva le seene. Si disoutova solamente se la consegua fosse fatta per la locazione di opera o per mandato. Secondo Merlino Irropiono, ne sessiono la teorica romana, le opere dell'imegeno nessono formare oggetto di locazione, essendo inestimabili; perciò si compensano e non si pagmo; e chi le service deve considerarsi pintrosto come un mandatario di colni che l'opera comunise. La discussione è degna della senola giuridica; ma non unuta le consequenze (1).

⁽¹⁾ Pu sepolto nella Chiesa Nuora pesso i Pilippiai. A dostra olda porta d'ingresso vi è la lapido sul pavimento a vi si legge: Memoria et cinerime — Coseria Atsenuiro Stebini, Dono Roma rioi milia astrire adque antique probletia — que si pesas pintaspido. — El publi commise stienda — apectatissimo — Dono, fortegoria cervat — Hic serba romati rectigations reponsis — Et in sequiti vigili difficulta — Per pluras amos carte, seiche upu additigi.

Obiil (above fractus — XIV Kat. Feb. MDCCCXXXI. — annos vatus XLVII.

Alexander - Pater Faustians, Apoibal Stanislans, Fratres M. 90suere.

⁽¹⁾ RIVALTA, p. 344.

a cercare in Roma due collatorali dei tre eredi e li trasse a sottoscrivere una speciosa ed abusiva convenzione. Ciascuno ha veduto che per lo Editto romano dei 23 novembre 1826. articolo 3, la proprietà letteraria, se trasmessa ai legittimi credi, sarebbe durata altri anni dodici dopo la morte. Questa legge non fu retroattiva, e non poteva essere invocata dagli eredi, che avrebbero dovuto esibire la cessione del defunto. Per l'articolo 7 la privativa era condizionata alla licenza da ottenersi per la stampa, alla presentazione del numero degli esemplari ed alla dichiarazione officiale. La quale cosa nè il defunto in sua vita, nè gli eredi fecero mai. Dodici anni erano trascorsi nel 1834, ed ora il tempo decorso è di ciuque volte dodici. Chi mai da senno può dare importanza alla esibizione di così specioso documento? Non offendo gli eredi Sterbini, che erano gentiluomini al certo ignari della legge italiana; ma riprovo chi li trasse a scrivere quella convenzione; riprovo chi ora si permette di farne un uso licenzioso,

La poesia dello Sterbini segui la sorte della musica rossiniana, entrò nel pubblico dominio.

XII. Ma la Società Ricordi ci obbliga pel fatto suo a rammentare a lui quello, che Tito Ricordi, di chiarissima memoria, dedusse contro Francesco Lucca, del quale ora la Società che prende nome da Giulio, si dice l'avente diritto.

L'impresario Merelli commise al maestro Vordi di scrivere il Nabucco sul dramma lirico di Temistocle Solera. Verdi con atto del 13 marzo cedette la medi del lavoro musicale a Francesco Lucca, Questi protese di essere henanche comproprietario del melodramma e di partecipare ai profitti della edizione, ma il Tribunale Mercantile e di Capabio di Milano con senteuza de' 17 novembre 1852 decise che l'impresario nou aveva conceduta la proprietà del dramma al Verdi, onde questi nou l'aveva ceduta per metà al Lucca, e che il Mercelli nou aveva perduto il ditticta all'edizione.

L'impresario nulla più doveva al Solera, perchè il compositore del libretto, che consegna il libretto al committente e ne ricevo un compenso, presta una locazione di opera a non serba diritti di autore, i quali passano al committente compratore. (1)

XIII. Insegni pure l'altra causa della vedova del pecta Romani, Contessa Branca, contro Tiro Riccardi per la proprietà dei libretti della Norma della Lacrezia Borgia, del-I'Elisir d'amore e di altro opero. Il Riccardi sostomo che il poeta internmente soddisiatto del prezzo non poteva sollevare rivendicazione alcuna di diritti, perchè le prestazioni de' melodramni erano state vere locazioni di opero.

La Corte considerò poi che il cav. Romani era vissuto sino al 28 geninoi 1805 senza protestare contro la notoria riproduzione dei suoi libretti e che la legge nuova de' 25 giugno 1805, non aveva potuto variare una condizione giurdica gia validamente stabilità per il l'ungo decorrimento di tompo.

Il Cottran fece la dichiaraziono di propriotà in Napoli per la poesta del Parthiere, quando Roma non era aucora tornata all'Italia. Chi ne aveva dato a lui il mandato? La dichiarazione prescritta dalla legge dev'essore fatta in nome proprio da chi ha diritto. La benefica disposizione dell'articolo 40 non poteva estendersi a Roma, nè essero poi convalidata con tarditro riconoscimento di due credi, che non trovarono nell'attivo della eretità il librario di

XIV. Infine il Ricordi ha centro di sò il giudicato. Nell'auno 1875 querelò Andrea Zucchi per asserita contraffaziono di numerosi spartiti, tra i quali comprose il *Barbicer*; ma la sentenza del tribunale di Milano, 13 luglio 1876, assola l'accusato.

Per le ragioni e per i casi dedotti possiamo tralasciare altri argomenti, che abbendano, contro la inaudita pretesa del Ricordi di volere la proprietà del libretto del Barbiere. E procediamo imanzi, chè la via ne sospinge.

ROSMINI, p. 805, 806.

CAPO IV.

Per la libertà di " Guglielmo Tell. ..

I. Gugliolmo Tell, che ricusè l'omaggio al cappello di Gessler, respingo l'ugiustizia della dimanda del Ricordi. Egii rammenta come nacquo alla scena melodrammatica dopo che Schiller aveva dotto: « Sii la mia grande opera! » (1) Dico la origine della grande cressione ressimiane:

Rossini sul cominciaro dell'anno 1829 rinuuziò gli utilicii di Ispettoro Gieneralo del canto e d'Intendento sopra i conjectif della Repia Covto di Francia e con un'altra convenzione si obbligò di dare ogni triennio al teatro dell'Opéra, all'Accademia Reale, uno sportito del tutto nuovo e di sopratitotadere alle proce. Perciò ebbe promesso un prointendere alle proce. Perciò cibbe promesso un prointendere alle proce. Perciò cibbe promesso un pensione annuale a vita di scimila franchi. La convenzione fu convalidata con la firma del Re francese (2).

Sono noti gli autori del libretto; ricordai la prima sera della rappresentazione. Bellini chiamò il Guglielmo Tell la

⁽¹⁾ Nella traduzione delle opere del Maffei si legge: « Schillor c che sentiva che la vita l'abbandonava, rescoles i reggi più puri « del suo genio e rischiarò di viva luce più pura ed eterna l'ultimo « lavoro dei suoi ultimi anni Guglietno Tell. Sti la mia grand opera; « aveva detto l'uomo dabbane. »

⁽²⁾ Zanglini, p. 55.

Divina Commedia della Musica, (1) e fu l'ultima opera dell'altissimo poeta del secolo.

II. La convenzione specialissima lasciò al maestro il solo diritto di vendere la musica, perchè giusta la logge francese, quando un autore determina per convenzione teatrale i suoi diritti e li cede ad un Teatro, il contratto diventa la logge delle parti (Dalloz Théatre, n. 296). La rappresentazione rimase un diritto certissimo del teatro francese.

Coo la convenzione azzidetta Rossini aveva assunta una vora e propria prestazione di opera e più non poteva impedire la rappresentazione dello spartilo, ovvero permetteria in altri tasari. Por la legge francese l'antore non può dare la stessa opera a più toatri nel medesimo tempo, almeno che il primo teatro non ne dia la licenza. (N. 291, DALLOZ, VI-VIEN et BLAKC, N. 424; Propriété littéraire, n. 176 e n. 177; Lacato, 2 PALMILES, n. 600.)

Ricordai innanzi la lite, che il grati maestro dovette soterne dopo la cadata di Carlo X dal trono: malgrado la grandi mutazioni di ordinamenti e di governi e le numerose ordinanze pubblicate per il scrvizio dei Teatri, il Graglielmo Tell rimaso saupre noi repertorio classico dell' Accademia francese, cossia, dell'Orfera.

III. Rossini dopo le straordinarie feste, con le quali fu salutato l'autore del grande poema musicale, si allontano da Parigi e se ne tonno loutano, finche passarono le tre giornate di luglio 1830. Più tardi dovetto promuovere una lite per ottenero la pousione, che gli era stata data in corrispettivo dei servizii resi e dello pere fornite al teatro. Si fece difendere dal più giovane dei Dupin, avvocato esperto od amico. Ai 4 dicembre 1835, vide riconosciuto il suo diritto, e Thiers, dopo questa decisione, gli fece pagare con esattezza gli arretrati e la pensione.

IV. Per lo spartito del Guglielmo Tell Rossini non poteva vantare il diritto di rappresentazione, perchè lo aveva conferito con la convenzione al Teatro Reale. A lui quindi non si applicavano le disposizioni della legge del 1798, e delle altre leggi, che davano la tutela ai diritti di autore, perchè l'autore non aveva conservata la proprietà della rappresentazione. Ma se avesse avuto questo diritto, sarebbe rimasto limitato al territorio francese. Come adunque oggi dopo sessant'anni, quanti bastano ad operare due grandi prescrizioni, si osa parlare di diritti di autore? E da chi?

Il Rossini vendetto la musica ad un editore in Francia.

al Troupenas, che pagò lo sparito lire 24000 in oro, Questi
ebbe il diritto esclusivo di stamparlo in Francia. L'edizione
della musica ottenne una rimunerazione secondo il merito e
la importanza del lavoro, (Dalloo, Propriete littéraire, n. 31.)
Fuori del territorio francese, neppure questo diritto era garentito all'editore, percibe mancavano i trattati internazionali
e quindi ciascuno potava fare la stampa della musica giunta
fall'astero.

v. La rappresentazione in Italia addimaudava che la muisosso ridotta con le parolo italiane. La traduzione del libretto era lecita come la riduzione della musica. Gli intelligenti sanno quanto poco arduo si presenti questo lavore della traduzione.

Qui però è manifesto che la controversia non fu sollovata per il testo francese, ma per la riduziono italiana; onde io feci le ricerche storiche del cammino seguito da Gaglichno Tell e i travestimenti presi.

Da Parigi l'opera andò subito in Inghilterra e fu tradotta in italiano, perchè nella capitale d'Inghilterra la cantarono artisti italiani. Esiste in Santa Cecilia una traduzione del

⁽¹⁾ Lettera dei 15 maggio 1853. Rossiul uscendo acolamato dalla prova generale, fu chimanto ad alta voce da una gentidionna francese che gif disse: - de tout mon occur je vous filicite, mon ober « M. Rossiuh, parce que je me suis apercu que dans votre Guillauxes - Tell vous acce écrit tant de tres-joles petitées choses, vraiment de tres-jolies petitées choses, vraiment de tres-jolies petitées choses, vraiment de pres-jolies petitées choses, vraiment de pres-jolies petitées choses. » Rossiul con affetatat riverenza riposes : « des bien à vous madame, de m'encourager courne ca. »

libretto, che reca accanto alla traduzione italiana quella inglese.

Nel teatro di San Carlo fu rappresentata nel 1833. Re Bonone aveva al suo servizio gli svizzeri, che gli mantuevano il trono con l'ordine, e perciò la ceusura, rimosse le vietate parole di patria e tibertà, permise lo spettacolo. Ho nostito verificare con di occhi mie il e varianti. Il vero

La natria egli tradiya

fu mutato nell'altro

E l'alma in ciel sen giva

La Censura milanese nel carnevale del 1836-37, non volle dare il passaporto al grande ribelle della Svizzera, il quale dovette passaro la frontiera alpina sotto mentite spoglio.

L'Austria, che colla forza e col piombo croato domò più tardi le congiuro italiane, ebbo paura di permettere la rappresentazione di quell'opera, dentro la quale erano il lamento e la giusta insurrezione di futto un nonclo, il diritto eterno e santo dell'umanità vilmente oltraggiata. I revisori trovavano analogia tra le congiure clamorose dei grandi Stati e la congiura tranquilla, forte, semplice di quel piccolo angolo allora selvaggio delle Alpi. Perciò pensarono di mutare Guglielmo Tell in Wallace, la Scizzera, nella Scozia, e di far servire la rappresentazione a senola di devozione per la legittimità del trono. Wallace, provocato dall'arroganza d'un ufficiale britanuico, si offri come capo a tutti quelli, che sorsero alla difesa, di Roborto Bruce, a cui spettava il trono della Scozia, usurpato con arte da Odoardo I d'Inghilterra. Così narra l'Adam nella Storia d' Inghilterra. L'azione fu trasportata in Iscozia o precisamente in Sterlinga e sue vicinanze nell'epoca del 1298, circa. Nella Biblioteca di Santa Cecilia esiste il libretto col titolo: « Wallace di Callisto « Bassi composto sopra la musica del Guglielmo Tell, del « maestro cav. Rossini da rappresentarsi nell' l. R. Teatro « alia Scala il Carnevale 1836-37 stampato in Milano per « Luigi di Giacomo Pirola, MDCCCXXXVI. » (1)

In Torino l'opera si rappresentò nell'anno 1830 senza modificazione di titolo.

Nell'anno 1845 le paure austriache si erano quictate nella Lombardia, e il melodramma riprese il sno vero nome. Tra la collezione dei libretti, che si trova nella medesima Bibitoteca di Santa Ceollia, vi è nel volume dell'anno 1845 un altro libretto « Geoglichmo Telt, melodramma tragico fatto

- « italiano da Calisto Bassi sulla musica del signor maestro
- « Rossiui, cav. della Legion d'Onore da rappresentarsi nell'I.
- « R. Teatro della Scala l'autumo 1845. Milano per Gaspare « Truffi, Due Muri, n. 1037 ». Accanto vi si legge questa nota: « Opera già posta su queste scene nel Carnevale 1837.
- nota: « Opera già posta su quosto scene nel Carnevale 1837, « col titolo *Wallace*. » Questa seconda volta fu rappresen-« tata 24 sere »
- « tata 24 sere. »

VI. La pubblicazione del celebre spartito in grande partitura fu fatta in Parigi dalla Ditta Brandus e Dufour, 103, rue Richelieu, e fu posta in vendita, come dalla indicazione del frontespizio, per il prezzo di lire 200.

In Italia si hanno la edizione Cottrau di Napoli, la partitura manoscritta e la edizione Guidi, che dal Catalogo risulta autorizzata dallo stesso Rossini, Nell'archivio di Mi-

Sotto l'acciaio

Della vendetta

L'iniqua setta

Cader dovrà,

il pubblico volta il *his* e con gli applausi appalesò il pensiero politico della rivoluzione di quell'anno.

⁽¹⁾ Vedi il Catalogo di Pompeo Cambiasi, pag. 31. La censura toise le parole e qualche seena. Ma la censura incontrava la dimostraziono politica ove meno la temova. Per cesempio la sera del 5 febbraio 1811, si rappresentò al Tordinona, nominato Apollo, difidarbi selle diffic. Sci momento in cei il Galli cantiava.

lano vi è la partitura manoscritta. Sinfonia dell'opera Gugitelmo Tell con la nota: « Titolo imposto dalla censura in altri tempi col N. B. Il volume contiene non soltanto la sinfonia, ma tutta l'opera in grande partitura, edizione Guidi, Editore di musica, via Sant Egidio n. 6640. Con ritratto e illustrazione fr. 50 netti. » Dal catalogo risola de Guidi ebbe l'autorizzazione dal Rossini nell'auno 1866.

VII. Gl'impresari, che a Torino, a Napoli ed a Milano rappresentarono la musica ridotta per le scene italiane, ed i governi, che ne permisero la rappresentazione, si valsero della condizione giuridica del tempo.

Nell'amo 1844, in Milano non era stata pubblicata la legace del 19 ottobre 1846, che per gli Stati imperiali garanti il divicto della rappressutazione. Il traduttore dell'opera, l'impressario, gli editori, che stamparono la musica, il libretto e la partitura del cittadino di Pesaro, non uvevano diritto da contrastare a chicchessia, perchè traevano profitto dal lavoro pagato dalla Francia e dall' uso delle opero straniero fatto comune per tutti.

Se il Teatro Reale di Parigi fosse venuto in Milano, facendo il volo della Casa Santa di Loreto, se Rossini e i suoi procuratori, supposto che il maestro avesse scritto per Milano e conservati i suoi diritti, avessero voluto trasmettere i medesimi diritti, dovevano esibiro per la Circolara edi luglio 1830 le provo della contrattazione all'Tficio della Consura in Milano. Nessumo fece questo, perchò la legge del tempo non dava diritti, e non impoueva doveri.

VIII. L'Austria, dopo due anni dalla rappresentazione pubblicò la legge del 19 ottobre 1846, la quale non ebbe effetto retroattivo, perchè la medesima, sanzionando il diritto di proprietà per la vita degli autori, intese garantire quelle opere, che dal 1846 in appresso, fossero la prima volta rappresentata nei Regi ed Imperiali Stati, Il Giuglichno Tellera lavoro d'italiano vivente in Francia, colà rappresentato, e non poteva cadere nella territorialità della legislazione imperiale.

La legislazione di Napoli, e non l'ho io addimostrato ? permetteva esplicitamente la traduzione delle opere, che venivano dall'estero, Citai il caso giudiziario del *Braco* di Morcadante. Nessun freno era apposto in Toscama alla libertà della ristampa.

XI. Noi non sappiamo di quale partitura il Ricordi si valga per i suoi negozi. Dicono che possegga la partitura edita dalla Ditta Brandus e Dufon. Se per 200 lire Ricordi ottenne ciascuna copia, della quale ora stipula il noleggio, come e perchè potrobbo impedire agli altri l'uso dello identiche copie, o di quale romane e fiorentine?

La domanda della Ditta Ricordi è davvero scandalosa. Como potrebbe la coscienza dell'ultimo uomo ragionevola mandare buona la sua pretesa? Che spesa fece per tegliere agli altri l'uso della musica, che da circa sessant'anni corre libera per i teatri del mondo? Il legislatore, che intese garentire i diritti di antore, volle dare il premio all'ingegno, in altri tempi infelice, ed assicurare il diritto di trasmethere la inviolabile proprietà del pensiero; ma adegad le usurpazioni, che non hanno un nome o ne hanno uno sinistro avanti la giustizia.

X. Dopo le vicendo dell'anno 1848 il Gugliedmo Tell rimase in Napoli nascosto negli scaffali degli Editori, più che non fosse nascosto lo strale assegnato a Gessler nel petto di Gugliolmo; ma in Milano e nello altri capitali fu spesso rappresentato.

Nel 1858 fu riprodotto in Milano e rifece il cammino dei teatri antichi e dei nuovi con esito buonissimo. Il pubblico applaudi la bellozza straordinaria della musica, perchò sentiva nell'anima il fremito dell'indipendenza.

XI. Redenta l'Italia e pubblicata la leggo del 1865, nè Rossini, nè gli autori del libretto fecero dichiarazione alcuna.

Un editore, il Moncellot, agli 11 ottobre 1867, dichiarando di voler eseguire la legge dei 21 ottobre 1814 e l'ordinanza dei 9 gennaio 1828, depositò tre esemplari di quella opera, ridotta a semplice canto e pianoforte che non contieno la partitura. La edizione per il canto e per il pianoferte nulla ha da vedore con la edizione a grande partitura.

Ma ricerchiamo il valore dell'atto compiuto dall'editoro Moncellot. La legge del 1814, obbe per obbiotto la stampa (DMLJOZ, Presso-odroge, p. 404). All'articolo 14 recava: « Nul « imprimeur ne pourra imprimeu m érit avant d'avoir dé« claré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente « ou le publier de quelque manière que ce soit, avant d'a-« voir déposé le nombro prescrit d'exémplaires, savoir : à « Paris au secrétariat de la direction genérale et dans les « départements au secrétariat de la Préfecture. »

L'Ordinauza del 28 gennaio 1828 modificò questa legge del 14 ottobre 1814, perche comandò che il deposito fosse fatto alla Biblioteca del Ministero dell'Interno, il quale distribuisce gli esemplari alle Biblioteche Dalloy, p. 411) (1)-

Se il Moncellot, editore, con tale deposito giustificò la licenza di stampare il Giglicino Tell e di garentire il suo lavoro dalle contraffizioni in Francia, offi una prova a danno del Ricordi. Il Moncellot non ha esibitò il titolo, col quale avrebbe acquistata la edizione dal Rossini. Se lo straulero fece la stampa della edizione francese, come questo fatto potrebbe impedire altre edizioni dell'opera tradotta, ridotta e pubblicata in parecchi Stati italiani sin dal 1835 e l'uso della partitura?

XII. Come la prova della edizione non completa fatta in Francia darebbe al Ricordi il diritto di proibire lo rapprosentazioni a chi possiede la musica e le partiture edite dal 1837, ossia, da cinquantatue anni? Partiture pagate, costituiscono una prorpietà il eni godimento è inviolabile.

XIII. Il periodo di quarant'anni rappresenta il termino maggiore per qualunque prescrizione, e si deve osservare che

secondo le leggi vigenti per le cose mobili occorre più ristretto termine.

XIV. Il Rossini con un rogito del Notaro Cattaneo, 7 agosto 1866, che il Ricordi produce, diè procura allo stassos Ricordi per far valere i suoi diritti di riduzione e di rappresentazione in Italia ed invocò la legge italiana. In questa legge l'articolo 30 sanziona il patto della reciprocità legislativa e dichiara valida nel Regno la prova del deposito fatto in paese straniero. In Francia prima del 1852 si negò la propriotà lotteraria degli stranieri per le opere pubblicate nella patria od in altri Stati quando mancassa la reciprocità dibomatica.

XV. Il Decreto del 1852 non creò migliori ragioni; abundonò, è vero, il sistema della reciproctia e riconoble la tutela anche per le opere pubblicate all'estero; ma non garanti la rappresentazione. E perciò la Cossazione di Francia con esetuza dei 14 decembre 1857 affermò la regola della libortà della recita, quando furono rappresentati al Teatro de-gil'taliani il Trorottore, la Travirato a Il Rigoletto.

E di quosta verità, ossia, che la rappresentazione delle opere straniere fatte in Francia e delle opere francesi all'epoca staro fosse lecita, abbondano certissime prove. Nell'opera della pubblicazione del Decreto legislativo dei 28 marzo 1852 era stato costantemanto deciso che il rispetto per la proprietà lotteraria in favore degli stranieri esistesse per le opere pubblicate in Francia, ma non per quelle pubblicate in paese straiero. Questa dottrina fis utiti applicata alla rappresentazione delle opere drammatiche (Cass. penale 20 opero 1852, 22 nocembre 1853) ed insegnata dagli seritori, (talchè si possono consultare il Gast'amide, des Contreferens, n. 36, il Renourre, Droit indistr. La Prop. litté-raire, n. °S55; benche il Drimangar con altri avesse sostemata l'opinione contraria.

XVI. L'Italia stipulò di poi con l'Impero francese la convenzione internazionale del 29 giugno 1862 per regolare

⁽¹⁾ Vedi le Ordinanze suddette nei Volume 1-", pag. 126, della Pubblicazione delle leggi dei diversi Stati sulla proprietà letteraria fatta per cura della Secietà Italiana degli autori.

il futuro. In tutti gli Stati contraenti usarono il verbo jouiront (godranno) e per l'obbietto speciale delle opere musicali
serisseno l'articolo 6, che dev'essere attentamete esaminato:
« Le stipulazioni contenute nell'articolo primo si applicano
« alla RAPPRESENTAZIONE del BYSECZIONE nell'Originale
« e nella TRUDZIONE delle opere drammatiche o musicali
« ia quanto le leggi dei due Stati garantiscano e garanti« rauno in seguito la protezione delle opere suddette o rappresentate per la prima colta sopra i territori rispettiri.

« Per ottonero la garansia espressa nol pressulte 'articolo eper quanto riguarda la rappresentazione, o l'esceuzione e « traduzione di un'opera drammadien o musicale bisopna che « nello SPAZIO DI SEI MISI DOPO LA PUBRICAZIONE O LA RAPPERSENTAZIONE DELL'ORIGINALE IN UNO dei passi « L'AUTORE ne faccia comparire la traduzione nella lingua dell'altro puese, » (1)

Rossini cho nou era autore di un opera rapprosentata dopo il 1862, non poteva fare, nò foce nello spazio di sei mesi eseguire la traduzione, cho già era stata fatta nel 1853. La partitura da lui presentata non è una traduzione nuova. Per cio abbondano le ragioni, le quali dimostrano quanto sia te-meraria la dimanda del Ricordi, il quale la colori malissimo, parlando dell'interesse della città di Pesaro, che non discese nell'agone forense e che non obbo lo spartito in proprietà per testamento, perchè il Governo francese di Carlo X aveva comprato dall'immortale estritore il diritto di rappresentazione, perchè il Rossini vendetto la edizione, perchè fitori lo Stato francese l'opera caded nel pubblico dominito.

XVII. Torneò appresso su questo toma in altro loco; ora pertanti l'abbandono, scrivendo un riassuuto, che sarà un faro di luce per tutte le altre vagneggiate rivendicazioni. 1. Tossini per la convenzione stiputata in Francia vendette lo spartito all'Accademia Reale, a Carlo X. 2º. Non chèse più il diritto di rappresentazione, che rimase al Teatro Francese; 3.º Poteva vendere e vendette la musica ad un editore, il quale vendette la grande partitura francese; 4.º Non impedì, nè poteva impedire la riduzione, la stampa, la produzione e la rappresentazione fuori della Francia; 5.º Torino e Napoli fecero le rappresentazioni, che erano lecite. Il Governo Imperiale Austriaco e l'impresario Merelli fecero la rappresentazione quando non ora stata pubblicata la legge del 1846. Per questa leggo la rappresentazione era libera como la traduzione: 6.º L'editore, che stampò e vendette la riduzione e la traduzione del libretto in italiano non aveva e non ebbe diritto alcuno d'autore : 7.º Dal 1844 in appresso, chiunque acquistò lo spartito e la partitura, acquistò il diritto di rappresentazione e di ristampa; S.º Questo diritto è coperto dalla più lunga prescrizione; 9.º La legge del 1852, non ebbe effetto retroattivo e nou era applicabile alle opere rappresentate all'estero; 10.º La legge del 1852, richiamava la reciprocità diplomatica e la legislativa; II.º La convenzione diplomatica del giugno 1862, provvide alle pubblicazioni posteriori alla data dol patto intornazionale; 12.º Il Guglielmo Tell è da lungo tempo caduto nel dominio pubblico; 13.º Rossini non poteva farlo tradurre nello spazio di sei mesi. perchè era opera antica. I documenti dedotti sono irrilevanti.

⁽¹⁾ Datloz. Rev. Periodique, 1858, 1, 161 e seg. Amar, pag. 382.

CAPO V.

Per " Roberto il Diavolo. "

 Io non credevo di scrivere tra i miei clienti l'antico guerriero delle Crociate.

In Francia è esisbre il romanzo pubblicato nei secoli XV e XVI, col titolo: Vita det Terribile Roberto il Diavolo, che fiu nono di Dio. Da questo romanzo i signori Bouilly e Dumerson trassero l'argomento per un Vondenille rappresentato nel 1813 a Parigi. Lo Scribe e il Delacigne immaginarono di fare di questa operetta il libretto per la celebre opera di (tiacomo Meyerbeer. Questo maestro, che prima vavea composto opere per il teatro Italiano (1), dopo granal traversie riesci a fare rappresentare il suo grande lavoro al-l'Opéra ai 21 novembre del 1831. Ottome straordinario lusso e cantanti di primissimo ordine.

Lo Zanoniasi nella Vita di Hoosioi narra ele si creatte che tale preferenza fosse fatta al Meyerbere per simpatia politica, perche taluni stimavano il Rossini un assolutista, avverso alle libere istituzioni concedute alla Prancia. Per contro gli amici del Posarese affermavano che

Il Croviato in Egitto fu l'ultima opera scritta per l'Italia e fu rappresentata nel 1821 a Venezia.

amasse la libertà, la indipendenza (I), ed in prova riferivano la scolta del Guglielmo Tell. E meglio credere che nel Meyerbeer si volle innalzare la nuova scuola musicale, perchè la musica del Roberto segnò la trasformazione del genio del grande maestro tedesco, il quale seppe fondore insieme i due elementi: l'Italiano ed il germanico.

Il libretto offri al compositore una tela ricca di svariati colori dalla vivace Siciliana al ralz diabolico, dall'aria sentimentale d'Isabella alla musica funeraria della processione dello monache, dai ritmi erotici delle danze, alla patetica o

(i) Rossini quando un'aitre (tionchino tentò la impresa della impendenza italia, compose la musica per un into ppolare che fa chiamato la Merafgirez Hutinani. All'arrivo degli austriaci comandati dal Generale Stefanini, vi fo ordine che fosso imprigionato. Il padre Mattel, avutane la notizia, audò a consigliare la foga ed offit i danaro necessario. Rossini invese corre dal Cenerale, lo pregò di noordare un rotolo di carta legato con un nastro dai colori anticale, che disse contenere un inno da lui composto in osseguio a S. M. l'Imperatore: antibio in politica, chiese un sulvecondotto. Il Generale accosto l'imperiale del il sulvecondotto con questa antotazione: jet zignor Rossini, patrinta esensi suportenza. Il Generale accosto l'imperiale del il sulvecondosti con questa antotazione: jet zignor Rossini, patrinta esensi suportenza. Il Generale accosto l'imperiale del l'imperiale in la matter a quella atossa cerittà apprese pol che, muttate le paraci, la musici era quella atossa cerittà controlo questo antotazione il treco di chiamito. Microsonti, più ceriali i ritorità dei Zandolia.

Nell'aprile 1857 gil sustriaci erano in Bologna al comando del conto Nobili, Tonento Marcesiolal Governatore civile e militare che con bando del 3º aprile avova ordinato di assogotiore senivitare que con bando del 3º aprile avova ordinato di assogotiore senivitare a peu corporsioli (bi bastone) chiampiere con atti, agest o parole assesa la impadenza di federa fa iliziri banque con atti, agesti o parole assesa la impadenza di federa fa iliziri bando del avono di apsaziri puncia disperimenta del avono del avono del avono di proggio penso di vistara (Rossini. All'ammunici della vistata (Rossini. All'ammunici della vistata (Rossini. All'ammunici della vistata (Rossini. All'ammunici della vistata (Rossini. All'ammunici dell'ammoni dell'ammoni dell'ammoni dell'ammoni dell'ammoni dell'ammoni propesso.

severa preghiera dell'atto quarto, sino al terzetto finale di grande successo drammatico.

II. Roborto per entrare in Italia dovette lasciaro il nome di Diavolo, e si fece consesere sotto quello di Roborto di Piccardia. L'opera fir rappresentata alla Canobhiana la prima volta nel 1844, o nel teatro della Scala nel 7 maggio 1846. Nella Bibliotoca di Santa Cecilia, che per l'amore dell' arta reca tanta luco in questa causa, vi è il librotto che sorvi alla rappresentazione della Scala. La traduzione è del signor Calisto Bassi: vi è scritta la notizia che fu eseguita per 46 sere (1).

Trovai pure la riduzione completa per pianoforte o cante in versi italiani di A. C. da Siena, al prezzo di L. 35 del Pixis. — Esiste la partitura a grande orchestra al prezzo di L. 51 netto. Questa partitura a grande orchestra reca is data dei 21 novembre 1831. Un'altra partitura fu stampata a Berlino dallo Schlesinger, la cui Ditta esiste ancora sotto il nomo del Lindau, Si leggo nella lista delle pubblicazioni: Robert der Teulei. Partitur und allen arramenents.

II Catalogo Cambiasi ricorda che negli anni 1844 e 46, era impresario Bartolomeo Merelli, che regolò le rappresentazioni dall'autunno 1836 al 30 novembre 1850.

La Casa Ricordi profittò largamente delle leggi del tempo, le quali permettavano a chicchessia di stampare lo opere straniere; ma la medesima Ditta non stampò in grande partitura tale opera, nè le altre, di cui si grida a torto proprietaria.

La Ditta Ricordi non può sostenere che l'Impresario ed il Teatro della Scala, che ancora era governativo, avessero

⁽i) La collezione composta di libretti icatrali, di bulli, di nottate storche e di disegni e manifesti, cec., da il 167 al 188. di 186 vi lesso di 186 vi lesso di Monza. L'aveva ii Sillisti vestri, che mori nel 1887, l'editore miliacese che serisse ia bigordi di Rosalni; in acquistata nel 1888, dalla Biblioteca di Santa Cecilita in Roma.

pagato od acquistato i diritti di autore. In Italia furono messi in vendita lo spartito e la partitura stampati dalla Ditta Schlesinger di Berlino. In queste stampe non si legge riserva alcuna di proprietà.

III. Il Merelli, la Direzione del Teatro ed il Governo dando l'onore della scena a quell'opera, si valsero del diritto comune

Non vigeva ancora la legge imperiale del 1846, la quale al \$ 8 comprendeva nel diritto esclusivo di antore anche quello della pubblica rappresentazione. Per questa legge se l'opera fosse stata pubblicata per le stampe, era proibita la rappresentazione senza il consonso dell'autore prima della scadenza del termine della privativa. Questo termine durava la vita dell'autore e si prolungava per altri dieci anni (§ 22). Ma la legge era territoriale, ossia proteggeva le opere pubblicate e rappresentate in Milano e nelle terre dell'. Impero austriaco o della contederazione germanica, ma non le musiche date in terra straniera. Questa legge non aveva, nè poteva avere effetto retronttivo e perciò non poteva comprendere una musica tradotta fin dal 1831, rappresentata nel 1844. supponendo perfino che fosse stata rappresentata in Milano prima di Parigi.

IV. La Ditta Ricordi dimenticò il § 5, lettera c. della legge 19 di ottobre 1846 che recava:

« Non si considera contraffazione e quindi è per-« MESSA LA TRADUZIONE DI EN'OPRRA LETTURARIA CIÀ « USCITA IN LITER.

La traduzione era vietata solamente quando sui frontespizio fosse stato riservato il diritto di traduzione oppure nella prefazione. NEL QUALE CASO LA TRADUZIONE ERA CONSIDE-RATA CONTRAFFAZIONE DENTRO UN ANNO DALLA PUBBLICA-ZIONE DELL'ORIGINALE. Questa legge poteva proteggere le opere pubblicate dopo il 1846 : ma occorreva che Meyerbeer l'avesse data in terra imperiale e che sull'edizione completa avesse scritto la risorva

V. Per il paragrafo 39 era poi riserbato il diritto di au-

tore alle opere pubblicate in paese straniero e fuori della confederazione germanica, se vi fosse stata la piena reciprocità legislativa negli altri Stati, nei quali era avvenuta la pubblicazione, Questo sistema di reciprocità legislativa era un progresso nel tempo, in cui i governanti stimavano di costringere per tal modo i governi stranieri a riconoscere ai cittadini di altri Stati i diritti riconosciuti ai connazionali.

Trattandosi della traduzione di un'opera scritta sul librotto francese e per la scena parigina, Ricordi dovrebbe dare la prova che le leggi francesi avessero assicurato in quel tempo gli stessi diritti alle opere che venivano in luce negli Stati austriaci. Invece ho dimostrato innanzi che in Francia pur anco dopo il decreto imperiale del 1852, si ritenne costantomente che il medesimo non contemplasse il diritto di rappresentazione delle opere sceniche, talchè si rappresentarono il Trovatore, il Rigoletto, e la Traviata (Dalloz, Recueil Périodique 1858, 1, 161 e seg.).

VI. Promisi che avrei ampliato questo tema e porciò trascrivo la massima della giurisprudenza, che il signor Ricordi non può ignorare, porchè Giusenne Verdi, il maestro. che l'ha quasi sempre preferito, promosse la lite, per la quale venne la decisione :

« Il Decreto (reca la massima del 28 marzo 1852) che « interdice o punisce la contraffazione sul territorio francese « di opere pubblicate all'estero, e menzionate nell'articolo 425 « C. penale non protegge che il diritto di edizione e di pub-« blicazione e non si applica alla rappresentazione delle

« opere teatrali.

Il Calzado era stato nominato Direttore del Teatro italiano e per la stagione del 1856, aveva promesso tali opere. Nella sentenza del Tribunale della Senna de' 15 ottobre 1856 che respinse la opposizione di Verdi, si legge tra gli altri motivi : « Atteso che Verdi è straniero, ed è nato a Parma, « e che le opere il Trovatore, la Traviata ed il Rigoletto, « di cui è autore, sono comparse sul teatro di Milano, e che « nessum trattato esiste fra i governi, sia di Parma, sia del« l'Austria con la Francia, relativo alla protezione dei di-« ritti di autori di opere intellettuali. Onde Verdi non ha « diritto d'impedire a Calzado, direttore del teatro di Parigi, « la rappresentazione delle suo opere, ecc.

VII. Verdi face le spese dell'appello e la Corte Parigina intatamente ragionò: « Bisogna riconoscere che la giurisprusa denza rifiuta allo stramiero, che avesse pubblicata la sua « opera all'estero, il diritto d'impedire la contraffazione in Francia. La giurisprudenza, che paria di pubblicarione, « non potrebbe applicarsi al diritto di rappresentazione, « perche rappresentare un opera drammatica o musicale allo stramiero non significa dare un esemplare, nè una melodia « di un altro paeso al pubblico francese. D'altronde il di-critto di rappresentazione esiste « si conserva indipenden« temente da ogni formalità a differenza del diritto di pub-blicazione, la cui esistenza è subordinata all'adempimento, « di alcuno formalità.

VIII. Il Relatore della causa fu il consigliere Ferey, che scrisse una lunga relazione data alle stampe. Ne trascrivo un brano, perchè chiarisce la legge: « La proprietà letteraria esiste in Francia per le opore, che lo straniero vi ha pubblicato, a patto che sieno pubblicate la prima volta. Ma il beneficio delle disposizioni legislative non si può estendere più oltre. L'autore straniero, che dopo aver pubblicata la sua opera in paese straniero, non la pubblica in Francia o non vi adempie le formalità volute per assicurarvi e stabilire la sua proprietà, non può pretendoro alcun diritto. Ciò è stato giudicato dalla Corte di Cassazione, il 17 nevoso, anno 13. L'autore straniero che dà alla Francia le primizie di un'opera, vi ottiene in cambio una proprietà intera ed esclusiva a meno che non vi rinunzi di una maniera o nell'altra : ma era condizione assoluta. La restrizione inoltre aveva per oggetto di assicurare alla Francia in cambio dei diritti, che concedeva, il vantaggio della novità della pubblicazione ».

Aggiunse poi « che il decreto 28 marzo 1852, aveva ri-

cordato solamonte le leggi relative alla edizione omettendo quelle relative alla rappresentazione e cho per i termini, dei quali si era servito l'autore del Decroto, aveva rilevato il pensiero di disporre in favore della sola edizione. Il tosto del Decroto è contrario al pensiero di un'assimilazione completa tra il diritto di pubblicazione e il diritto di rappresentazione teatrale.

« E che, oltre alla giustizia ed all'equità, che spiegavano il decreto, la Francia stessa era interessata a non esporre i nazionali ad essore privati della rappresentazione delle opere del genio straniero, dalla sola volontà, o forse anche dal capriccio degli autori. Invece, se si reclama per l'autore straniero il diritto esclusivo alla rappresentazione teatrale della sua opera in Francia, si costituisce a profitto suo un vero diritto d'interdizione, in virtà del quale potrà privare il pubblico di conoscere un capolavoro dell'arte e del genio. Il pensiero del Decreto si rivela persino nei trattati internazionali che l'hanno seguito, perchè nessuno dei trattati ha accordato agli autori drammatici stranieri il diritto di opporsi alla rappresentazione delle loro opere in Francia. Così il trattato conchiuso il 22 agosto 1852 cel Belgio, dopo aver richiamato il principio del Decreto per il diritto di ediziono, stipula che lo stesso principio si applicherà al diritto di rappresentazione di opere pubblicate e rappresentate per la prima volta nell'uno o nell'altro paese; ma invece di sanzionare l'osservanza di questa stipulazione, come il principio del diritto di edizione, con l'applicazione di una pena, non dà per sanzione che il pagamento di una somma di danaro ». Questa stipulazione speciale dimostra dunque di nuovo che l'autore del Decreto aveva in vista solamente il diritto di rappresentazione, e che ha inteso di mantenere la legislazione anteriore in mancanza di convenzioni internazionali.

IX. La sentenza della Corte adotto tutte queste ragioni e rigetto l'appello. La riferisco: « Atteso che il Decreto del 28 marzo 1853, citando unicamente le leggi relative all'edi-

zione ed alla pubblicazione, come pure per i termini dei quali si è servito, ha inteso di non far scomparire la restrizione che in favore della edizione, e nulla cambiare nelle disposizioni relative alla rappresentazione delle opere musicali o drammatiche di cui avrebbero dovuto pronunziare l'abrogazione, se questa fosse stata la sua intenzione; che questo pensiero si manifesta ancora più chiaramente nei trattati intervenuti dono la promulgazione del detto Decroto, perchè non vi si stipula lo stesso principio che l'edizione si applicherà al diritto di rappresentazione delle opere rappresentate la prima volta nell'uno o nell'altro dei paesi contraenti, che ne risulta virtualmente e necessariamente che rispetto al diritto di rappresentazione il decreto ha intese di mantenere la legislazione anteriore in mancanza di convenzioni diplomatiche; che una interpretazione contraria condurrebbe a questo risultato; che gli antori di un paese, col quale non esiste trattato, avrebbero in Francia un diritto più esteso che quelli di ogni altro paese legato da un trattato. Talchè invece di violare le disposizioni delle leggi invocate dalla sentenza impugnate ne ha fatta giusta applicazione.

X. Francia ed Austria non stipularono convenzioni internazionali per proteggere l'arte. La vittoria della gente latina contro l'austriaca nel 1859 scrisse il patto di Viltafranca e di Zurigo. l'Italia sottoscrisse una convenzione por la protezione dei diritti di autore con la Francia, quando il pubblico italiano e coloro, che avevano comprato gli spartiti con le partituro, arevano acquistato il diritto di rappresentazione.

La convenzione del 29 giugno 1862, della quale ho discorso dianzi, non poteva distruggere un passato irrevocabile.

Dimostrai che contemplara il futuro, che all'articolo 6, granuti il diritto di rappresentazione in originale o della traduzione dolle opere drammatiche o musicali in quanto le leggi dei due Stati garantiscono o avrebbero garantito in seguito la rappresentazione delle detto opere rappresentate la prima volta sopra i torritori rispettivi. Ricordai che per godere dolla protezione del trattato nel termine di sei mesi dalla

rappresentazione o pubblicazione dell'originale nel paese, l'autore ne doveru far comparire la traduzione nella lingua del Paltro paese. Sotto l'impero di questo patto internazionale, pubblicato quando Meyerbeer era sucora vivo, penchè morì el 1864, era impossibile che l'autore del Roberto e olcicchessia avesso potuto seriamente garantire i diritti di autore. Lo spartito era stato tradotto e rappresentato in Italia quando le due cose crano lecite. Moltissimi teatri e mercanti di musica avevano acquistato con la completa partitura di canto e di ordestra l'opera che rendeva giusto e possibile il diritto di securione.

XI. La convenzione internazionale addimandava due condizioni divenute impossibili: una prima rappresentazione in Francia dope il patto, e Roberto nel 1803, ora vecchio di 83 auni; che l'autore avesse fatto nei sei mesi dalla rappresentazione comparire la traduzione nella lingua italiana, ma questa traduzione era già stata fatta in illis temporibus.

La Ditta infine canti con il personaggio d'Isabella:

Invano il fato Spero cangiato.

E la Ditta Ricordi, ravveduta, pensi di rendore il prozzo, che spesso prese agl'impresart per infondati diritti di autore, che non ha, che non può arcre, perchè il noleggio dollo carte varrà pochissimo quaudo si saprà che il Ricordi non ha i diritti di autore, e cesserà, quando altri editori ristamperanno le partiture.

XII. Non creda il Ricordi che io non abbia letto la transazione, che la sua Casa stipulò con quella Lucca ai 14 luglio 1866.

Le due Ditte avevano ciascuna la cupidigia di fare il monopolio sul mercato italiano degli *Ugonotti* e di *Roberto il Diacolo*. Tentarono le vie dei Tribunali, ma subito ritrassero il passo incanto.

Essendo le due litiganti destituite di ogni ragione di pro-

prietà, stipularono: che ciascuna per suo conto potesse continuare la stampa della riduzione e dei libretti e che non avrebbero mutate le parole italiane già pubblicate. Per le rappresentazioni sopra i teatri si riserbarono la facoltà di trattaro per il relativo compenso nella misura correcti trattaro per il relativo compenso nella misura correcti di autori. Quandisvoglia transazione non obbliga i texzi, nè crea diritti di autori. Quande Ricordi disconosceva la proprieta alla Casa Lucca, quale argomento egli usava? Lo dica la conclusionale dell'avv. Mosca al Regio Tribunale che si produce: « es « sore in facoltà dell'attore Tito Ricordi di continuare de « usaro liberamento del suo diritto di pubblicazione, smerecio, riproduzione, rappresentazione ed escuzione, perchè « comprò copia della ediziono Brandy « Dufour. »

E quando Ricordi o Lucca stipularono la transazione, non arovano entrambi la convincione della mancanza di ogni diritto di autoro? Fecoro una duplice alleunza, perche altrimenti gl'impresari nurebbero aporto gli occhi e conosciuto Fillectio mononolio.

XIII. Ma il Ricordi ha la coscienza del difetto di ogni ragione per usurpare il dominio pubblico dell'opera del Meyorbeer. Si rammenti obe nell'anno 18275 produsse querela contro Andrea Zucchi per contraffazione di numerose opero musicali. La Sontenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione d'accusa, ai 5 aprile 1870 dà la prova che foce desistenza dalla querela non potendo giustificare la proprietà allora millantata.

Ora non paro enorme la nuova lotta promossa dopo quella abbandonata? La sentenza è prodotta negli atti. Si dichiari quindi il pubblico dominio, già da lunghi anni esistente. La libertà formerà la nuova vita dell'ata.

Appresso ricorderò la giurisprudenza, la quale anche per le opere rappresentate dopo la muova legge, impone la traduzione fatta dall'autoro nel termine di tre mesi; altrimenti la rappresentazione è libera. CAPO VI.

Per gli " Ugonotti. ..

I. Intuono il canto delle giovinette cattoliche nell'Opera:

Vergin Maria, Sil tu benigna. Clemente, pia, Col peccator.

Peccò davvero la Ditta Ricordi nel chiedere senza ragione la proprietà esclusiva degli Ugonotti. Nacque il Ricordi dalla stirpo del Moyerbeer ? Ottenne dal maestro un testamento? Fu l'Impresario di Parigi, committente dell'opera? Spese danaro a beneficio del maestro per chiedere una così grossa proprietà?

Nel libello la Ditta domanda che ella sia riconosciuta esclusiva proprietaria dello spartito. In Italia, ovvero in altri siti?

Il grande poema fu rappresentato la prima volta nell'Accademia Reale di Parigi la sera del 29 febbraio 1836. Per le leggi del tempo l'autore non poteva impedire che fosse tradotto in altra lingua e rappresentato allo straniero.

II. Quando gli *Ugonotti* escirono di Francia? Darò queste notizie, recate a me da un topo di Biblioteca. In quella di Santa Cecilia in Roma esisto la traduzione del libretto in lingua italiana con accanto il testo inclese. Gli *Ugonotti* passarono subito la Manica, o cercarono la scena dell'Inphilterra. La Regina Elisabetta nel 1562 aveva combinso il trattato di Hamptoneourt con gli Ugonotti, o li aveva protetti contro la tiramia dei Guisa. Tenna deginissimo del pubblico inglese era la sirecpi della notte di san Bartolomeo, la graude tragedia cattolica. Il Maggioni italiano fu il traduttore: il libretto reca sul frontaspisio: nith the idataveords by M. Maggioni und an English adaptation by Frant-Romer.

Il libretto contiene la dichiarazione: che i signori Lambon et C., crano i soll proprietari della ventone italiana fatta in Inghilterra (sole proprietors of the sidnim version performed in England). Gli Bditori lendinesi furono Arturo Sullican a I. Pittmann.

Il Guidi di Firenze stampò la traduzione e la riduzione italiana in partitura a piena orchestra con illustrazione rifuzzato, precuduta da una prefaziono del Basevi, e le pose in vendita al prezzo netto di liro 51. L'opera fu dedicata a Re Vittorio Emanuele. La partitura era stata prima stampata e venduta dallo Schlesinger di Berlino.

III. La prima rappresentaziono in Milano avvenne nel Teatro della Canobbiaca nell'autumo 1855; l'opera fu poi riprodotta negli anni 1857 o 1859; nel 1864 fi rappresentata nel Regio Teatro della Scala alla stagione di quarcsima. Il libratto fa credere che contenesse: « una nuova ed accu-« rata traduzione adattata alla musica originale; » ma non indica il traduttore. Quale valore poteva avere questa dichiarazione; Prasi da morcanti!

Nel 1885 lo stabilimento Ricordi stampò il libretto, dicendolo di sua esclusiva proprietà; nel 1864, lo stampò Lucca Francesco, che pure se ne disse il proprietario. Scribe e Mayerbeer non avvebbero potuto impedire la traduzione della poesia, perchè mancavano allora i trattati internazionali.

IV. Le rappresentazioni della celebre musica da quel tempo in poi addiventarono assai frequenti. Il Ricordi ci sa dire quali partiture furono adoperate dal signor Angelo Boracchi nel 1855, dai Cattaneo e Pirola nel 1857, c nel 1859 dai fratelli Marzi, che furono successivamente gl'impresari negli anni ora detti. (1)

La legge e la mancanza di convenzioni internazionali pormisero all'opera di entrare nel reportorio italiano. Nel 1836 non era stata ancora pubblicata la legge del 1846, che a tutela della proprieta letterraria ed artistica, al paragrafo 5 lettora c, testualmento sanziono: che non si considerava contraffazione ed era permessa la traduzione di una opera artistica.

V. Per il difetto della convenzione internazionale il Ricordi si fece ricco del lavoro di Meyerbeer; stampò l'opera completa per canto e pianoforte, e vi scrisse abusivamente, proprietà dell'Editore; la pose in vendita per L. 4,50 senza sconto, franco di porto in tutto il Regno L. 5, franco di porto all'Estero L. 5. Dove sono le partiture che servirono alla Canobbiana od alla Scala? Con questa stampa il Ricordi non si creò nessuna privativa, perchè feco uso del diritto comune: non avendo stampata l'opera in partitura, non può impedirne la rappresentazione. Lo Stabilimento riescì ad avere copie in partitura dalla Ditta Lucca, avrà forse acquistato altre copie della Edizione Guidi, che nel Catalogo pubblicato nel fobbraio 1885, avvertì : che quella nuova Edizione era stata autorizzata dallo stesso Meverbeer nell'anno 1858, con lettera diretta a G. Guidi, Mediante questi fatti il Ricordi non si procacciò i diritti di autore, nè distrusse il dominio pubblico. Perchè ogni altra persona che al pari di lui comprò dal Guidi l'opera in grande partitura al prezzo di L. 60, dovrebbe bruciare lo spartito? Perchè colui, che per caso abbia una o più copie manoscritte dell'opera in grande partitura non deve farne uso? Perchè tutti gl'Impresarii dovrebbero solamente dalla bottega Ricordi noleggiare le carte?

⁽¹⁾ Catalogo Cambiasi, pag. 120.

VI. Dissi ai vecchietti dalla barba tinta coi quali discorsi nel teatro Manzoni, che la Ditta forse avrebbe citate le leggi antiche e le convenzioni internazionali; qui sospetto che tenterà qualcuna citazione. La legge del 1865 non permette centivo:

L'articolo 2, assimilò la rappresentazione e l'esceuzione alla pubblicazione. L'articolo 11, dal 1865 în poi, conservò all'autore per 10 anni la esclusiva potestà di negaro la traduzione, Invece la traduzione degli Ugonotti în fatta subito dopo la prima recita al Toatro Italiano di Londra, e fa ri-maneggiata per le rappresentazioni dei teatri italiani. L'artico, se avesse fatta rappresentare la musica in Italia nel 1830, e se sino d'allora avesse avuto il presidio della legge nuova, avrebbe fatto trascorrere ciuque volte dicci anni.

VII. Se il Ricordi volesse sostonere che la Convenzione di Berna gli dà ragione lo pregheremmo di leggere bene le disposizioni di questo patto internazionale. La convenzione reca la data del 9 sottembre 1866. L'articolo 2 guarentisce agli autori ed acenti cousa per le opere pubblicate in un dei due paesi i diritti, che le leggi rispettice accordano attealmente ed occorderanno in seguito ni nazionali. Questa clausola, come si vels, preservio la reciprociali legislativa.

Il testo aggiunge: « il podimento di questi diritti è su-« bordinato all'adempimento delle condizioni e delle formalibi prescritte dalla legislazione del passe di origine del-« l'opera : essa non può eccedere negli altri paesi la durata « della protezione accordata nel detto paese di origine. » Adunque tre condizioni bisogna ricercare: i diritti della legge del l'oppo, l'adempimento delle condizioni e delle formatità della legre stessa: il limite.

La legge francese concede i diritti di autore per la vita. Meyerboer morì nell'anno 1864. La legge 8-0 aprile 1854, guarentisce la proprietà alla vedova ed ai figli dell'autore. Il signor Ricordi non è nato dal Meyerboer, non è una femmina, molto meno una vedova. Meyerboer en strantero; per chè fece rappresentare la sua opera in Francia, avrebbe potuto nella sela Francia conservare la proprietà, facendone il deposito in conformità dell'articolo 6 del Decreto 1793. (1)

Dove sta la prova dell'adempimento di questa formalità? Invece si ebbe la prova contraria, perchè Guidi ottenne la licenza dal compositore.

La potestà di vietare la traduzione non avrebbe potato cocchere i dicia anni, se la legge francese avesse avuto una tale guarentia. Meyarboer, che non tutelo, ne poteva tutelare le sue ragioni, nou ebbe, ne potette avere un avente causa.

VIII. Conviene rammentare al signor Ricordi un prececento, che lo convince di volontà temeraria nell'addimandare il monopolio. Il cav. Tito Ricordi foce processare Andrea Zucchi per contraffizzione di parcechie opere esi costitui parte civile. Pretese di ricordicare la proprietà artistica del Roberto il Diavolo e degli Ugonotti. Ma nel corso dell'istruzione dichiarò che recedeva dalla querda per questi spartiti, perchè non ne poteva giustificare la proprietà. Il Tribunale Correzionale di Milano, con sentenza dei 18 luglio 1876, negò la contraffazione. Perchè la Ditta Ricordi alimenticato il precedente del signor Tito e questo giudicato, che è prezioso documento? Adunque si fece manifesto de lu nessun modo la Ditta può giustificare la cupidigia della domanda. Per ogni ragione il dominio pubblico della nunsica rimane illeso e l'arte ne avrà godimento.

IX. La Ditta Ricordi ha prodotto uno strano documento in data dei 24 febbraio 1862; certo Leonardo Melliart dichiarò di aver ceduto a Thio Ricordi la proprietà della traduziono italiana dell'opera Gli Ugonotti sin dall'anno 1849. Manca il visco per l'autonicità. Il Notaio Cattaneo certificò questa dichiaraziono. Deve la prova che il Melliart avesse tradotto gli Ugonotti's Inrece si addusse la prova contraria. Il Mazgioni fu il primo traduttore. Dove il diritto di pro-

prietà por l'estero e per le traduzioni? Ignora il Ricordi che dopo la muova logislazione l'opera francese si può rappresentare tra noi se non ne fi fatta dall'autore la traduzione nel tempe prefisso? La Corte d'Appello di Torino afformò il diritto nella sentenza dei 31 dicembre 1873 per la rappresentazione dell'opera: La fille de Madame Angot, I

Se il Melliart avesse fatto simigliante lavoro, la traduzione delle opere straniero era libera nel 1849 per il § 5.º, lettera e, della legge del 1846, e perciò il lavoro di un traduttore non creava una privativa.

Occorreva, dato il diritto di proprietà, la preduzione di un regolara atto di cessiono. Dove sta il contratto di cessiono ? Certificati di favore sono da respingere. Ricordi non è l'aronte cuissa del Meyerbeer. Questi dal 1836 in appresso non impedi la stampa e la rappresentazione, anzi antorizzò la edizione a grande partiture, perchè non avrebbe avuto il modo di impedire la rappresentazione.

L'articolo 6: della medesima convenzione reca: rimane inteso che se si tratta di un'opera per la quale il dirità di tradazione è nel dominio pubblico, il traduttoro nan può opporsi a che la stessa opera sia tradotta da altri serittori.

Il diritto di traduzione fu liberissimo in Italia.

CAPO VII.

Per la " Favorita. ..

Donizetti quando la sera del 10 aprile 1840 fece rappresento all'Accademia Reale di Parigi I Martiri, avva già assunto l'impego di servivere per il catro della Renaissance l'opera Angelo da Nisida; obbe bisegno di riposo, e nell'estato fece un rapido viaggio nella Svizzera, rivide la sua carissima Bervamo.

Richiamato a Parigi, doveva serivere sopra un libretto dedos Seribe il *Duca D'Alba*; ran per questioni insorte tra l'Impresa e la Divazione, ne smise il pensiero. Il Teatro del *Renaissance* si chiuse per fallimento. Allora i Direttori del l'Accademia Reale ottennero la cessione dell'opera già compinta.

In meno di venti giorni, preso accordo con i poeti Royer e Vaez, che dovovano rifare il libretto, Donizotti trasformo l'Angelo da Nisida nella Favorita e la presenta alle prove (I).

Quest'opera rimaso nel repertorio francese perchè la Francia ammirò il maestro straniero, che aveva preso posto accanto al Meyerbeer, scrivondo una musica, che per la limpidezza del ponsicro, il fracco dolla passione e l'onda melo-

⁽¹⁾ AMAR. 212.

⁽I) Alborometti e Gald, pag. 148.

dica era tutta italiana, mentre rivelava la gravità e la fermezza delle musiche tedesche per le sapienti elaborazioni strumentali.

La riduzione per canto e pianoforte diventò presto di pubbiolo dominio, perchè essendo un'opera scritta per la Francia e sopra testo francese, non vi erano trattati, che potevano impedire le edizioni italiane. Oggi infatti non si contende per talo orgetto.

II. Come lo spartito a grande partitura fu divulgato e divento di uso commo? I cidicor Schlesinger di Berlino stampò la Favorita: Die Tavorita, mit deutschen und französischen Text-in vollst. Clavierung, Partitur und allen arrangements. Che vuole dire « col testo tedesco e francese, con la partitura e tutti gli accomodamenti. »

La riduzione per canto e pianoforte costava 6 talleri ed un quarto (Clavierauszung dito ohne Finale).

Nessuno sa dire in quale modo l' editore berlinese ottenesse le partiture. Donizetti moltiplicava le copie delle sue opero per somministrarle a tutti i teatri di Europa, che le chiedevano. Sino a prova contraria si suppone il diritto. Una impresa, che aveva la copia in grande partitura per dare la rappresentazione, spesso era infedele e ne permetteva la copia per altro rego. Spesso gl'impiegati del teatro facevano le copie della copia. Ho citato innanci il caso del Conectii, che aviva non una, ma due copie della partitura del Barliere.

HI. Il titolo e l'argomento della Favovite dispiacevano alle censuire teatrali. I Ro assoluti non dovevano far sapere ni sudditi i loro pecenti d'amore. È vero che si trattava di Alfonso I, di Castiglia, proclamato Re di Portogallo dopo la celebre battaglia di Castro-Verde, e di Eleonora di Gusnan; ma quelli erano tempi, nei quali i governi stimavano prudenza l'osservare la massima: nihil de principe, parum de Deo.

L'Anstria permise il titolo di Farorita e l'opera tradotta in italiano fu rappresentata ai 16 agosto dell'anno 1843 nella Scala. (1) Era impresario Bartolomeo Merelli. Questi, la Direzione ed il Governo imperiale non offesero le leggi, perchè in quell'aumo non si riconoseva proprietà articata alcuna; e quando fu pubblicata tre anni dopo la legge dell'auno 1846, al § 5 reeò: « di non considerarsi come contraffazione e che quindi fosse permessa la traduzione di un' opera useità in luce, senza distinzione della lingua. »

Il medesimò diritto poteva essere esercitato in ogni altro regno, perchè le loggi della propriota letteraria in Francia erano territoriali, e mancavano le convenzioni internazionali, che dovevano garentire i diritti dell'ingegno oltre lo Stato.

IV. La Favorita, dalla Lombardia passò in altri paesi italiani. In Roma nel 1860 vi entrò travestita da una giorane greca musulmana e si face conoscere nel teatro Apollo nell'autumo sotto il nome di Dalla. Non ridete, perebe narro il vero! I giardini di Aleantar diventarono la Siria; Alfonso di Castiglia un Oreano, figlio di Othmana, primo sultano dei Turchi.

Oreano s'innamorò perdutamente di Daila e voleva sposarla. Invece Othmann aveva accettato la mano di Teodora, Iglia dell' Imperatore Cantacuzeno. Othmann d'accordo col suo Grah Muñi ordinò al figlio di seacciare Daila dal Palazzo, dove era creduta e ritenuta da tutti un'Odalisca, quantunque Oreano ne avesse rispettata la virtiu. Daila non corrispondeva all'amore di Oreano, percibè si ora invaghita del l'arabo Zopiro, il quale per seguirla aveva abbundonato su padre, Dervis Mulano. Non vale la pena di raccontare il rimanente. Come s'intende, i frati di San Giacomo erano diventati Dervis; Don Baldassare superiore del Convento, il Dervis Mulano; lo dame nell'isola di Leone erano diventate Obaldische.

La rappresentazione di questa birhonata fu permessa dal Vicario Eminentissimo, che fece sottoscrivere il libretto dal

⁽¹⁾ Catalogo Cambiasi, pag. 52.

canonico Don Scalzi, revisore, dal Censore politico, l'avvocato Alessandro Ricci Curbastro, e dal deputato dei Pubblici spettacoli, Alfonso Boscaini. (1)

Queste offese all'arte si erano perpetrate a Roma, mentre le truppe di Lamoricière erano battute in Ancona dal valore italiano.

Nell'autunno dell'anno 1869 l'opera riapparve in Roma nel Teatro dell'Argentina col titolo: Elemora. La riduzione dal testo francese era stata fatta dal signor G. Cencetti, come si raccoglie dal libretto. (2)

V. Ora dica il signor Ricordi. Con quale legge vuole regolare la sua domanda? Donizetti morti l'8 aprile 1848, e
lasciò due fratelli: Giuseppe e Francesco. Se la Favorita
fosso stata rappresentata in Milano su llivetto italiano, sotto
l'impero della legge 19 ottobre 1846 sarebhero decorsi nell'anno 1878 i trent'anni, nei quali dope la morte rimaneva
la proprietà letteraria agli credi (art. 13). La legge pariò di
ciritto di rappresentazione, che fu assimilato alla edizione
dalla legge, non retroattiva, dell'amo 1845. Queste termine
andava a beneficio di quello, a cui l'antore avesse coduto il
suo diritto. Ma il diritto di rappresentazione non esisteva
nell'anno della prima esecutivone.

VI. Dov'è poi la cessione del diritto di fare la edizione della grande partitura?

Come Donizetti non si era opposto alle rappresentazioni, così gli eredi non presentarono dopo la morte di lui protesta alcuna.

La leggo francese del 3 agosto 1834 garentiva i diritti nella Francia per 20 anni dopo la morte. Èl forse la Ditta Ricordi avente causa dal Donizetti? VII. Nella citazione erano stati promessi contratti e prove. Vediamo il pregio dei documenti dedotti.

1. Ricordi ha prodotta una dichiarazione con la data dei 21 settembre 1888, in Parigi, colla quale un quidam in nome del Presidente del Consiglio si permette dichiavare: che in conformità della legge 17 e 19 luglio 1866 la Favorita, grande opera di Donizetti per la musica e di Gastone Vacy ed Alfonso Roy per le parole deve entrare nel dominio pubblico nel 1925, cioè, dopo cinquant'anni dalla morte di Donizetti e Gastone Vacy pel decorrimento dell'anno 1875. Questo certificato non ha alcun valore probante, perchè non reca il visto dell'Ambasciata italiana. La giurisprudenza, per cui non si riconosce l'autenticità dei certificati stranieri, che non rechino il visto dell'ambasciata, non manca tra noi. Il Tribunale di Commercio di Torino, con sentenza 7 ottobre 1872 e la Corte di Appello, con decisione dei 30 successivo mese. ricordarono la prescrizione dell'articolo 20 della convenzione franco-italiana (1).

2. Nella sostauza il certificato tradisco la vorità sopra le disposizioni della legge 14 e 19 luglio 1806. Il testo della legge ò stampato nel Dallox, volumo dell'anno 1806, p. 102. L'art. I estende i diritti di autore dati dalle leggi anteriori agli credi, ai successori irregolari, ai donatari o logatarii degli autori per la durata di anni cinquanta dalla morto dell'autore, onde il testo reca: I diritti agli erati con risevue a degli altri credi o successori durante questo periodo di cinquant'anni rimanyono regolati in conformità delle preservizioni del Codice Napoleonico.

Questa logge obbe l'unico scopo di proteggere gli eredi di Agostino Tierry e di Alfrado de Musset, talchè fu segno a lunga discussione ed a severe censure (2). Fu sanzionata per i francesi e gli stranieri, i quali al momento della pro-

⁽¹⁾ Vedi il libretto stampato in Roma dalla tipografia Olivieri.

⁽²⁾ Elemara. Riduzione di G. Cencetti, da rappresentarsi nel Teatro Argentina, l'autunno 1869. Roma, con i tipi di Giov. Olivieri in via dei Crociferi, 42-43, presso l'ontana di Trevi.

Ginvisprudenza, an. 1874, p. 202.
 Loco citato, p. 103.

mulgazione della legge averano i diritti di autore. — La transizione della legge antica alla nuova impediva l'accusa che la legge potesse avera effetto retroatiro. « La legge, « disso il relatore, non ha potuto risuscitare il passato, « dispone per l'averuire, che è nel suo dominio, e regola est ransizione secondo equità; e siccome il fine della legge è « il miglioramento della sorte degli autori e degli eretti « caso di cessione e nell'assenza di stipulazione, attribuisce « agli eredì e di preferenza ai cessionari il beneficio della Cestensione del diritto » (1).

VIII. Quando avvenne la pubblicazione di questa legge gli oredi o cessionari di Donizetti erano nel pieno godimento dei diritti di autore per godere la condunazione maggiore? Donizetti mori l'8 aprile 1848: in Francis allora vigeva la legge del 1844, che riferisco nel suo testo, Articolo unico, Le sedore ed i figli depli autori delle opere drammatiche avranno per l'avvenire il diritto di autorizzarne la rappresentazione e di conferirne il godimento durante venti anni in conformità delle disposizioni degli articoli 39 e 40 del Decreto imperiale del 5 februgi 1810 (2)

Gli articoli invocati sono i seguenti: 39.— Il diritto di proprietà è gerantito all'autore ed alla sua vedova durante la loro vita, se le convenzioni matrimoniali di quella le danno il diritto e dei lora figli durante venti anni.

40. Gli adori, sieno noxionali o stranieri di qualunque opera possono celere il loro diritto ad uno stampatore o librajo o ad ogni altra persona che altore è sostitula in loro luogo e vece per essi e per i loro aventi causa (3).

IX. Il Ricordi ignorava forse i casi della vita del Donizetti quando commise a Parigi lo strano certificato? Il maestro fu preso da amoro per Virginia Vasselli , leggiadra e gentilissima giovinetta romana, che esordiva come artista di canto nel tempo, i cui Donizetti ca i licho per il trionfo della sua Zoraide, e l'avvenire gli si offriva bello tra i sogri rosati della gioventi. Il matrimonio ebbe luogo nel 1827, cinque aini dopo, quande il maestro, accresciuta la sua fama ed ottenute migliori finanze, ritornò a Roma da Napoli, cve cra andato a serviere pel Tentro Nuoro La Zingura (I).

Dopo nove anni I a s'enitra straziò forecemente l'anima del grande artista. Nella lettera 48, diretta al maestro Dolei noll'anno 1886 serisse: « Se io non acessi una costiluzione talmente forte che io stesso ne stupisco, sarsi e per sempre anch'i ca vaggiungere gli altri. Tre mesi soli fui in piaca di in tre mesi perdetti patre, madre, bambina, oltre la moglie aucora annuelata » (2). Trepidava per Virginia, che aveva fatto un parto infelice, telcho la bambina neonata era morta.

Appena ricevuta la nomina di Dirottore temporario del Conservatorio di Napoli, sperava più lieta esistenza; ma la donna amatissima durante il lungo puorperio fu presa dalla rosolia e morì ai 30 luglio dell'amo 1837. La sublime romanza « Ella è morta » fu il grido di dolore del suo gonio sulta tomba della bella Virginia (3).

Come adunque supporre che si possa oggi invocare la leggo del 1846, quando neppure quella del 1834, avrobbe potuto giovare al Donizotti, che non ebbe figli e che sopravvisse alla morte della moglie?

X. Il Ricordi produce un altro certificato del pari destituito di autenticità con la data 15 ottobre 1888, posteriore alla contesa.

Narra il certificante che l'oditore Moncellot depositò tre esemplari della *Favorita*. Questo deposito indica che a Parigi si face la ristampa dell'opera nel tosto franceso per la

⁽l) Loco citato, p. 99.

⁽²⁾ Dalloz, Propriété littéraire et artistique, chap. 2, pag. 445.

⁽³⁾ Dalloz. Presse outroge, p. 400.

⁽¹⁾ Galli, p. 52. Veggasi la lettera 8 ad Andrea Donizetti.

⁽²⁾ Opera citata, p. 127.

⁽³⁾ Op. citata, p. 192.

sola riduzione di pianoforte. Che influenza può avere questa notizia nella causa? Il deposito fu fatto sotto la data del 1867, ossia diciannove anui, dopo la morte di Donizetti.

XI. Il terzo documento è davvero una offesa alla legge, alla verità e puzza di falso. In Napoli, ai 25 gennajo 1869, certo signor Teodoro Ghezzi, che si disse vicario generale dell'eredità Donizetti, narrò: « che la proprietà della stampa della « Favorita nel suo originale francese fu ceduta da Do-« nizetti all'editore di Parigi Schelesing. » Esiste questo Schelesing? Esiste la cessione? Con quale data? Dove la stampa della partitura? Afferma che dal « detto nomo l'acquistò il signor Francesco Lucca ». Dove il titolo dell'acquisto? In quale forma? Sotto quale data? Per quale prezzo? Il quale Lucca « incaricò e pagò il poeta Jannetti per la « traduzione in italiano di detta opera ». Dove è la prova di questo incarico? Da quale data il diritto di rappresentazione della stessa fu concesso dall'autore all'editore Lucca? Dove la legge, che nel 1843 riconosceva il diritto di rappresentazione? Dove l'atto di cessione? Con quale data? A quale prezzo? Lo scritto afforma che « Lucca aveva fatto curare dal maestro Donizetti « la rappresentazione della « Farorita tradotta, essendo stata da lui posta in scena pa-« recchie volte in Milano ed altrove, sempre per couto ed « intoresse del detto Lucca, e che in conseguenza quest'ul-« timo solamente ha il diritto di piena proprietà della Fa-« rorita con facoltà di farla rappresentare, noleggiare, ecc. »

3. Da chi poi il Ghezzi avrebbe avuto il mandato di vendere le opere e di fare le seritte? Uditelo! Da (iinseppina Gabuzzi, redora Donizetti. Lo dies il documento 4.º, prodotto dal Ricordi. Finiumo questo buscherio, soleva dire Donizetti.

Sauta memoria di Virginia Vaselli, t'aspottavi di sontir dire che il tao Gaciano menò al talamo un'altra donua? Te Gactano pianes, e ricordo con desolata tenerozza per perecchi anni. Quando la sua ragione incominciò a vaciliare, nel gennajo 1841 pregò per lettera il Dolci che gli avesse trouta una moglio, adducendo che si seccava di star solo. Nel 1842 scrisse allo stesso maestro ed amico dilettissinio, avvisando in confidenza che aveva rivolta la medesima preghiera al maestro Salvi in Bergano. Nel 1843 si appalesarono più fieri e frequenti i sintomi della malattia insidiosa e leuta del cervello e del midollo spinale. L'albergo di matti tolse il pensiero di un amoro novello al grando infelicot [1].

Come adunque si getta in mezzo nella causa questa lesca figura di una seconda moglic? Vade la pena ch'io gindichi l'opera del Ghezzi? Dato per corto che Giuseppina Gabuzzi non fu la seconda moglic del Doutzetti, si commise una vera fasità. Si dovrebbe sapere dove fu celebrato questo secondo matrimonio per conosecre quali diritti avrobbe la seconda moglic. Quando in Napoli il Ghezzi foce la strana scritta, già da quattro auni era stata pubblicata la legge del 25 giugno 1865, el crano tenzos 29 auni dalla rappresentazione dell'opera in francese. — Per l'articolo 11 della legge 1865, crano truscorsi i dieci auni, nei quali un autore, che davro avresa cauto diritti di proprieta, poteva impedirne la traduzione; e la traduzione cra stata fatta e rifatta in Roma, in Milano, in attri siti, perchè era pormeses dalle leggi.

XII. Per la legge austriaca e per l'italiana la cessione avrebbe dovuto essere fatta in iscritto, e doveva essere registrata per avere data certa.

Ad ogni periodo della scrittura la falsità dello affermazioni si appalesa contonuta nelle dichiarazioni del Ghezzi.

L'opera fu data al Teatro Francese nell'anno 1840, e quindi solamente la edizione del canto e del pianoforte potette essere ceduta ad un editore. Se l'avesse avuta lo Schelesing, come si spiogherebbe il deposito Moncellot?

Come lo editore Berlinese Schleinger fece la edizione a grande partitura?

Dove sta il contratto, col quale il Lucca avrebbe pagato il Jannetti ?

⁽I) Alborghetti e Galli, pag. 198.

Come poteva Donizetti cedere prima del 1843, il diritto di rappresentazione quardo questo diritto non esisteva in Italia?

XIII. Audace è Laffermazione che Donizetti pose più volte sulle seane di Milano la Pacorito, perciè nella estato del 1843 ora in Vienan a preparare la rappresentazione della Maria di Rohan, e da Vienna nello stesso anno torno a Parigi, donde più non si mosse, perche nella seconda metà di settembra 1845, già era diventato folle. Giovanni Ricordi si recò a Parigi a visitaro l'inferno, non già Donizetti ad assistore alle rappresentazioni della Fauvrila (1).

Il Ricordi scrisse', « che la vista di Donizotti faceva verragnonte pietà, perchè considerando che un uomo di quella tempra era ridetto ad una talo stupidità, era cosa che facava ventre le lagrime. » E Giovanni Ricordi pianse veramonte il nottuo circuo, che lo vide (2).

XIV. L'art, 40 della legge italiana, espressamente condauna le arti usate per far risorgere diritti spenti e che non mai obbere esistenza

L'articolo 25 voleva la dichiarazione ed il deposito del-Fopera fine al 31 dicembre 1865 per le opore pubblicate; io he data la prova delle numerose pubblicazioni della *Faccorita*, e della partitura edita dal Berlinese. E perciò-di centinuo si ribadisco la dimostrazione del pubblico dominio.

L'articolo 26 della legge, so fosse possibile di applicarlo ad un'opora edita sin dal 1843, darebbo sempre la preva dell'abbandono dei diritti di autore.

XY. Da ultimo ricorderò alla Ditta nemica dalla egregia opera teatrale del Sonzogno che altra volta si volle insidiare la ginstizia italiana con l'uso di questi decumenti maculati di falsità; ma che la giustizia li respinse. La Ditta Lucca volle la condanna doll'impresario Scalise, perchè aveva eseguito alcuni pezzi della Franciso. La Sentenza vocumzi\u00e4ta da Tribunale Correzionale di Napoli (sezione 6,\u00e9) 11 lugdio, respinse la domanda. Nel Teatro San Carlo il Municipio fece dare una serata in enore dei membri del Congresso Geodetico la sera del 28 febbraio 1883 e tra l'altra musica fu esseguito il duetto fra soprano e tenore. Lucca di\u00e9 di querela; il giudice istruttore con ordinanza dei 13 aprile 1884, sopra conformi requisitorie del Pubblico Ministero, diarò di lon farsi lucogo a procedimento. Si fece opposizione all'ordinanza. La Sezione d'Accusa con sentenza del 28 maggio rinviò lo Scalisa el pubblico dibattimento. Per dire lo Scalisa colpevole di contraffazione bisognava che il Tribunale avesse verificato la esistenza del diritto di proprietà. Ecco la motivazione.

« Considerato che al riguardo non potendo altrimenti « ravvisarsi sussistente in fatto e in diritto la voluta infra-« zione dell'ora citata legge addebitata allo Scaliso, salvochè « sia accertato anzitutto in capo alla suddetta Ditta Edi-« trice Lucca l'invocato diritto di proprietà della opera mu-« sicale La Favorita, la violazione del quale conseguente-« mente giustifichi l'applicazione della sanzione penale det-« tata dalla legge, non meno che l'istanza pel rifacimento « dei danni derivativi ; l' attuale discussione non fornì dato « ed elemento serio qualsiasi, atto a stabilire che quella « Ditta Editrice sia investita per gli effetti di leggo del di-« ritto di proprietà di detta opera musicale; difatti due es-« sendo i documenti stati prodotti per dimostrare tale as-« serta proprietà, l'uno consistente nella dichiarazione fatta « da quella Casa il 24 dicembre 1882, presso la Prefettura « di Milano, di riservarsi per l'effetto della vigente legge i « diritti d'autore per l'opera La Favorita, e l'altro consi-

« stente in altra dichiarazione fatta alla data dell'8 novem-

« bre 1884, da certi Brandus e Dufour assertisi editori di

musica, successori di certo Solemenger, dico Schlemeger,
 che il Francesco Lucca è proprietario esclusivo per l'I talia per l'opera La Favorita, in virtù della cessione fat-

« tagliene dal loro predecessore Schlemeger, che ne era pro-

^{(1 -} Page 202.

⁽²⁾ Lettera 16 luglio 1847, pag. 217.

« prietario per tutti i pacsi, è ben ovvio lo scorgere come « nè l'uno, nè l'altro pongono alcun che in essere a favore « della casa Lucca per l'intento voluto, imperocchè sonza « soffermarsi a vagliare la manifesta irrilevanza del primo « documento per sè considerato, siccomo quello che non po-« trebbe aver valore ed effetto giuridico di sorta, se non in « quanto già fosse incontrovertibilmente stabilito nella Ditta « Lucca il diritto di proprietà, del quale trattasi, è istinti-« vamente evidente come il secondo documento a sua volta « non accerti per nulla in capo alla stessa Ditta la pretesa « proprietà dell'opera La Favorita, per poco si ponga mente « che una dichiarazione fatta da un asserentosi avonte a « causa di Schlemeger che il suo autore avrebbe ceduto alla « Ditta Lucca il diritto di proprietà di quell'opera musicale « per l'Italia non può esser seriamente considerato come « equivalente ad un atto autentico e legale traslativo di detta « proprietà, si da poterne produrre secondo la legge i cor-« rispondenti effotti giuridici, essendo indispensabile a tal « nono fosse prodotto l'accemnato atto di cessione, siccome « quello solo, che potrobbe fare conoscere la natura e por-« tata dei diritti ceduti, e in base al quale solamente si po-« trebbe poi apprezzare : se e come il cedente fosse a sua « volta stato legittimamente investito della proprietà dell'o-« pera în esame, e se per l'esperimento e garantia dei di-« ritti relativi, vi fossero eseguite le prescrizioni imposte a « noi dalle leggi patrio uon che dalle convenzioni interna-« zionali.

« Considerato ciò posto, che mancando in questa canas la prova che la Ditta Lucca abbia la proprietà dell'opera « musicalo La Favorita, e che quindi pessono essere invo-« cate nel di loi interesse le disposizioni delle vigneti leggi a assicuratrici deli diritti d'autror d'opera d'ingegno, è « chiano che giusta l'adagio idem est non esse, ac non pa-« rera » ecc.

CAPO VIII.

Traduttore-traditore.

I. La Ditta Ricordi dopo di aver voluto Eleonora De Gusmann tutta per sè come una novella Fanorita, chiede puro che si dichiari la proprietà esclusiva del libretto e produce come litalo del suo diritta un simulacro di contratto; ossin, una cossione seguita da altra cessione. Bartolome Merelli fiuse di cedere a Francesco Lucca la proprietà assoluta della versione del melodramma La Favorita fatta da Calisto Bassi e questi fece un'altra dichiarazione di rinunziare ad ceni dittito di autore.

Si afferma che queste convenzioni sarebbero avvenuto in Milano ai 12 d'agosto dell'anno 1843.

II. Con una sola ragione si può respingere questa stranissima domanda. Le traduzioni furono sempro permese, Parecchi furono i poetastri, che guastarono il libretto della Fuvorita e le altre opere straniere per la nequizia dei tenmi.

Un traduttore tuttial più potrebbe volere che non si ristampi la medesima sua versione. Il signor E. Sozzogno, pubblicò la traduzione fatta dal Jauetti come libretto a parte o come parole unite alla musica della riduzione per canto e pianoforte: ciò visto, mulla più sarebbe da dire.

III. Ma dopo di avere indicato il contenuto del docu-

mento, intendo esporre con maggiore sviluppo le ragioni delle leggi sopra i poeti meladvammatici per dimostrare che nessuna legge volle proteggere l'opera di quelle misere genti, le quali servendo alle voglio della censura regia, imperiale e papista, contaminarono l'arte, la lingua, il buon senso; onde di loro si può dire:

> Fama di loro il mondo esser non lassa; Misericordia e ginstizia li sdegna.

Ciascuno sa che i diritti d'autore non si possono trasferice on la proprietà di una cosa mobile. Quando i legielatori sauzionarono i principii scritti nell'articolo 1388 « che la « cessione è porfetta e la proprietà se ne acquista di diritto « dal concossionario ai momento che si è conventto sil di « ritto da cederai e sul prezzo, quantunque non ne sia tras-« fertio il possesso o da aggiunzaro che il possesso si tras-« risce mediante la consegna del documento » non si preoccuparono dei diritti di autore, che furmo contemplati in leggi e regolamonti speciali. L'articolo 1539 del Codice Civile preserisse la necessità dell'atto autentico. La serittara privata dorvera anche essere registrata.

IV. Nou bisogna poi dimenticare i principii cho si svolsero sopra i diritti dei *libreliisti*. La giurisprudenza francese nel silorazi della legga occordò un diritto cumulativo agli autori dello parole e della musica, perchè una grande intimità esisto fra la parola e la nusica. Il Réonard oservò che corre una grande sproporzione trà il valore dell'opera o quello delle parole. « Infatti , aggiunse, quanto ai « soggetti dell'opera italiana chianati spregovolmente libretti, cessi non addimandano che un po' di uso della scena, mentre la composizione di una grande opera può essere un'opera di giuni »: ma non sò negare la comproprietà ai suoi cari francesi. Si possono citare dne seutenze, una della Corte di Parigi dell'11 gennaio 1828 contro il Troupenas, che avendo acquistato il *Mose* pubblicò le parole di certa

De Cong senza permesso, e l'altra del 12 luglio 1855, che riconfermò la regola (1).

V. In Italia prima del 1846, non vi era logge alcuna. Il librettista era pagato una volta tanto; nei capitolati di appallo si stipulara il dovere di presentare il tenna, l'obbligo della revisione e della censum. Il libretti furono scritti per conto altrui e mediante un corrispettivo, talchè a fronte del § 1170 del Codico civile austriaco l'autore o chi per lui, nulla notera più reglamare.

VI. Nel 1846 la mova leggo al paragrafo 55 dispose altrimenti: « il tosto della poesia relativa al componimento « musicale è considerato un accessorio di questo e il macstro compositore può quindit stamparlo unitamente al suo alvaror, quando non vi sieno patti in contrario. Per la « stampa del testo senza la musica è necessario il consenso « del poeta; qualora però l'opera musicale sia destinata alla » pubblica rappresentazione e riproduzione presamesi un tale « consenso a favore di quello, che ha ottenuta l'autorizza-« zione di rappresentazione produrla, potondo egli far stam-« paro ancho il testo onde giovarsene all'atto della rappre-« sentazione, purchè indichi tale destinazione nel testo medesimo » (2).

Questa regola non contemplò i traduttori e riduttori, genia di mestieranti. « Testo della poesia » non significa « quasto della poesia straniera. »

VII. L'articolo 6 della legge italiana del 1865, diede la potesta al compositore di far riprodurre e spacciare il libretto con la musica; ma fece salvo al poeta, che non può disporre della musica, il diritto al compenso.

⁽¹⁾ RÉNOUARD, Traité des droits d'auteurs, vol. 2, p. 220. DALLOZ, l'éccesit, anno 1885, parte seconda, p. 256 e seg. Amar p. 171. LACAN O PAULMER, Legist. et jurisprendence des thérières, p. 661, 675. CAIMERS, Prepriété et controfusors n. 144, seg. ROSMIA, vol. 2, n. 806.

⁽²⁾ AMAR, pag. 175.

Questo diritto nuovo, che non ha effetto retroattivo, non dandar coreando qualche povero tomo, il quale più o meno barbaramente tormentò la lingua, il ritmo ed il buon seuso delle opere strauiere per contontare le scellerate censure, stolidamente paurose, ed apparecchiare le rappresentazioni delle opere strauiere prima del 1846, per-ottenorne arte che facciano dire: siamo i cessionari, gli aventi causa, lè ridicolo che coloro, i quali entrano nella schiera dei plagiari si vogliano dare il vanto di poeti e far regolare diritti per tale titolo che mai non obbero sopra gli Ugonotti, il Gu-nielmo Tella, la Favorita.

VIII. La stessa legge francese non riconoble i diritti del traduttore, e solamente la dottrina e la giurisprudeava ritemero che colui, il quale ha tradotto un opera scientifica o letteraria straniera possa impedire che altri pubblichi un'altratraduzione che sia la riproduzione di quella fatta da lui (1).

IX. Il signor Ricordi, dopo che ha fatta sua la bottega di donna Giovannina Lucca, dimentica le cause, nelle quali fece proclamare la massima suddetta: che il poeta una volta pagato non abbia proprietà, perchè avendo composto il lavoro per commissione e ricevato un corrispettivo, prestò una vera e nuda locazione di overa.

Ricordi il signor Ricordi la Sentenza 17 novembre 1842 del Tribunalo mercantile di Milano per la negata proprietà del libretto Nabuccodonosor, e la Sentenza contro la vedova Romani. Tito Ricordi, che aveva fatto libero uso del libretti, sostenne contro Luccae e Branca che non erra applicabile la legge 25 giugno 1895 ai tempi passati. Il Tribunale di Milano con la sentenza 27 dicembre 1898, respinse la domanda della vadova (2). La sentenza della Corte d'Appello 15 dicembre 1869 riconfermò i principii esposti; ossia: 1.º che i l'Ibrettisti stipulavano una locazione d'opera nei termini dei SS 1170, e 1171 del Codice Civile austriace; 2.º che la locazione doveva essere scritta; 3.º che convenuta una locazione e soddisfatta, nessun diritto era riservato all'autore; 4.º che la legge o patente 19 ottobre 1846, regolò la materia, considerando il testo della poesia come un accessorio, che poteva il maestro stamparo se non vi erano putti contrari.

Destituita di fondamento è quindi la domanda che protende di dare diritti di antore a quelle misere genti, che prima del 1846 guastarono i libretti stranieri, e fa pean che mercanti di chiarissimo nome abbiano ottenuta la dichiarazione di alcuno di essi per creare vani titoli di cessione.

- X. Infine la logge italiana riservò i diritti di antoro a chi nel termine perentorio di tre mosi avosse fatta esplicita dichiarazione di volorsene giovaro nelle forme prescritte dall'articolo 23. Mancò la dichiarazione.
- XIII. Applicando queste regole al caso, noi chiediamo: 1.º Dov'è il contratto di locazione tra Merelli e il Bassi
- imposto dalla Circolare dei 19 luglio 1830? Nessuno può creare obbligazioni escluse dalla legge dei tempo.
- 2.º Dove la cessione fatta di poi dal Bassi al Morelli?
 3.º Dove la cessione degli autori francesi, o la licenza della traduzione?
- 4º Merelli, il quale propose alla Direzione del Teatro lumperiale della Scala di far rappresentare La Favorita, profittava della lacuna esistente dolla logialazione, che non garantiva al Donizotti, suddito lombardo, il frutto del suo ingegno, sol perelè avera scritto per il pubblico francese; ma Merelli non acquistò la proprietà dell'opora e del libretto. Parma, Torino, Genora, Roma, Napoli, Vienna, Venocia potevano rappresentare la nedesima opera, e quanti orano i poetastri potovano servire alle Improse, alle Censure per guastaro i versi, le scene e l'argomento. La mancanza assoluta di diritto non potò fato esistere diritto alemo nel 1888.

⁽¹⁾ RÉNOUARD, vol. 2, pag. 99 e 100. Dalloz, Propriété litti, n. 91. Amar, pag. 181.

⁽²⁾ ROSMINI, page, 336;

5.º Calisto Bassi, che non aveva alcun diritto di proprietà, non aveva potestà di cederlo. Gli atti indicati non hanno forza giuridica.

6.º Non esisteva la dichiarazione per il libretto che doveva esser fatta nei tre mesi dalla pubblicazione della legge.

7.º Non vi sarà magistrato nel Regno, che veglia confondere il poeta melodrammatico col raffazzonatoro di tradu-

zioni di melodrammi stranieri. 8º Il legislatore italiano non volle proteggere le corruzioni artistiche voluto dalle consure.

Prima che la industria Lucca si fosse estinta nel negozio Ricordi anche la Casa Lucca pubblicò musica e parolo della Favorita.

Eccone la prova:

Sinfania nell'Opera

LA FAVORITA

Maestro G. DONIZETTI.

Milano, presso, F. Incea.

(Il volume contiene tutta l'Opera)

NB. Le parole di questa partitura sono tatte differenti da quelle del Ricordi, come pure sono differenti i nomi dei personaggi.

Il Tenore chiamasi Gudentio.
Donne Bidd.
Tenore inimite 1504.
Bartiono. Luigi.
Tenore comprimario Guifferdi.
Barto profito Guifferdi.
Barto profito Referencio

XII. Essendosi riconosciuta la libertà della traduzione, come ora si vuole il monopolio delle partiture?

Il Ricordi non penso che, pur acquistato il dominio pubblico delle opere straniere, le quali crano state rappresentate ne' tempi della servità italiana, all'alba della conquistata indipendenza, gli editori e gl'impresari dovettero disfare l'opera dei Cencetti, perchè non era possibile conservare le vocile stolide della censura.

Il signor Ricordi, vuole riconoscere i diritti di autori ai corruttori delle opere d'arte, che scrissero lealtà invece di libertà, come nell'Elisire d'amore, luna invece di laguna.

Il signor Edoardo Sonzogao poi non pensò mai di fare un commercio a parte del libretto. Lo stampò quando l'opera doveva essere eseguita, ed esercitò il suo diritto.

Sono venuti forse di Francia a reclamare contro la traduzione i poeti francesi? Non lo potrebbero. Inmanzi ricordai che la rappresentazione delle musiche italiane non fu vietata. La legge della reciprocità è il diritto vigente.

CAPO 1X.

Per i " Puritani. .,

1. Non posso seguire l'ordine storico della produzione degli spartiti, per la ragione, che dico. Io sono costretto di correre da uno Stato all'altro e d'invocare una legislazione dope dell'altra per respingere strane domande. Stimo perciò conveniente di separarmi per sempre dallo studio delle attinenze del diritto francese con la causa, perchò, dopo che avrò parlato dei Puritani rappresentati a Parigi, la mente correrà più facilmente da Vienna per Milano a Napoli a dimostrare il pubblico dominio delle rimanenti opere; o la meta desiderata sarà meno lontana, essendo più ristretta l'attonzione.

La Ditta Riccoti scrisse nella citazione di avere una convenzione con la ditta liquidatrice T. Cottrau, per la qualo deve dividere la propricia della partitura e del librotto e dei Purituri ». La Ditta attrice adunque deve provare questa dunlice commorpricia.

dupice comprepriesa.

Il. Prima di vedere gli speciosi documenti esibiti, ricordo di movo alemne dimostrazioni già fatto. Bellini mori
il 23 settembre 1855 a Puteaux quado in Italia non vi era
ancora la garentia dei diritti di rappresentazione, come il
maggiore dei diritti dell'antore. Napoli solamente aveva questo
diritte; ma cra territoriale, del compositore cei abbandonato

all'arbitrio del governo. Lo dimostrai chiaramente e con abbondanza di prove nella parte storica.

In quel tempo la locazione di opera era il contratto, che il compositore facevà non solamente con il maestro, ma con i teatri della Corti. Lo scrittore dell'opera copservara l'ori-ginale ed aveva la libortà di far ripetere le spartitio in altro-terre, dando sempliemente le copie della partizione. Il governo del Teatro era una delle maggiori cure dello Stato, il quale sclume volte dirictamente condusse la impresa, Nel Catalogo Cambiase si legge che nel camerale 1815-1816, e dalla primavera 1821 a tutta la primavera 1824 l'I. R. Governo fece il servizio del Teatro della Scala. Chi si forma sulle date argomenta che le rivoluzioni vinte col sangue impediavano allo straniero dominatore di trovare impresari (1).

III. La mancanza di legislazione internazionale permetteva all'estero la rappresentazione di ogni nuovo spartito anche senza il conscuso dell'autore.

Se l'autore faceva stampare la partitura, l'uso comune nasceva dalla compra-vendiri della medesima. Se le partiture non oran stampate, riuscivia ficilissimo, dumate le rappresontazioni, di farne eseguire alquante copie sulla copia consegnata all'Impressario. Da Parigi a Londra seguiva quasi immediata la riproduzione scenica o quindi la edizione delle opere italiano. Vienna, Milano, Rona, Napoli, Genova, Torino, Firenze, Parma, Bologoa, Talemo eruno città arritteatri di governo, ove subito giungevano le copie delle partiture.

Bellini era sdegnato dell'uso delle partiture non autentiche e delle copiature abusive; ma innanzi dimostrai che non aveva modo legale di ciò inpuedire.

IV. I Puritani furono rappresentati la sera dei 25 gennaio 1835 (2). Il trionfo dell'autore, solonne, pienissimo, segnò un progresso grandicso nell'arte, perchè nel detto spartito si aumnitò un'orchestraziono più elegante, più accurata, più varia e nudrita: le melodic, che si fondevano benissimo con le armonic, davano un insieme maraviglioso (1). Labiache, Rubini, la Grisi e i l'Amigo univono i levo nomi alla gibria immortale dol Bellini.

V. In quell'anne il Teatro di San Carlo era condotto dalla Scoietà d'Industria e Belle Arti. Ai 26 dicembre 1885 I opera fu rappresentata alla Scala (2) e ne cra l'Impressario il Duca Visconji di Modrone (3). Mancano le scritture tra Bellini, l'Impresario e la Direcione dei Teatri, porcibi la Bellini, l'Impresario e la Direcione dei Teatri, porcibi la Bellini, l'Impresario e la Direcione dei Teatri, porcibi la Consegna della partitura dava diritto alla rappresentazione. La lettora del 2 settembre 1895 (Lett. 101) prova che il l'Augui, che per carità aveva copiata la partitura per Napoli, forse l'aveva rubata per Milano. Non essendori ancora alcuma legge in Lombardia, che garantiva la stampa delle opere, e non essendo il Governo di Napoli, obbligato a rispettare le opero rappresentate all'estero, gl'Impresari ed Governi, ottentre le partiture in un modo qualimque, si valevano della liberth di rappresentazione. Feci pienamento manifesto il modo, onde si divulgava mo sanritio.

Appena in uno Stato straniero era pubblicata la riduzione per canto e per pianoforte, l'editore, che se no procurava una copia, avva il diritto di stamparla per suo conto. Così si creava il dominio pubblico della riduzione per canto e pianoforte. La rapprosentazione diventava lecita sol che si ottonessoro le partiture, e perciò grande cra la paura del compositoro degli interessati che fossoro rubata. Se le partiture erano stampate all'estero, bastava acquistarle, e la escenzione della musica diventava facilissima. Così abbiamo veduto che per

⁽¹⁾ FLORING, Vol. III,

⁽²⁾ Cambiasi, p. 120.

FLORIMO, Vol. III, pag. 250. Lettera di Rossini nell'Omnilus di Napoli.

⁽²⁾ Catalogo Cambiasi, pag. 44.

⁽³⁾ Ivi, pag. 120.

il Barbiere vi era la partitura edita a Roma dal Ratti eche gli editori di Borlino e di Parigi offrivano la stessa merce. Se invese le partiture non erano stampate, l'autore ne faceva eseguire una copia chiedendo un prezzo discreto dei diritti, che non erano nella coscienza e nella legge dei templ. Bellini si dolse delle partiture non autoentiche, ovvero finato da attir. Narrai la potenza della memoria musicale del Donizetti, che raccolse la musica del suo maestro Mayr. Trutte la partiture, che gli credi Cencetti donarono all'Archivio di Santa Cecilia provano la verità di quanto he sostemuto: il furto mo punito, anzi lecito. Le due partiture avute il furo mo punito, anzi lecito. Le due partiture avute di Concetti erano state copiate nella Copisteria dei RR. Toatri di Napoli. Lo dice il frontespizio. Tenevano mano all'usur-pazione i copisti del l'eastro Italiano.

YI. 1 teatri di Londra e di Parigi, perchè le due grandi capitali avevano teatri per la musica italiana, e gli editori parigini el inglesti facevano la fortuna dogli editori di Torino, di Napoli, di Pirenze, di Milano, di Vienna e di Berlino; perciò si hanno le edizioni torinesi, napolitane, fiornite, lombarde; auzi si verificò il fatto che in una sola città tre editori fecero come fianno tuttora, la medesima pubblicazione dello popre ridotte per canto e pianoforto.

Era questione di transito alla dogana, la quale spesso andava frodata nei suoi diritti fiscali, perohè i mercati musica trovavano viaggiatori che arrecavano l'edizione ridotta; gli stessi ambasciatori servivano patrizi, impresari, mecenati per l'imvio dello opere.

VII. Non tutti gli editori si dovevano sempre provvedere sulle piazze di Lendra e di Parigi, perchè il primo editore italiano, che riproduceva la musica tacendone l'origine, trovara chi sul testo della seconda edizione liberamente la ristampaya.

Le opere scritte su libretti francesi, per servire alla rappresentazione nel Teatro Italiano di Londra dovevano essere tradotte ed accomodate alla musica. Abbiamo visto le persone, che fecero le traduzioni degli Ugonotti, di Roberto il Diavolo e della Favorita; gli editori che stampavano i libretti e le riduzioni per canto si servivano delle traduzioni fatte a Londra.

Sopra queste traduzioni e riduzioni italiane i Bassi e gli altri infelici traditori della lingua e del pensiero artistico facevano le sconcezze volute ed approvate dalle censure papiste, austriache e borboniche (I).

Nella stessa Biblioteca di Santa Cecilia esiste l'opera I Puritani, in three actes, by Bellini, vith italians words and a new english adaptation by Charles Lamb Kenney, edited by Arthur Sulliran and G. Puttmann.

I popoli erano avvezzi al diritto del tempo, che stimava legitimo il ristampare come cesa nuova il libro, o l'opera straniera, e di fare la rappresentazione senza l'acquisto diretto delle partiture, faceudole rubare. Rammenti il lettore le lettere del Bellini scritte al Santocanale per la partitura della Norma. L'impresario, che univa alla edizione per canto e pianoforte il possesso delle partiture, le dava poi a noleggio ad altri; e questa industria era lecita. La fa il Ricordi, che vorrebbe farla per sè sole; qui sta il torto, la prepetenza. Occorsero leggi speciali per vietare questa specie di libertà.

VIII. L'editore Ricordi e qualche direttore d'orchestra poco istruito, col quale alcuna volta ho ragionato, hanno in testa l'orrore massiccio di credere che il possesso delle par-

il Mancini, in gioventu, scrisse una poesia, che recava questi due versi:

I francesi, che verranno Tomba avranno, non alter.

Il censore napoletano permise la stampa col NB. ϵ L'autordintende perlare dei francesi passati ». Le Memorle di Adelaide Ristori contengono episodi degni di ricordo sopra le gesta della censura.

titure possa costituire un diritto di privativa. La qual cosa è impossibile, perchè tutti coloro che in un modo qualunque si trovano in possesso di altre partiture manoscritte, ne possono fare lo stesso uso, dandole a nolo : talchè la concorrenza e l'uso comune solamente sono possibili. Parecchi fautori della Casa Ricordi si sforzano di far credere al privilegio, perchè sostengono che un editore può possedere la copia della prima partitura, che fu inviata al primo Teatro, per cui fu scritta l'opera, e suppongono che questa copia debba soprastare alle altre. Questo errore è meno massiccio, ma è sempre un grosso errore. Quando non vi era la proprietà artistica e l'Italia era divisa in parecchi Stati, il fatto che un compositore aveva scritto uno spartito per un teatro straniero non creava privilegio da potersi provare col possesso della prima partitura. Questa specie di diritto di primogenitura non esisteva. Tante erano le città capitali, tante le Imprese, che chiedevano le partizioni per dare l'opera; e perciò tante erano le copie delle partiture, tante le esecuzioni teatrali. Solamente la cupidigia dei possessori delle partiture manoscritte e l'errore intorno alla legge impedirono che si continuasse l'opera di diffusione del Guidi. Distrutto l'errore dei virtuosi, i quali credono che l'Impresario, che introdusse sopra le scene italiane o le viennesi un'opera già rappresentata all'estero, possa vantare per sè solo i diritti di autore della partitura o vendere i diritti medesimi, come se fossero corporei od insiti ad una conia viù che ad altra. l'arte risorgerà con la stampa, e la vendita delle partiture.

Si faccia attenzione a quello che dico, perchè qui sta la bolla di sapone, che illude il Ricordi e che un soffio distrugge.

Il diritto vigento prima del 1846 in Lombardia, la legislazione degli altri Stati, le leggi ed i regolamenti sopra i Tentri, nonche i Capiloli d'obbligo delle Imprese facevano acquistare ai Teatri opere dette di repertorio, o agli editri Il a potestà di rittarre lucro dalla edizione; ma gl'impresari noa etano proprietari dello spartito e neppure delle partiture consegnate per la prima rappresentazione considerate como oggetti mobili. Solamente profittando dell'escentzio degli spettacoli, gl'Impresari si procacciarono copie delle partiture manoscritte e ne fezero commercio.

IX. Il numero delle copie manoscritte si accrebbe quando la unificazione italiana volle ridurre a municipali i teatri governativi e proclamare la libertà nell'arte senza rispetto a tradizioni nazionali. Ricordo ancora la triste giornata parlamentare, nella quale la Camera dei Deputati in Torino consumò il gravissimo danno. Era la seduta dei 10 aprile 1863 ; si discuteva il Bilancio dell'Interao; Peruzzi era ministro. Il deputato Nisco propose un ordine del giorno, che faceva invito al Ministero di studiare il sistema di far cossare per l'anno seguente 1864, i capitoli Teatri, dal bilancio passivo dello Stato. Gli onorevoli De Beni e Curzio chiesero la soppressione immediata della spesa, perchè dissero: l'arte \tilde{f}_{l} sempre vivificata dalla libertà. L'on. Chiavarina ricordò che una parte dello spese scritte in Bilancio rapprosentava la esecuzione di contratti ed il rispetto di diritti acquisiti. Il Teatro Regio di Torino riceveva lire 35 mila ma per la scuola di ballo, che un tempo diresse Massimo d'Azeglio, Il Teatro di Napoli, che aveva una orchestra di primissimo ordine e scritture di locazione di opere, riceveva un'altra somma. L'on. Biancheri affermò che vi erano ciechi applicati come suonatori ed altri, che tenevano strumenti finti; i quali non potevano vantare diritti acquisiti.

Stanisho Maucini, che accolse nell'anima sua l'arte e la ebbe fida compagna nella vita, consigliera a lui di virtù e ministra di gioie, tentò di far argine alla i irrompente funmana contro l'arte pazionale. Propose un ordine del giorno, che avrebbe salvato il danno comergente ed impedita una tra le numerose deliberazioni delle maggioranzo indotte. Lo trascrivo: la Camera invitando il Ministero a studiare un progetto di legge speciale informo ai teatri ed ai mezzi di concidiare Teconomia, passa dilordine del viorno.

Dimostrò la convenienza della proposta con vivezza di parola straordinaria e con gli argomenti, che ripeto. La vittoria pareva ottenuta. Avverti che gli oratori avvenuo tralasciate due considerazioni: « quella dell'arte e della ci-« villà italiana e quella suggerita dalla politica avvodutezza, « e prudenza » (1).

Comprendeva che in regola i teatri dovessoro considerarsi come stabilimoti municipali e che come tali, in massima, potevano ossore dotati e sovrenuti dai municipii; ma voleva un ordinamento speciale per il San Carlo e la Scala, « grandii stitutia, scuole e collezioni di belle arti, che cosistevano e « si mantenevano a spese dell'erario dello Stato. Sarebbe un grossolano errore, disse, il supporre che ciò non riguardi « se non l'interesse di alcuni cantanti, danzatori e cultori « della musica; mi proccupo della naziono, dei suo di segoni intellettuali e morali, della sua missione di custo-dire il genio, chè suo antito rotaggio, del suo dovere, che ha in faccia alla civitià, all'Europa e dal mondo intero, « di non cessare di essere la nazione artistica per eccel-

Un corista interruppe: I contribuenti?

....

I coristi della Camera sono i deputati, che gridano solamente: ai voti /

E l'autore: « Non dobbiamo giovare ai contribuenti con ciochi provvedimenti degni di una nazione barbara ed igno« ranto, e tanto meno è tollerabile che in simil modo si improvvisito determinazioni assolute di massima, le quali senza i necessarii studii o temperamenti distruggono uno « stato di cose, che non solo ha per sè secolari abitatini, e ma che ha altrea una eloquentissima conformità di si« stema adottato presso le più grandi e glorioso nazioni di « Europa. » Ricordo che Londra, Parigi, Piotroburgo, averano teatri italiani, grandi e ricchi stabilimenti, « tempii

Terminò col dire: « Signori, fu un tempo, in cui era di « moda in Italia parlare contro la profusione dell'ero e de-« gli applausi agl'istrioni ed alle danzatrici, quando noi « tutti pertanto rampognavamo l'Italia, perchè addormentata « ne' molli piaceri, non sapesse a chi meglio consacrare la « sua ammirazione e le sue corone che a queste classi di « persone. Ma oggi non abbiamo più bisogno di ricorrere « a questi luoghi comuni, dopo che il soldato italiano a « Palestro, a San Martino, al Volturno, ha provato che la « nostra nazione sa far di meglio, sa come debbasi mo-« rire per l'indipendenza e la grandezza della patria (1). « Oggi-invece ricordiamoci di un altro dovere, quello di con-« siderare l'arte come uno degli elementi della vita di un « popolo riservato ad alti destini, come religione del pen-« siero como titolo di pobiltà e di onore pazionale. Non ci « lasciamo trasportare dallo grette e ignobili tendenze ma-« teriali di questa età. Conserviamo verso le arti il dome-« stico culto; mostriamoci nipoti non degeneri, nè indegni

... o da quel sual remoto
lello e gioiso che gil ariani infrenda,
Nido gentil di Veneri e di Amori,
Nido gentil di Veneri e di Amori,
Ra " mostri occosi undi qualacia melede
Becente e cara, e i fecili gorgloggii
(Che i tupol ta sob dell'usignonio inita,
Dio dei mici padri, e sostenuto hai danque
Nel too furor che tempo si vendesse
In cui si fatto si terria serviciono
Al discaso di Roma s'

[«] imalzati all'arto italiana, elemento dell' istruzione e della « coltura nazionale »; aggiunes: « La legga, la quale regge « i teatri in Francia fu sancita da Napoleone a Mosca, al-« l'infausto chiarore delle fiamme, che incendiavano il Crem-« lino. »

⁽¹⁾ T. Mamiant nell'Ausonio espresse questo pensiero:

⁽¹⁾ Atti parlamentari, Vol. X, Sessione XVI. Seduta 10 aprile 1863.

« dei nostri grandi avi, che nelle arti seppero divenire in-« segnatori al mondo. »

La votazione fa dubbia. La controprova diè la vittoria al Ministero. Valerio fece adottare la proposta, per cui le spese dei Teatri furono scritte sulla parte straordinaria del

bilancio ridotte a lire 100,000 da ripartirsi con Decreto Reale.

Così cessarono i teatri di Corte o di Stato, e i Municipii sborsarono le detazioni

X. Un vero saccheggio segui nel transito del privilegio dello Stato all'Amministrazione municipale, Ogni teatro aveva le sue opero di Repertorio e le copie delle partiture. Queste furono incettate e vendute; ma non crearono proprietà esclusiva alcuna. Municipii ignoranti, maggioranze interessate, permisero il monopolio di pochi editori. Innanzi che tale sperpero del tesoro artistico, detto il Repertorio dei Teatri, si consumasse, gl'impresari, che conducevano i Teatri Imperiali o Regi, lo ripeto, avevano occultamente accresciute le copie delle partiture. I Capitoli d'obbligo imponevano all'Impresa di somministrare una copia di tutti gli spartiti delle opere di musica, o scritto appositamente o nuove per i teatri medesimi, ai Conservatori. Altre copie erano da farsi per la censura, per la Polizia. L'adempimento di tale obbligo rese necessarie le copisterie teatrali. Gl' Impresari , durante il tempo della loro gestione, pensando al fallimento o al termine del contratto, ordinavano dimbicati per venderli all'estero o per rimanerne possessori, riconsegnato il teatro. Il Merelli e il Barbaia, possessori di tali copie, non avevano maggiore diritto di Cencetti, che era la maschera del Jacovacci. Ed il lettore ora sa che le nartiture erano l'impiego del danaro dello Stato, perchè il tesoro pubblico dava il danaro ai conduttori di teatri. Spesso i capitolati di obbligo davano una somma speciale per le copie delle partiture. Con queste notizie che sono certe come la verità intendo di compiero la istruzione del processo storico.

XI. Il Teatro San Carlo fu costruzione di Carlo III, che protesse le arti e la civiltà del Reame, non avendo guato alemo në per la musica, në per i teatri (l). Il Nicolini toscano lo riedificë dopo l'incendio del 1816, cagionato da una
luceras non bene spenta, che appiceo il fuoco alle toie et
alle macchine, si che in pocho ore fu ridotto cenere e rovina.
Grandiese crano le tradizioni musicali; ma la fanu del ratro si accrobbe con l'impresa di Domenico Barbaia. Lo chiamarono, e non pare vero, il Napoleone degli impresari tanto
fu stimato valentissimo nel suo mestiere. Era milanese è di
bassi e poverissimi natali; obbe da natura spirito intrapreudonte; fu sprovisto di ogni coltura intellettuale; moltissimi
successori non fanno torto al prolecessore. Ando in Napoli
nel tempo della occupazione francesa ed esordi male, perchie
prese a tenere i giacchi d'azzardo dal 1808-a 1 1821.

Nel 1809 si decise di condurre i Reali Teatri di San Carlo e del Fondo, poi quelli dei Fiorentini e del Teatro Nuovo.

Il Florimo, marra che in pari icempo prese la Scala o la Canobhiana di Milano ed il Teatro Italiano di Vienna: ma io penso che dovette entrare in sociole con altri Individui, perchè il Catalogo Cambiaso nou afferma il fatto. Barbaia seppe raccogliero quanto di più celebre l'arte musicale offriva in fatto di maestri, compositori, cantanti, ballerini e scenografi (2). Mort di apondessia nel 1817.

XII. Quando furono imprecentati i Puritani a Parigi, aveva rimessa l'impresa alla Società d'Industrie, Barbaia, che aveva fatto scrivere molte opere a Rossini, Pacini, Donizetti, Bellini, Conti, Luigi Ricci, Mercadante per mantonere i saci obblighi ed Governo Napoletano, anzi con la Corte.

⁽¹⁾ Ne ordinò la contratora per contentare la Regina amantasima del Tacto, la quale, apparatata una acca de ando al Tactosima del Tacto, la quale, apparatata una acca de ando al Tacto-Sau Bartolomeo, perole caddero i cavalli, protecto al marto che o un vi sarebbe più fornata colo con granda esprileto del suo guato per la musica. Picorano, vol. IV. Il primo disegno fio del Mediano, briguidiere dell'esercito, la essenzione di Auserlo Carafaie.

⁽²⁾ Florimo, vol. III, pag. 182. Cambiasi, Catalogo, pag. 120.

non ebbe, nè poteva avere diritti di proprietà. Nei lunghi anni della sua industria si fece uu archivio delle partiture inedite.

I *Puritani*, che furono rappresentati in Parigi furono acquiatati dal l'eatro Italiano, che l'ebbe come opera di repertorio. Bellini per la Prancia non conservò neppure pienissimo il diritto di edizione, perchè è notizia storica che ne alienò due terzi al Troupeans parigino.

XIII. Mentre scriveva l'opera per Parigi, ne promise la riproduzione alla Società di Napoli. Nel dicembre 1834 faceva ringraziare il principe di Ottaiano che gli aveva procurato il contratto. Prometteva di mandaro il librotto, quando sarebbe stato finito, e scriveva: « che stieno tranquilli, per-« chè non vi entra nè religione, nè amori nefandi, nè poli-« tica alcuna. Se il titolo dei Puritani fa ombra, che gli « dieno quello di Elvira, oppure le Teste rotonde ed i Ca-« valieri. » (Lett. 84.) Dopo le prove teatrali di Parigi fece cambiamenti per Napoli a vantaggio della Malibran, Non potendo recarsi a mettere l'opera in iscena, se ne rimise all'amico Florimo. « Lo spartito ti verrà marcato col métro-« nome; ma ti sia di regola di non attaccarti servilmente; « stringi ed allarga i tempi secondo le vorrà la voce dei « cantanti e l'effetto dei cori; infine fa' come ti piace per « trovare l'effetto d'ogni pezzo, se il tempo marcato lo rende « o troppo veloce o troppo languido... Fate preparare una « campana in fa. che servirà e per questo quartetto e pel « finale del primo atto, quando dovrà suonare a stormo, ecc., « come vedrai dalla partizione. »

Promise di mandare la partizione col vapore, che lasciava Marisiglia il 10 gennaio 1836. « Io spero che codesti signori « sarvano contenti e non ne nascerauvo disgusti, e la para « tizione giungerà a Napoli col vapore che lascia Marsiglia « il 10 gennaio. Non venendo, io aveva proposto di conse-« gnare la partizione alla porsona, che mi sarobbe qui in-« dicata a Parigi, precisamente il giorno 1- gennaio. »

Pensò di spedire la partizione al Falconet, per mezzo del

sue corrispondente, per subite rimetterla a Florimo, che doveva conseguarla alla Società, « e se questa te la ricuserà, « ti deve nello stesso tempo pagare i tremila ducati, che tu « terrai presso un sicuro banchiere sino a mio avviso; altrimenti terrai presso di te lo spartito senza farlo vedere

« ad autma vivente... Di' a Cottrau che tutta la musica, che , mando a Napoli, fino il pezzo cambiato per la Malibram, « la dò a Parigi e che quindi egli in tale spartito non avrà « alcun pezzo da stampare prima che non lo faccia Trou- epenas a Parigi, » (Lett. 8:5.)

Spedi la partizione, e le memorie rivelate dalle lettere ci fauno sapere persino quanto spese. Spaveutato della quarantea di quaranta giorni che la musica avrebbe fatto a Nizza per la paura del colora, scrisse il 5 gennaio 1885; de la maisse della quarantea del colora, scrisse il 5 gennaio 1885; de la maisse della quarante del colora della morta del colora, della colora della copiati (porchè qui non ve ne sono italiami che solo al «Teatro Italiano, ove sono occupati) ma a maestri, fra gli « altri a Pugni, ed a lui solo ho dato una forte somma. » la minaccia della quarantea la Si laguava che nel contratto avesse accettata la responsabilità d'inviare l'opera a Napoli: « Io non proposi di assegnami persona a Parigit' e che « fosso stato anche il nostre ambasciatore? Perchè volerni « così compromettere? »

XIV. Ai 18 febbraio 1835 senti gli accidenti, che impedirono la esseuzione dei Puritani (Lett. 33). Raccomandava al Florimo la custodia dello spartito, temendo i soliti furti. L'impresario di Loudra, (Gallemberg, gli richiese la partizione (Lett. 96, 18 maggio 1835). Scopri che il Pagua aveva dato i Puritani a Milano (Lett. 2 settembre). Die incarico a Florimo di inviare la copia a Palermo prima di Napoli (ico.).

Non diè ad alcun editore la proprietà dell'originale, che era la fonte della riproduzione, perchè il 5 giugno 1835 scrisse: « Previeni Cottrau che io non posso trattare con « editori che nel solo caso che comprino la proprietà intera, « ed allora la venderò a chi si vuole, e questa è di un « prezzo troppo clovato per la speculazione di un editore « qualunque. » Voleva far pagare due o tremila franchi la edizione dello sauritio.

XV. Nel più bel sogue della gioria mori. I genitori non ebbero modo di reclamare contro le leggi del tempo. La carità patria li soccorso. Il padre godetto quella penzione data da Catania, e per la quale il figlio si affliggeva, fino al 3 febbraio 1849, giorno della saa morte; la madre comincib a godoria dal gennio 1842, in ducati 108 annuali, per una deliberazione Decurionale del 6 giugno 1842, Il

La successione di Bellini si apri in Francia. Fra i beni lasciati non vi ora la proprietà dolle partiture, che erano uscite dal suo patrimonio. Per trent'anni la musica fece il giro del mondo. Nessuno preteso di rivendicarne la proprietà.

XVI. Teodoro Cottrau appena si pubblicarono le leggi italiane nelle provincie movidionali, si pose in mente di creare diritti di autore non mai esistiti e di riaccendere quelli spenti. Ricercò Don Mario Carmelo e Francesco Bollini del fu Rosario, Giuseppe Belliui del fu Rosario, Donna Maria Bellini, vedova del Cave Scamanna, e con una fede di credite pagò ad essi lire 160 come unici eredi di Vincenzo Bellini. Costoro dichiararono di avere avuta la somma in pagamento dell'esercizio dei loro diritti di autore, giusta i decreti 7 novembre 1811, e 5 febbraio 1828 e per la cessione assoluta da loro fatta in data 15 settembre 1863, giusta la legge 25 giugno 1865, « di ogni loro diritto di au-« tore per la stampa e per la rappresentazione della minsica « e della poesia nol regno e nell'estero di tutte le opere « edite ed inedite. » Questa scritta è dogna sorella del contratto stipulato con gli Sterbini. Così il Cottrau sognò di avere trasferiti in sè tutti i diritti di autore e di editore per questo vilissimo prezzo. Questa dichiarazione reca la data dei 24 aprile 1869.

XVII. Per la legge 10-24 luglio 1793 gli eredi avevano il diritto di vendere, di far vendere le opere nel territorio francese per dieci anni dopo la morte del compositore (1). Se il padre e la madre fossere stati in Francia, avrebbere dovuto fare i depositi delle copte. Ma se la rappresentazione non fosse stata venduta al Tearo Taliano, al 1845 arrebbere perduto ogni diritto sul suolo francese. Nè in Milano, nè in Napoli Topera stupenda potè trovare la protezione della legge.

Il padre di Bellini fu l'erede legittimo; in lui si confisero i diritti del figlio. Il padre fino al 1842 non potè esercitare alcun diritto, perchè la musica, che da Parigi faceva il giro del mondo, non era rimasta nel dominio del figlio. Come il padre morendo l'arrebbo trassuessa agli altri figusposto davvero che Obtrau avesse stipulato con gli altri firatalli del Bellini?

XIII. La legge napoletana, lo ripeto, non era applicabile percile l'opera fu rappresentata a Farigi. Se la legge 5 febbraio 1828, che all'articolo 2." riconosceva il godimento pibraio 1829, che all'articolo 2." riconosceva il godimento di percile redi pel termine di trent'anni, fosse stata applicabile, si 24 settembre 1865 i detti trunt'anni sarebbero decorsi. Il Cottran con sottile espediente, fiase la cessione che cra stata fatta ai 15 settembre, ossia solamente otto giorni prima il fatto ai 15 settembre, ossia solamente otto giorni prima il datocrimento del lunghissimo termine. L'ineanto umo daffari, alla cui momoria fo uso rispetto, non pensò pertanto allo dispositioni degli articoli 25 c 25. La dichirazzione ed il deposito della partitura non fu fatta sino al 31 dicembre 1865. Dioci anni crano decorsi dalla pubblicazione, ogni marziore pettita di temno sarobbe inuttici

XIX. Intesi dire, che s'invecherà l'articolo 13 per soste-

⁽l) FLORIMO, vol. III.

⁽¹⁾ Dallioz, Propriété, ecc., Chap. III, pag. 453, p. 74.

nere che la pubblicazione senza partitura non è completa, e che pereiò almeno ci vuole danaro. Io ricordo che la legge parla per il futuro, e che quando vi sono tanto partiture manoscritte, la pubblicazione è più che completa.

XX. La cessione inoltre addimandava un atto autentico e la data certa. Non parlo delle dichiarazioni, perchè riguardano la riduzione per cauto e pianoforte.

Rammento che per i *Puritani* il signor Ricordi abbandonò la querela contro lo Zucchi. Allora forse non avova le menzogne sebezie del Cottrau.

Bellini, lo ricordai, fremeva di generoso impeto pensando che grido di libertà era proibito nell'Italia. Questo grido di libertà, lo ripetamo, era vivamento per l'arte. Chi siete voi, signor Ricordi, che alla nazione, al gusto ed al plauso dei posteri voleto togliere l'opera immortale di Vincenzo Belliui? Battete pure moneta; ma ricordatevi che Bologna sul conio del suo denaro stampava il motto Libertas.

CAPO X.

Per la poesia.

I. Bellini non fu contento dei versi di Carlo Pepoli; disse stupende le situazioni dei Puritani: ma Felice Romani, grande maestro della parola melodrammatica, rimase maravigitato come su quella poesia Bellini avesse scritta una musica divina. Il Pepoli vendette o no il libretto? Nessumo lo sa dire. Certa cosa è che in Parigi non esercitò i diritti di autore, e che per quaran'anni lasciò ovunque rappresentare il melodramma sepza conostizione alcuna.

Cottrau sempre cen la veglia di far suo il sola, il 23 settembre 1805 fece una dichiarazione di proprietà per lo meno ridicola, perchè i Napoletani avevano avuto il diritto di stampare cen tutti gli altri libri editi allo stamiero il libretto dei Cevalieri e Teste Rolondo, od Elvira.

II. In Roma ai 25 febbraio 1875, quando Cottrau venne a cerare gli egregi discendeuti dello Sterbini si foce rilasciare una dichiarazione dal Pepoli, che riconoscera la dichiarazione di diritti di autore fatta dal Cottrau il 23 settembre 1865. Dove sta questa dichiarazione Pichiaro pure il Penoli di avere ceduti i suoi diritti di autore?

III. Darò brevi risposte. In Italia il poeta non ebbe alcun diritto di autore, perchè il libretto fu pubblicato a Parigi, quando la Lembardia non aveva legge di proprietà artistica e quando la legge napoletana era solamente territoriale. Gli articoli 20 o 26 della nuova legge gli facevano il dovero di fare dichiarazioni, che egli non fece. Non è leggle il tardivo riconoscimento di una dichiarazione fatta da una terza persona. La cessione doveva essere fatta prima ed in forma autentica. Il Souzogno si può sorviro sempre del libretto, perchè è un accessorio della musica. Richiamo qui le dottrine innanzi esposte. I giudici ci daranno ragione.

Enrichetta non canterà:

Sventurata prigioniera Il mio fato seguiro;

ma corrorà fibera su tutte le scenc.

CAPO XI.

Per " Maria di Rohan. ..

 Bellini aveva ponsato di scrivere su questo argomento.
 Nel dicembre del 1833 fece proporre alla Società napoletana per il Florimo il Gustavo III, che poi diventò l'argomento del Ballo in Mascheru del Verdi, ed un Duel sous Richelien.
 Il Gustavo III, è interessante, spettacoloso e storico, e

- « spero che la censura pessa accettarlo. In caso non si farà « uccidere Gustavo (se così vorranno), ma le situazioni sono
- « belle, bellissime e nuove. Poi v'è *Un duel sous Richelieu*, « ch'è drammatico e di grande effetto; io li vorrei scrivere
- « tutti o due. Pensa tu a persuadore sino il Ministro di Po-« lizia, che infine non ha tanti pregiudizi (Lett. SA) ».

L'Austria si persuaso. Il Borbone non voleva che si parlasse di duelli. Re Fordinando fece leggi feroci contro il progiudizio della cavalleria. Il tema fu scelto dal Donizetti.

11. La Maria di Rohan fu rappresentata al Teatro di Porta Carinzia la sora dei 5 giugno 1843 alla presenza della famiglia degli Asburgo, e dei grandi dignitari civili e militari dell'Impero. Una folla di maestri tedeschi si era composta a banco di giudici. La critica tedesca celebrò la musica per la passione, il sentimento della situazione, ossia la verità della espressione musicalo (1). E dico il vero, l'aria

⁽¹⁾ Alborghetti e Galli, pag. 16.

di Errico Ogni mio bene in te sperai, e il terzetto Vivo non t'è concesso, mi risvegliano ancora emozioni antiche, ma profonde. Parigi ebbe la prima riproduzione della musica. alla quale il maestro aggiunse alcuni pezzi a richiesta degli artisti italiani. La parte di Armando di Condé, che in origine era scritta pel secondo tenore, fu ridotta a contralto per far cantare Marietta Brambilia, Londra, Napoli, Bruxelles, Milano richiesero lo spartito all'annunzio dell'entusiasmo viennese. Questo spartito, che fece il giro delle capitali di Europa, diventò presto di dominio pubblico, perchè l'autore aveva vendute le copie per le rappresentazioni, Contemporaneamente alle riproduzioni sceniche si fecero numerose edizioni per canto e pianoforte. Veggo esistere edizioni sul testo dell'opera data al teatro viennese ed altre edizioni sul testo parigino. Tutti gli editori italiani, Racca di Torino, Lucca, Ricordi con Sonzogno esercitarono questo diritto di uso comune. Moltissime partizioni furono copiate.

III. La legge austriaca al 1842 non esisteva; ma la circolare dei 19 luglio 1880, l'ho altra volta ricordata, volova
la prova scritta delle cessioni; il Donizetti non fece scritture di cessione. Se la legge del 1846 fosse stata applicabile, dopo dieci anni gli eredi avrebbero perduto ogni diritto. Donizetti mori l'8 aprile 1848, lasciò il fratello Francesco, ch'era in Egitto, e lo scrivano suonatore di piatti,
Al 1858 ogni possibilità di dritti di autore ora spenta in
essi, se l'avessero avuti. Se la Ditta Ricordi vorrà dirsi comproprietaria del Cottrau, è da cantare a lei: Cupa, fatal
mestizia!

Qui intendo per dovere legale di ripetere tutte le ragioni dette contro le precedenti domando. Intanto possiam cantare:

> Corriame alla vittoria Che a noi prepara il fato.

CAPO XII.

Per " Linda. ..

 Procedo innanzi rapidamente, perchè lo svolte tutte le ragioni, che confondono di audacia le domande avversarie, e che si ripetono per ciascun spartito.

La Linda di Chamoniux fii rappresentata la prima volta al teatro di Porta Carinzia la sera del 19 maggio 1842. La lopesia fu scritta da G. Rossi; le stesse Donizetti vi collaborò. Il maestro aveva vena poetica e faceva correntemento versi, talvolta perrorsi. L'entusiasmo del pubblico fu tale che l'Imperatrice mando un nastro di velluto, che portava le lettero seguenti ricannate in oro: L'Imperatrice d'Austria de Donizetti la sera del 19 maggio 1842 per Popera E. Linda, » Lo spartito fu pagzao dall'impresario di Corte e diventi un'opera del Repertorio. La fana della nuova musica corse si rapida che il maestro, giunto a Parigi, fu pregato di farla subito rappresentare: in meno di una settimana scrisse la sinfonia ed aggiunso due o tro pezzi per il Teatro Italiano,† Iliupresa, che faceva cattivi affari, si rimpannucciò. Trasmise la partiture a tutti i teatri, che volloro riprodurre l'opera.

Nell'anno 1842 non vi era legge sulla proprietà artistica nogli Stati dell'Austria, quindi ciasenno poteva servirsi del-Popera altrui; la legge del 1846, che non poteva avere effetto retroattivo; fu pubblicata quando Donizetti viveva in Francia ed era già pazzo. Essa dava diritti di proprietà (§ 22) per dieci anni dopo la morte dell'autore, se questi non avesse fatta cessione, quindi nel 1852 si era avveato il pubblico dominio, del quale abbondano lo prove, perchè i Ricordi, i Lucca e Sonzogno fecero parecchie edizioni della riduzione per canto e pianoforte. Questa sola differenza trovai nelle edizioni del Sonzogno: che pubblicò i nuovi pezzi scritti per Parigi. Lo spartito fece il giro del mondo, e spesso prese il titolo di Perla della Savoio.

II. Quando l'Italia fu mificata per il plebiscito meridionale, al Governo di Garibaldi segui il governo della Lucgotenenza. Il Decreto dei 17 febbraio 1861 pubblicò la Patente piemontese, che riduceva i diritti di autore ad anni quindici; ma non pubblicò la Convenzione austro-sarda, perchè il Regno di Sardegna si era estinto in quello della Italia mova, e l'Austria non riconosceva il nuvo Stato, essendo ambiziosa di ricondurre gl'Italiani ai patti di Villafranca e di Zurigo. Le partiture della Linda di Chamonniz, non furnon mai stampate, Gli editori le ottennero nei modi da me indicati, secondo che si moltiplicarono le copie necessarie per gli altri teatri.

III. Che documenti produce la Ditta Riccordi? Nessuno. Forse l'istrumento 11 febbraio 1875, col quale Teodoro flezzi, ricordando un altro istrumento do 29 decembre 1805, disse di aver cedute i diritti di autore a nome degli oredi di Donizetti, sarà il titolo, che dovrà essere argomento di esame?

L'erede di Donizetti fu il fratello, che per dicci anni non esercitò, nè poteva esercitare diritto alcuno, perche nessuno può cedere quello cio non ha. I genitori di Gactano Donizetti erano poveri operai, che lavoravano nell'arte di tessere la tela, tradizionale nella loro famiglia. Andrea, padre, divenb portinaio nel Monte di Pieth; sposò Domenica Nava ed elbie quattro figliuoli; Giuseppe, Alessandrina, Francesco e Gaetano. Giuseppe fu esstretto dal Governo napoleonico di essere soldato di andb col reggimento in Savoia. Essendo

dotto tella musica, ottenne il grado di luogotanente capomusica. Poi si reeò in Costantinopoli e vi ottonne il grado di capo-musica del Sultano e di Direttore delle musiche militari e dei concerti nel Serraglio. Alessandrina sposò un certe Tironi e morì prima dei fratelli. Francesco visse e norì in Bergamo: se ne allontanò una sola volta per visitare il fratello informo a Parigi. Era scrivano nell'ufficio del Monte di Pielà e suonava i piatti nella banda musicale: era un gran buontempone. Suonando i piatti, marciava pettorute, e parova che volesse dire: non si ò Donizetti per nulla (1). Gaetano era nato il 29 novembra [737.

IV. La successione del Donizetti potette essere raccolta dai due fratelli, ma uon da altri, essia delle misterioso figure dei Gabuzzi. L'autore diceva di avero un capitale di lire centemila, che bastava a vivere indipendentemente. Lo ripetiamo: Sonzogno poterobbe attaceare di falso quella scrittura dei Ghezzi, se non fosse regola di diritto: non intelligitur faistista, que no voccuil, nec cart apla noe ere.

Chi è Giuseppe Gabuzzi? Come, perchè si dice erede di Donizetti? Dal 1842 al 1862 si sarebbero prescritte le azioni ereditarie le più certe.

V. Come si spiega avanti alla morale, e col pensioro del legislatore italiano il flagranto sforzo di piegare la legge italiana a compiore usurpazioni di heni, che non sono solamente del Sonzogno, ma della civiltà presente e futura? Questa ostinata cuptiggia atri ma giusta punizione, perchè da questa lite uscirà proclamato un diritto, e raccomandato un hisogno. Il diritto è questo: coltori quali posseggono lo partizioni, ne posseno fare la stampa. Il bisogno è quello della sollecita pubblicazione delle partiture: questa stampa distruggerà dallo sue fondamenta l'acorbitunte monopolio, che ha minacciato l'arte nal suo avvonire, ed impedita quella libertà, nella quale è la vita, è il movimento.

⁽¹⁾ Alborghetti e Galli, p. 16.

Ora dica il pubblico: la Ditta Ricordi, la quale preteze di ritogliere ogni suonata ai concerti musicali, chiese violenti sequestri, interdizioni di spettacoli, e minacciò di processare governo ed autorità politiche, che non le furono complacenti, come sfuggirà il severo rimprovero sollovantesi da egni centro di abitazione, ove l'amore della musica ha il suo culto ?

Il signor Edoardo Sonzogno è legittimo utente delle partiture, con le quali tiene su l'onore dell'arte italiana, ne usa nello stesso modo come la Ditta Ricordi. Le copie delle partiture sono « legittimo creazioni di proprietà protetto dalla libertà, che scaturira dalla legge imperante » (1). Kon vi ha magistrato, il quale possa obbligare ciascum proprietario di lacerare simiglianti partiture per fare più ricca la industria Ricordi.

Ai magistrati, che faranno giustizia, si dia il saluto col coro della Linda:

> Che bel core avete in petto, Slate sempre benedetto! Adorato il vostro nome, Eccellenza, ognor vivra!

Raccomando il motivo al procuratore della causa.

CAPO XIII.

Per " Lucia. ..

I. Conobbi in Napoli molti vecchietti, che avovano assistito alla prima rappresentazione della Lucia la sera dei 25 settembre 1835. L'ampia sala era pienissima. Nella scona del delirio ed in quella del cimitero era un sentire di singhiozzi. Quando Duprez canto la celebro cabaletta, « Vin che a Dio spiegasti l'ati, » il maestro ebbe una tale ovazione che perlla gioja e la commozione vivissima fu preso per più giorni da una febbre nervosa.

La cronaca narra che una sera Donizetti si era ricoudotto a casa, ove i snoi soliti amici erano andati per fare
la partita. Prose il letto per un fortissimo dolore di testa;
ma passati solamente pochi minuti, suonè con violenza il
campanello. Virginia accorso sollecita. Il maestro, che si era
alzato a sedere sul letto, le chiese il lumo o da scrivere e
subito compose la cabaletta. Il Duprez allora allora l'ascoltò,
e ne comprese la maravigliosa bellezza. La Lucia segnò l'apogoo della gioria del suo autore. L'ospressione degli affetti
in quell'opera giunes alla perfezione.

İI. Da cinquantatrò anni le spartito gira per l'Europa e per l'America senza che i dotti cessino dall'ammirarlo ed i popoli dall'averne diletto. Il Tostro di San Carlo era condetto dalla Società, che più volte nominai. Donizetti non obbe tempo di penasce alla proprietà letteraria in un solo Regno.

⁽¹⁾ Discorse Mancini, 12 aprile 1862.

Nel carnevale dell'anno appresso 1836, era a Venezia per la rappresentazione del Belisario. Le riproduzioni della Lucia e delle molte opere scritte gli fruttarono otto o diccimila lire all'anno, perchè egli vendeva le copie dell'originale (1).

Nel 1889, fu rappresentata a Miano. Per Doniretti seguirono gli anni del soci dolori; ricordai innanzi i lutti demestici. Andato a Parigi nella primavera del 1899, mensito
reterminava il Poliuto, serisse La Fille du Régiment, degna
sorella dell'Elisir, per vivacità ed eleganza di forme. In
questo tempo ritoccò parecchie opere, tra le quali la Lucia.
L'opera fu tradotta in francese e fece il giro trionfale dei
retarti di Marsiglia, Liono. Lilla, Nantes, Bordeaux. Boulogne e Strasburgo: fu tradotta in inglese, svedese, tedesco;
fu applaudita parimente in Londra, Edimburgo, Stoccolma,
Berlino, Prancoforte, Monaco e Vicena. Le traduzioni e le
riproduzioni gli fruttarono in tre anni la somma di circa
ventinila live (D.

Non conosco scrittore, il quale abbia trattata la questione della correzione e dell'aumento di un'opera, per sapore se essendo riprodotta con revisione e con aumento di scene si debba dire opera nuova.

III. Tutti gli editori focero la stampa della partizione per canto o pianoforte. Vidi nell'Archivio di Santa Cocilia una edizione ingleso: with the italian words a new english adaptation by Charles Lamb Konney edited by Arthur Sullican and G. Pullmann. Outran, Elcordi, Sonzogno esercitarone il dominio pubblico.

Il Cencetti ora diventato proprietario di due copie della partitura e gli eredi le donarono all'Archivio. L'una copia fu eseguita a Milano, L'altra, le credereste? a Veroli nel carnevalo dell'auno 1858; infatti la partitura reca la data di Veroli con la indicazione, che diresse l'opora S. Ruboli e la concortò un Cellini. IV. Per la legge uapoletana (art. 7) la rappresentazione era proprietà dei maestri di cappella. Per l'articolo 2°, i i compositori via loro durante potevano pubblicare e spacciaro la musica. La copiatura era al certo un medo di spaccio. Gli eredi avvano per trent'anni lo stesso diritto. Donizetti personalmente divulgò la sua musica vendendo lo partiture per la rappresentazioni; non essendo napolatano, quante volte lascio il Regno, portò con sè i auol l'avori. Come al presente Ricordi suppone che si dobha applicare al caso la legge borbonica, la qualco lasciava la rappresentazione ai maestri, ma era legge torritorialo? Morto l'autore al 1848, il solo eredo supersitife fui fiamoso e pottorute suonatore di piatti.

V. Che documenti presenta Ricordi? in Napoli ai 26 luglio 1831 G. B. Girard con privata scrittara vendette la proprietà dello ridazioni dello opere. Ai 20 giugno 1838 dichiarò che la essione comprendera la Lucia, Le riduzioni non erano le partituro, e quindi questa scrittara non viole dir nulla. L'erchè Girard si diceva proprietario dell'opera del Bergamasco? Il diritto di rappresentazione dipendera dal possesso della strumentatura, e Doniretti diede le partizioni a tutti i teatri. Ricordi non esegui la prescrizione della circolare del 19 luglio 1830, specialmente comandata per lo musiche accunistato da impresenti stranieri.

VI. La legge napoletana non si estendova all'estero. In Lombardia non vi era legge protettrice dei diritti di autoro. Quella del 1846 permise la cessione al § 10; imposa che dontro due auni l'avente causa dell'autore dovesso fare la pubblicazione con la espresar viscrue dell'esclusivo divitto di riprodurta. Dove il centratio di vendita dello partizioni proporti delle partitivo me desime e la dicilei razione di riscrva? Errore nuovo, unico, è questo di chiedere la privativa di cose non odite per la stampa, ma per la concessione di copie manoscritte.

Per tutte queste ragioni è forza riconoscere che la rappresentazione diventò di dominio pubblico sino dal 1835.

VII. In Napoli nel periodo della unificazione fu pubbli-

⁽¹⁾ Galli, pag. 138.

cata la Legge sarda con decreto 18 agosto 1860, 17 febbrajo 1861, 3 ottobro 1861, 26 gennajo 1882, che ridusse a 15 anni il dritto d'autore (art. 18). Non ebbe effetto retroattivo; ma supponendo che comprendesse libretti ed opere, gli spartiti erano di pubblico dominio sino dal 1863, perebè la mova legge assero di Itermine di anni 15.

VIII. Una sentenza del Tribunale di Roma 28 aprile 1878, attribul la proprietà al Cottrat; non discusse la questione del dominio pubblico verificatosi sino dal 1863, è res interalios. Cottrau non potava vantare proprietà e perciò non fece registrazione della partitura in nessuu tempo. Registrò soltanto il 4 ottobre 1865, la semplice riduzione per la stampa. Il pubblico dominio è quindi incontrastabile, perchò la registrazione fatta da Ricordi disdice la sentenza di Roma, che gli nega la proprietà.

IX. L'edizione fu registrata da Ricordi il 18 febbrajo 1866 (Reg. Gen. n.º 1620, Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1866); ma non fu fatta in tempo. Il libretto fu registrato da Ricordi il 24 ottobre 1865, (Reg. Gen. n.º 1620, Supplemento Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1866); era stato giudicato dal Tribunale di Roma proprietà Cottrau, il quale non lo registro.

Tutti i maneggi giudiziari erano serviti ad uno scepo inutile, ad impedire la rappresentazione, la quale supporrebbe il diritto esclusivo delle partiture manescritte, che nessuno vanta, e che Donizetti alienò cen la vendita delle conie.

VII. I maueggi offendono la regola della non retroatitvità della logge Le fonti legislative appaesano la vama pretesa avversaria. La Patento dei 28 febbrajo 1826 riserbava il diritto esclusivo di stampa e di centita dello opere agli untori per anni quindici si veramente che dichiavino di volersene valere e prima della pubblicazione ficciano il deposito (1). Questa Patente che contemplo l'avvenire, riconob-

XI. Il termine fu ravvisato troppo breve. Il potere ezecutivo prorogò questo termine, e col Decreto dei 2 ottobre 1861, lo fece poi convalidare con la legge del Parlamento, L'on, Panattoni, relatore, avvisò che la legge riconosceva la giustizia del Decreto, perchè non aveva pregiudicato il diritto degli autori (che erano quelli di altre parti d'Italia) ed aveva salvato il diritto dei librai i quali notevano benissimo continuare a vendere i libri che avevano legittimamente a pronto, od editi avanti il divieto. E il Mancini, che amava l'avvonire della vita intellettuale e letteraria della nazione, disse: « quelle riproduzioni sono legittima creazione « di proprietà protetta dalla libera facoltà, che scaturiva « dalla legge allora imperante. Laonde non si potrebbe senza « evidente ingiustizia obbligare i proprietari di essa a di-« struggerla in qualunque giorno anche lontano che piacesse « alla novella legge determinare (1). » Per queste parole (2) il passato rimase irrevocabile.

XII. La legge del 1865 neppure obbe effetto retroattivo e l'articolo 40 tolse ogni sperauza ai mercanti desiosi d'ingiusti lucri.

Ora la Ditta Ricordi, che como il Sonzegno, ha lo partiture, e che usò il diritto comune, noleggiandole; la Ditta che stampò e ristampa la riduzione per cauto e pianoforte, che cosa vuole? Che non appena un'orchestra incomincia la recita, la forza pubblica tolga arbitrariamente le partiture manoscritte? Chi consigliò la Ditta non comprese che so di-

pienamente il dominio pubblico delle opere stampate fuori Regno, tanto che assegnò un termine, affinchè gli editori avessero fatto lo smercio delle opere già edite. Non pensò di confiscare le copie manoscritte.

⁽¹⁾ Sessione 1861, 3.º periodo, dai 20 novembre 1861 al 12 aprile 1862, nag. 481.

⁽²⁾ Sessions 1961, 2.º periodo, dal 20 novembre al 12 aprile 1862, pag. 481.

ventò lecita la edizione dello spartito per canto e pianoforte, inviolabile è l'uso della proprietà delle partiture.

XIII. La Ditta. Ricordi comunicò anche una dichiarazione del Cammarano che disse la verità, ossia, che i libretti pagati a prezzo fisso, non erano più dell'autore. Lo sapevamo; ma come le parole, che da cinquantatrè anni accompagnarono la musica, sarebbero diventate del Ricordi?

Il lettore dev'essere stance, ed io non lo sono meno di lui. Ma chi per sostenere un ingiusto monopolio:

osa offriesi al mio cospetto?

CAPO XIV.

Per " Amina. ..

I. La Sonnambula e la Norma mi richiamano a Bellini; e l'Elisire, la Borgia, la Lucia mi lasceranno per l'ultima volta in compagnia al Donizetti.

La Somambula fu rappresentata a Milano la sera del 6 marzo 1831 al "Gatro Carcano. « Bellini ebbe in compenso 2 2000 duesti, oltre la mel dei diritti di autoro, che apportarono grande introito, tanto l'opera vonne avidamente « ricercata. » (1) La Circolaro 18 legio 1830 voleva che si « fosse fatta la scrittura. Dov'è questa scrittura? Non esiste perchè Bellini potette vendere la sua musica a tutti i teatri del mondo.

La legge del 1846 non potè proteggere Bellini, perchè la musica era stata rappresentata quindici anni prima quando non vi era diritto di edizione o di rappresentazione garentito, e perchè i diritti di autore per la muova legge si speenovano dieti anni dono la morte dell'autore.

II. Della partitura della Sonnambula esiste la cdizione pubblica dello Schlesinger, che la poso in vendita a buon prezzo; si legge sulle copertine delle opere edito in Berlino l'offerta della partitura della Nachiteanderin.

⁽¹⁾ Florimo, pag. 30. Biografia.

Bellini morì dolente delle partiture apoerife. A quale titolo, con quale ragione la Ditta Ricordi addimanda un odicomonopolio? Produce, sotto la data dei 19 febbraio 1834, una
carta, che chiama una vendita di proprietà. La Società impresaria composta dal duca Pompeo Litta, da Pistro Soresi,
e da un terzo, nonchè il Bellini, avrebbero venduto a Giovanni Ricordi lo spartito la Somanbida non tanto per la
successiva vendita e nolo, ma per le riduzioni, sia per cenbalo, che per canto, ecc., per cui nessuno dei soci poteva
dare la facoltà di stampare tutti od alcuno dei pezzi. Il
prezza fut di iru (austriache 7) 4530.

Ricordi si obbligò di non passare a cendita o nolo dello spartito senza autorizzazione di Sorosi e Bellini. Perchè la proprietà stava nel manoscritto dello spartito considerato come cesa mobile, vi si legge questa clausola: « che lo spar« tito rimaneva in deposito presso Ricordi con facoltà nel tempo della rappresentazione al testro Carcano di portare « ogni sera al suo studio non tanto lo spartito, quanto i « libri d'orchestra e disporre come meglio crederi per la « successiva custodia. »

Questo contratto consisteva tutto nella gelosa custodia delle partizioni in Milano; non impediva a Bellini la vendita ed il noleggio fuori di Lombardia; ma fu di escenzione impossibile. Tutti i teatri delle Capitali di Europa ottennero le partizioni, ed acquistarono il diritto di rappresentazione. Bellini morì prima della pubblicazione della legge del 1846. Napoli aveva il diritto di riprodurre le opere straniere, perciò le partiture andarono vendate e stampate. Come la profibizione della vendita di una copia dello spartito, che non fu costituita gelosamente, permette arguire al diritto di proprietà, ed a cuello di raporesentazione.

III. La Ditta Ricordi comunica documenti contraddittoriti; ossia una sentenza del Tribunale di Roma del giugno 1874, con la quale la Ditta Cottrau, valendosi dello stranissimo stratagemma di aver scoperti Don Carmelo, Don Checco e Donna Maria, finse una esseione a la fece riconoscere contro

la Impresa del Teatro Rossini. Qui si vede l'imbroglio incompatibile con la legge. Tutte le opere edite e rappresentate prima del 1846 sono di pubblico dominio.

IV. Non pare che io debba confutare l'onorme affermazione che Romani avesse ceduta la poesia, la quale come edita allo strainero, in Napoli, in Londra, a Parigi, ovunque andò pubblicata. Il diritto di rappresentazione sorse soltanto nel 1846. Bellini non se ne potà giovare, perchè la sua musica fu antariore, e perchè la legge era torritoriale.

Ho ricordato che nel 1834, altro non poteva chiedere se non che si fosse saputo che le partiture non erano genuine serivendo al Santocanale la lettera, che citai sopra.

Come Ricordi vorrebbe ritogliere al Sonzoguo le partiture acquistate in Germania?

In conclusione, lo ripetiamo: le opere scritte prima del 1846 sono tutte di dominio pubblico, anche quelle scritte per il selo territorio napoletano, ed appresso ne dirò una parola. Cottrau per cupidigia volle scovare eredi non veri, e che non potevano cedere quello che non obbero mai, perchè dello opere rappresentate il solo diritto di edizione esisteva in Lembardia dal 1846, e durava dieci anni dalla morte dell'autore.

Si faccia uno studio diligente della scritta Ricordi, e si vedrà che solamente della edizione si voleva impedire l'aumento. Le parti stipulanti avovano la certezza che, copiate le partizioni, col fatto della copiatura cessava il diritto esclusivo; e così avvenen per la Norma che in scritta da Bellini come opera di obbligo per il Teatro della Scala e ne riscosse durati 3000.

CAPO XV.

Per la " Norma. ..

I. Le partizioni furono stampate a Borlino dallo stesso editore berlinese. Il diritto di autore stava nella sola edizione; edite le partizioni, si acquistava il diritto di rappresentazione. La edizione berlinese non croè privilegio fuori l'Austria e potè durare sino a quando altri editori ristampareno la Norma fuori gli Stati austriaci. La legge del 1846 non si applicò al Bellini, perchè era morto pareceni amni innanzi, e perchè egli aveva venduta la rappresentazione a quasi tutti i teatri che perciò era diventata lecita. Il dominio pubblico no nuò essere negato.

Felice Romani fu pagato del libretto; nulla potè pretendero, nè pretese. S'illudono gl'impresarii, che davano l'opera d'obbligo ai teatri con repertorio, credendosi proprietari esclusivi.

II. Tanto è vero il dominio pubblico, che pubblicata appena la legge del 1865, Cottrau, Ricordi e Sonzogno, tutti e tre, fecero le dichiarazioni ed il deposito della edizione del canto e pianoforte: nessuno vantò il diritto esclusivo di partitura, perchè tutti hanno le partiture manoseritto e stampate: è follla volerle ritogliere dal mercato, dall'uso pubblico: invece la libertà ed il leale mercato addimandano che sieno ristamnate. La Norma che al Bellini, diè solamente 4000 ducati, oggi è una ricchezza pubblica. Il signor Giovanni Ricordi teutò un monopolio contrario alla libertà vigente nel 1831 ed alle leggi posteriori.

III. Ma la Ditta Ricordi si dauneggia fortemente nella sua riputazione commerciale, perchè il forte amore, col quale ho studiato la causa, mi ha fatto scoprire che tra la Ditta Schlesinger di Berlino ed il negozio Lucca di Milano vi era comunione d'interesse. Le detizioni di Berlino erano venduto presso il negozio Lucca per accordi presi. Quasto si legge sul frontespizio. Si deve quindi ritenere che la Ditta bertinese vendette le partiture in Milano e che Lucca volle la pubblicazione. Sulla fede che tati prove potessero sfuggire alla difesa Sonzoguo, si gridò ai quattro venti contro il diritto di rappresentazione.

Ma della partizione disse chi la possiede come Norma: in mia mano alfin tu sei!

CAPO XVI.

Per " Nemorino. "

I. Ah! non giunge uman contento

a indorinare quanto lo mi allieti pensando che sono presso a compiere il mio ufficio. Terminero coa un po' d' Elisire d'annore. Fi arappresentato nel 1882 in Milano. Non so capire come ne possa andar vietata la rappresentazione, ossia l'uso delle partiture. Darò una sola notizia, che porrà termine ad ogni confusione. Anche la partitura delle Elisire fu stampata dallo Schlesinger, che a Milano aveva per rivenditore o socio il Lucca. Si legge sopra i cataloghi l'Offerta della partitura della Lichesbrank. Donizetti non aveva diritto di proprietà. Vendendo le copie, fece sorgero l'uso pubblico in tutti i restri.

II. Le arti più strane, sulle quali il Ricordi, sedicente comproprietario dei sedicenti diritti del Cottrau, fonda la sue ambiziose speranze, sono le scritture passate fra Barbaja e Fabbricatore, tra il medesimo ed il Cottrau, ed una sentenza derivata da una lite tra Cottrau e Ghezzi. Io vissi otto auni in Napoli e sopo bese informato dei fatti, che disvelo.

Domenico Barbaja nel 1835 al cessare dall'impresa, che aveva tonuta per venticinque anni, vendette a Gennaro Fabbricatore tutto l'archivio musicale con privata scrittura del 20 maggio di quell'amno. Il prezzo convenuto per l'archivio fu di ducati 1200, che Fabbricatore si obbligò a pagare in quattro rate. Però il contratto non fu eseguito, perche il Barbaja tornò al suo mestiere e morì nel 1842 di apoplessio.

Dopo 35 anni di silenzio Giovanni Fabbricatore, figlio di Gennaro, citò ai 20 luglio 1869 Pietro Barbaja, figliuolo di Domenico, per la cousegna dei titoli originali di proprietà di ciascun autore degli spartiti. Pietro Barbaja chiamo in garanzia Cottrau, e chiese che ai fosse proclamato di spettare a luti diritti di autore per tutte le opere, che Barbaja aveva fatte scrivere dal 1809 al 1844, dal 1856 al 1840. Pietro sostemeva che il padro aveva venduto per la vile somma di ducati 1200 l'archivio materiale, non già i diritti di autore. Fra mezzo a molte peripezie di procedura, che a Napoli sono frequentissime, la Corte di appello condanno Pietro Barbaja a consegnava nel termine di due mesi dalla intima della sentezza tutti i titoli originali di ciascun autore per gli spartiti già venduti dal padre Domenico.

III. La sentanza reca la data del 3 marzo 1873. Al 23 luglio Pietro Barbaja morì. Gli eredi per evitare ili notificarono che volevano consegnaze le carte; ma che non le potevano fare, perchè occorrera fare l'inventario, e perchè ta l'Ilippo Ruggiero avera sequestraio le carte a danno di Giovanni l'abbricatore. Per questi indugi Fabbricatore ed il figlio Giuseppe citarono chiedendo una condanna ai danni dovuti per la inadempieraza dell'obbligo nato dalla sentenza. Nell'indicare i danni chiesoro (non par vero!) che un perito avesse valutati i diritti di autore, che avrebbero potuto riscuotere dal 1834, spoca della cessione al 1873.

Gli eredi Barbaja risposero « che le carte concernevano opere cadute nol pubblico dominio, » e che per liberarie da qualunque molestia invitavano il Fabbricatore a recarsi in casa Barbaja a ritirarle. Ma alcuni individui si opposero alla consegna, dicendosi oredi di Gennaro Fabbricatore. Gli eredi di Barbaja confutareno la pretesa de diritti di autore, osservando che Fabbricatore noa aveva fatto il deposito e la dichiarazioni, ginuta gli articoli 20 o 70 dolla lagge dol 1805 e misero ia celia i danni domandati. (1) Questa causa fu transatta! Pertanto la lite sorta prova che Fabbricatore e Barbaja credevano questo errore: ossia, che i manoscritci di un impresario adducessero diritti di antore. Se vi erano tanti esemplari divulgati all'estaro!

Come la sentenza potrebbe dare la prova di diritti di autore? Barbaja potette vendere l'archivio; ma altre persone vendettero altre carte.

IV. Intanto fra Ghezzi Teodoro e Cottrau Teodoro si accese un'altra lite per la famigerata cessione fatta a nome degli eredi di Donizetti delle 32 opere musicali, tra le quali erano indicate la Lucrecia Borgia e l'Elisire à Amore.

Nel 1899 il Ghezzi istituì giudizio per la risoluzione del contratto, porchè sostenera che Cottrau aveva maneato al medesimo per non aveva intestato agli erodi legittimi i noli di tre opere: la Parisina, la Pia del Tolomeis e la Lierceia Borgia. Nel gierno della causa Ghezzi sostitui alla Pia ed alla Parisina l'Elisire d'Amore e l'Ajo nell'imbergeso. Il Trimunale Gvila con soutenza de 20 settembre 1869 dichiarò risoluto il contratto e condaunò Cottrau ai danni. Questi appellò e per principalo motivo dedusse che innauni tutto si dovera esaminare la pertinenza dei diritti di autore, perchè il contratto del 1865 comprendeva le solo opere pertinenti agli eredi legittimi.

V. La Corte di appello con sentenza de' 17 maggio 1872 ritenne che Cottrau per sfuggire al contratto doven provare che la Lucrezia e l'Elisire e fossero state cedute dal Donizetti ovvero dagli eredi ad altra persona. » Disse che tale prora non era stata fatta e perciò condannò Cottrau a pagara il Ghezzi.

Memoria degli egregi avvocati Correra, Schiano, De Luise. Napoli, Tipografia Gianuini, 1881.

Questa sentenza suppose esistenti gli eredi legittimi di Donizetti; suppose che Ghezzi li rapprosentasse; suppose esistenti i diritti di antore. Una sentenza è res inter alios acta. Io giungo in tempo a distruggere gli errori e le cabale, che valsero ad ingannare i magistrati.

VI. Intanto la Ditta Ricordi prenda atto di aleume risultanze di questa sentenza. Cottrau negava che gli eredi Donizetti avessero diritti di autore. Per sfuggire ad una condanna sosteme che Ricordi era proprietario della Lucrosia. La Corto rispose: consta che tale giudicato obbe essio specia revole pel reclauvate Ricordi. Adunque se si volesse valutare il valore di queste liti, si avrebbero sentenze contro sentenze.

CAPO XVII.

Per la figlia di Vannozza Catanei.

I. Vannezza romana, piena di bellezza e di fecose ambre, fu l'amante del cardinale lòdrigo Borgia, poi papa Alessandro VI. Lucrezia nacque ai 18 aprile 1489; Rodrigo divendo papa ai 25 luglio 1482 per la morte di Innocenzo VIII. Il papatà era diventato tirannia politica ed cera stato venduto a Rodrigo come al maggiore offerente; il nepetismo non sentiva più freni, perche la religione si era pienamente materializzata. È nota la grandezza della casa Parnese, che incomiució per gli amori dolla bella Giulia col papa. Alessandro Farnese dovete il cappello di cardinale all'adultorio della sorella. Il popolo gli avova dato il nome di Cardinale della gonnello.

La bella fanciulla Lucrozia dagli occhi grandi ed espressivi, dai capelli d'oro, promessa a molti principi, si sposò alla fine con Giovanni Sforza, Signore di Pesaro il 12 gingno 1492. Giannandrea Boccaccio vide le feste nuziali, le narrò al Duca di Forrara. Pit tardi il padre ed i fratelli vollero rendere vedova Lucrezia por farle confrarre un maggiore matrimonio. Pallito l'ordine dell'assassinio, dato dai cognati, Alessandro nominò una Commissione presieduta da due cardinali col mandato di sciogliere Lucrezia dal nodo coningale (I). I gindici affermarono che la figlia del prete era vergine, Materazzo da Perugia, contemporaneo, scrisse di che rise tutta Italia (2). Lucrezia sposò in seconde nozze, Don Alfonso, figlio naturale di Alfonso secondo di Aragona ai 24 luglio 1499. Alfonso for stozzato per ordine del fratello di Lucrezia, Cosaro Borgia, per le mani del capitano Michelotto la sera dei 18 agosto 1500. Corse voco che durante la vedovanza, la figlia del Papa partori un bambino, e fu diffusa la imputazione d'incesto, tra gli altri dai posti Sannazzaro e Pontano, da Pletro Martire, da Machiavelli e da Guicciardini. Lucrezia vedova fu data per moglia ad Alfonso d'Este, Urdigino illegitima non era una grossa macchia in quel tempo, in cui i bastardi erano in forc.

Nesuna casa in Italia aveva in quol tempo più grande rinomanza di Ercole d'Esto e di sua moglie Eleonora d'Aragona, figliuola di re Ferdinando di Napoli. Ercole, Duca di Ferrara, considorò il matrimonio del figlio Alfonso con Lucrezia come un vantaggiose affare di Stato. Ottenne in viata del matrimonio, la diuninuziono del canone, che Ferrara pagava alla Chiesa, da 400 ducati a 100 fiorini. Tra le feste del terzo matrimonio si ricorda la caccia del toro sulla Piuzza di San Pietro, costunanza spagnuola importata in Italia fin dal secolo XIV.

Nella Corte di Ferrara il Bembo, Aldo Manuzio e l'Ariosto magnificarono Lucrezia como l'ideale delle donne dell'epoca. La stirpe dei Borgia in gran parto fu simile a parecchi principi o signori del suo tempo; adoperò veleno e pugnale per distruggere gli ostacoli contrari alle suo passioni. Lucrezia nella fiantasia di Victor Hugo fu dipinta come la più sciagurata fieura di donna nella storia dal rinassimento.

Donizetti aveva una immaginazione meravigliosa. Indugiava molto a scegliere un argomento; ma se l'aveva accettato, vi si formava sopra, e no studiava l'intreccio, i caratteri. Quando peusò di scrivere il Torquato Tasso vi si preparò con abbondanti studi. In una lettera al Mayr scrisse: « Indovina che cosa scrivo? Tasso! Lessi Geuter, Rossini, « Goldoni, Duval, Zuccala e le ultime cose del Missirint... « da tanti e da tante cose, alle quali aggiungo ora quelle « del signor Colleoni, no formo un piano e da quello un'o-« pera ». Per questo amore del tema e per l'estro poetico faceva disperare i librottati.

III. A Parigi era stato testimone dello grandi lotto tra i classici ed i romantici, e la Tragedia di Victor Hugo gli ora parso l'argomento da preferire quando per la malattia di Saverio Mercadante accettò di serviceo la musica d'obbligo per la Scala nella stagione. La vedova di Fleice Romainarrò le molestie, che il poeta incontrò nolla preparazione del melodramma. Il Romani cra svogliato per la figlia di Alessaudro, perchè non sentiva nell'anima la escenzaione, che nel mondo le infliggerano i versi del Victor Hugo. Il mosstucos d'amma per la libertà degli stati trovò la giustia della storin. Il Roscee aveva iniziato un movimento di reazione in favore di Lucrezia. Domenico Cirri, Bernardo Gatti, C. Campori, Giovanni Zucchetti, Guglielmo Ghilbert, il domenicano Ollivier prepararono lo studio del Gregorvius. La libertà nell'arte permise le rappresentizatori seuza guasti.

IV. Donizotzi chiedeva assolutamente una scena con i car taletti, perchè prometteva una musica, la quale avrebbe fatto rabbrividire gli animi. Invece la Lalande per l'eterno femminile stegnava di cantare l'aria con la maschera veneziana sul volto. La più grossa molestia fu data da una famiglia Bor-

⁽i) La fuga lo salvo dal pugnalo e dal velevo dei cognati. I cronisti di Pesaro Aimeriol e Marzetti nelle Messorie di Pezaro narrano he Lucrezia fece nascondaro II cameriore del marito distro una spalliera per ascoltare il discorso del fratello. Cesare classe: Si dato ordine di ammazzare. Andato via Cesare, Lucrezia al cameriore: Hai sentito Ya'i a fargisleo sapere. Il cameriore ubblidi all'istatte e Giovanni Sorza montato sopra un cavallo turco a biglia sciolta giunse in ventiquattro ore a Pesaro, ove il carallo cadde

⁽²⁾ Ludovico il Moro costrinse lo Sforza, impaurito, a dichiararsi impotente.

gia milanose, che si vantava discendente dal sangue papalino e volova impedire la rappresentazione. La censura correggeva i versi, indovinandovi continue allusioni.

V. Lo spettacolo trovo la sera dei 26 dicembre 1893 alla prima recita il pubblico indificrente ed arcigno; ma presto lo spartito prese posto fra le grandi creazioni del Bergamasco. Era impresario Il duca Visconti Modrono.

La musica fu ripetuta nei grandi teatri italiani, e Loudra l'ascoltò prima di Parigi, perchè Victor Ugo mosse guerra per i vantati diritti di antore o ritardò la recita in Parigi.

VI. Io vidi nell'archivie di Santa Cocilia il volume della elizione inglese: Lucerzai Borgia, a Lyric Tragady on the french Drame of Victor Hago by Felice Romani and vanded into english from the italian by G. Wrey Mould. The music composed by Gastino Donizetti revised from the orientria's Score by W. S. Rochstro, Papil of D. Felic Membelssohn Bartheithy - London, T. Bosseley and C., 20. Holles Street Oxford Street. Darizetti agglunes all'opera pezzi scritti da Juli per la Gris, il Tamburioi ed il Moriani.

VII. Ricordi e Sonzogno pubblicarone subite le edizioni dello spartito per canto e pianoforte. Sonzogno pubblicò pure la prinna edizione completa, arricchita dei nuovi pezzi. Il Racca, piemoctese, fece un'altra edizione per canto e pianoforte al prezzo di liro 18 (I). Dal 1833 il dominio pubblico fur riconoscinto. Esse sorgeva per la concessione delle copie fatta dall'autore ni teatri, quosto è bene compreso ed in fatta culminate.

Il Duca Visconti non ebbe a non poteva avere diritti di dicione, perciò la legge del 1846 non era stata pubblicata. Egli mantenne l'impegno di dare l'opera espressamente scritta per la stagione, e l'opera rimaso nel Repertorio.

I principi assoluti non volevano gli Estensi e le figlie

dei Papi sulla scena; il pubblico voleva inveco gustare la stupenda musica del Donizetti. La Censura ordinò mostruosi travisamenti e la Borgia prese il nome di Elisa Fosco, della Rionegata e di altre ignote persone.

L'Italia aspetta un Guidi, che stampi queste partiture per far tacere i profitti dei parassiti. Il Governo, che promette senza mantienere l'incoraggiamenta all'arte, potrebbe studiare il modo di affrettare la. pubblicazione di tutte le partiture. Quel che nor pensa l'amico Boselli, lo prepara l'inciuato clamore dolla Casa Ricordi.

Perchè non dirio? Il mio studio, questa mia scrittura consigliano quest'opera.

VIII. Su vediamo, signor Ricordi, le prove richieste! Non par vero! Questa volta sono tredici i documenti; ma non sono i tredici combattenti della sfida di Barletta.

- 1. Il primo documento è il contratto, col quale Folice Romani ai 10 giugno 1832, si obbligò col sig. Teodoro Guttardi, appaltatore dei RR. Imperiali Testri, a serivere al prezzo di lire mille ciascuno i librotti. Il prezzo era ridotto a lire 700, se fossere stati, più di due.
- Donizetti si obbligò ai 18 ottobre 1893 a scrivere per la Scala due opere, ciascun spartito, al prezzo di lire 6500 ciascuna. Erano lire austriache.
- Albri quattro documenti (3, 4, 5, 6) provano che Guttardi pagò il Donizatti. Chi no aveva dubitato? Donizetti scritturandosi con Guttardi cedette lo spartito per la rappresentazione alla Scala; e quindi per i principii della locazione di opera la copia dell'originale con le partiture era di Guttardi; ma l'autore conservò il diritto di vendere altre copie ad altri deatri, in altri paesi.
- I documenti 7 ed 8, provano che Guttardi fece cattivi affari e che il Duca Visconti lo sollevò, assumendosi le passività.
- Il Catalogo Cambiasi reca che Giuseppe Crivelli e compagni aveane tonuto il teatro. Supponiame adunque che Guttardi fosse stato compagno e socio dell'Impresario.

⁽I) Fu stampata dalla Cateografia Magridi-

4. Ecco la bomba! Ai 31 maggio 1834 il duca Visconti vendette a Giovanni Ricordi gli spartiti: I Due Sergenti e Lucrezia Borgia e Scaramuccia del Ricci, dei quali era in possesso, per lire anstriache 6510, 30. Comprò forse Giovanni Ricordi l'originale della partitura? Comprò invece una copia della copia, quella che era servita alle rappresentazioni. Proprietà artistica non esisteva: quindi fece l'acquisto di un semplice manoscritto e non ne fece una edizione.

5. Ma la Ditta Ricordi finge dimenticare la Circolare 19 Inglio e 22 febbraio 1833. Il R. I. Ufficio di Censura avveritio che l'Impresario, il quale volova acquistare da un maestro autore spartiti di musica, doveva avere decumenti autentici, e queste prove dovevano essere presontate all'ufficio eve dovevano rimanere. Ricordi non dà queste prove. Adunque non da atti validi per le leggi del tempo.

IX. L'opera e le partizioni andarono all'estero. Le vendette il Duca o il Ricordi? Le vendette l'autore? Chi dunque le vendette, col moltiplicare le copie creò altri diritti di rappresentazione.

X. La patente dell'anno 1836 garanti per l'avveuire i diritti di autore e parificò il committente e l'editore alle antore (§ 1.º, 11 § 8 riconobhe l'efficacia del permesso dato alla rappresentazione. Il paragrafo 10 volle che la proprietà delle nuove opere recasse la clausola della riserva e che il diritto fosse esercitato in due anni dalla rappresentazione altrimenti la riproduzione diventava libera. Ricordi non fece riserve per la Borzid, norchè i due anni erano scadutti nel 1837.

XI. Ma se la cessione fosse stata fatta i trent'anni dopo la morte del Donizetti sarobbero passati al 1863, due anni prima la pubblicazione della legge del 1865.

Io non esamino gli altri documenti perchè avrebbe fatto meglio il Ricordi a non produrli. Dovette fare assegnamento sul pensiero che chi li legge non ne sappia stimare il significato.

Il documento 13, è un invito fatto al cassiere di pagare a Giovanni Ricordi L. 1042, per copiatura e nolo di spartiti per la stagione di primavera 1835. Il titolo nulla vale. Il documento 14, prova che ai 31 ottobre l'appalto aveva ceduto al Ricordi la proprietà della Lucrezia, ossia, la copia della partitura. Adunque il Visconti aveva fatto un acquisto insignificante per dare un privilegio.

Questi documenti non erano stati depositati all'ufficio di Censura, nulla provano. Il dominio pubblico è per queste ragioni irrecusabile.

 L'assidua ricerca offre di continuo lo scoprimento di novelle prove del certissimo dominio pubblico per le opere,

delle quali la Ditta Ricordi vuole la illecita proprietà.

Nell'Archivio di Santa Cecilia ho del pari rinvenuta la
edizione parigina della Sonnambula fatta dalla vedova Lau-

ner, editore un tempo al boulevard Montmartre, n.º 12.
Quell'esemplare, per la notizie che reca stampate sopra
îl frontespizio, offre una prova rilevantissima. Vi si legge:
Sonnambula, Paroles italiennes, édition de luxe et de propriété publicé par M. veuve Laurer, « M.º Laurer a l'hena neur de prévenir Mrs. les amatours qu'elle a l'intention

« de faire paratire sous ce format tous les chefs-d'œuvres « les plus connus des grands maîtres de l'école ancienne et moderne et que rien ne sera épargné pour arriver à une entière perfection; toutes les partitions sont revues avec le

« plus grand soin, les corrections sont confiées à un compo-« siteur italien zélé pour son art et qui rolit ces partitions

« différentes fois avant qu'elles ne paraîssent.

« Le prix de toutes les partitions du domaine public sera « de... et celles de propriété à 10 au lieu de 18 francs, et « 25 en grand format.

« Partitions qui sont parues à la date du 15 novembre 1841:

« Bellini: Norma, Straniera, Sonnambula, I Capuleti, ecc.

« Mercadante : La Vestale, ecc. »

II. Ma non voglio tralasciare il tema, che ho largamente svolto, senza ricordare l'autorità di uno scrittore. Il Rosmini nell'opera pregevolissima edita nell'anno 1872, quando

non era neppure nato il pensiero della presente controversia, siffattamente scrisse, e scrisse bene: « Si vorrà sostenere. « che la dichiarazione e il deposito abbiano potuto risusci-« tare diritti di autore sovra opere, che erano già prima « cadute nel dominio pubblico? Per parlare soltanto di ca-« polavori e nobilissimi, il Barbiere di Siviglia fu rappre-« sentato per la prima volta nel 1816 in Roma al teatro « Argentina, la Semiramide nel 1823 alla Fenice di Venezia, « la Sonnambula nel 1827, i Capuleti e Montecchi alla Fe-« nice nel 1830, l'Anna Bolena nel 1831 in Milano, al Car-« cano, la Norma alla Scala nel 1832, e cento altre opere « prima del 1865, erano riconosciute di dominio pubblico, e « si rappresentavano in tutti i teatri del mondo senza chie-« dere permesso a nessuno, senza pagare a nessuno un obolo, « eccetto quanto occorreva pel noleggio delle carte musicali. « vale a dire l'intera partitura colle diverse parti d'orche-« stra e di canto; or, come avviene che su queste opere, dopo « la legge del 1865, si metton fuori diritti di autore dall'una « o dall'altra Ditta editrice? Forse che Bellini e Donizetti « sursero dalle loro tombe a richiamare la proprietà di quelle « divine inspirazioni per investirne Ricordi, Lucca, Cottrau od « altri? Forsechè Rossini poteva trasmettere, prima o dopo « la morte, diritti, ch'egli stesso in vita più non aveva? Nei « paesi ed all'epoca, in cui quelle opere erano per la prima « volta rappresentate, non esistevano leggi che garantissero « il diritto di rappresentazione; i maestri scrivevano per lo « più i loro lavori per un impresario, nè facevano alcuna ri-« serva per diritto di autore qualsiasi : erano contratti di lo-« cazione d'opera e l'impresario acquistava i diritti, che po-« tevano competere all'autore dell'opera; tanto è vero che i « contratti per acquisto di spartiti nusicali avvenivano sem-« pre fra impresari ed editori, non mai fra editori ed au-« tori (1). » Degna di maggiore studio è la considerazione

giuridica: che l'Impresario acquistava il diritto di rappresantazione per il teatro, che avera diritto al repertorio, e che il maestro con la vondita di singole copie della partitura trasmetteva il diritto di rappresentazione agli altri teatri; onde anche prima della pubblicazione della partitura la moltiplicazione delle copie manoscritto faceva sorgere il dominio pubblico.

III. Le ragioni della libertà nell'arte furono proclamate dalla dottrina e dalla giurisprudenza germanica ed austriaca in cause analoghe alla presento, nelle quali alcuni editori poterono almeno vantare contratti veri e precisi di cessioni del diritto di rappresentazione fatte dall'autore tuttora vivente. Riccardo Wagner ai 25 febbraio 1872 in Lucerna stipulò, un contratto con gli editori Voltz e Ratz, per il quale fece pienissima cessione dei diritti di rappresentazione del Tanhidasser, del Lohengrin, del Rienzi e dell'Olandese volante.

L'impresario Wirsing, che aveva acquistato alcune copie delle opere nel lasciare Lipsia per Praga, e poi per Breslavia, fece rappresentare, come direttore di teatro, quelle opere.

Wagner, che aveva lasciata la Germania dal 1848 per vera preso parte alla rivoluzione di quell'anno, forse ignorava che la cessione di una partizione era fatta a vantaggio del teatro e degli impresari successivi senza condizioni di temno e di luoco.

La città di Lipsia solamenta nel 1875 ebbe un teatro permanente, edificato sopra la piazza Augusto. Gli editori cessionari Voltz e Ratz, appena flurono rappresentate le opere sopra indicate nel nuovo teatro, domandarono: che la rappresentazione ne fosse prolitia e che i Direttori fossero dannati ai danni ed interessi per illegale rappresentaziono. Il prodotto totale delle recite, dedotte le spese di rappresentazione, era richiesto come la somma dei danni.

Numerosi giudicati respinsero queste ingiuste domaude. Il professore Ludovico Bauchet della Facoltà di Diritto in Nancy, esamino la più importante delle sentenze, quella pubblicata ai 10 decembre 1883 dal Reichsgericht, ossia, dal Tribunale dell'Impere in grado di revisione della sentenza dal Landsgericht, Tribunale territoriale di Lipsia, Quel magistrato l'11 maggio 1883 aceva respinte le stesse domande. La massima proclamata dai due gindicati è la seguente « essere notorio che prima della pubblicazione della legge « 11 giugno 1879 il diritto di rappresentazione pubblica di cul'opera drammatica, overeo drammatica e musicale, con« segnata dall'autoro dietro pagamento di onovari, una volta « tanto, ad un impresario, era dato al teatro stesso. La rappresentazione non è limitata al solo fatto di una sola « persona. Il diritto di rappresentazione è acquistato alla « scena.» (1)

Gli editori Voltz e Ratz sollerarono la medesima lite avanti le magistrature austriache per le rappresentazioni date nel teatro di Praga. Il Landsgerichi di Praga con sentenza dell'11 luglio 1877, e l'Oberlandsgerichi della stessa città con sentenza del 7 settembre diodero ragione all'Impresario Wirsing perchè il possesso di un esemplare conferisce il diritto di rappresentazione non solamente per la scena di diritto di rappresentazione non solamente per la scena di diritto di dirigere la scena. I tribunali dell'Austria applicarono l'articolo 28 della legger 19 ottobre 1846.

CONCLUSIONE

Lo spettatore, che assiste ad una prima recita, lascia il teatro con l'animo pieno dello impressioni della musica, Il lettore di questa disarmonica scrittura ne riporterà la convinzione che il libro contiene una buona promessa per l'arte musicale.

A Milano non sarà decisa la sola questione della libertà di rappresentazione delle tredici opere che la Ditta Ricordi vorrebbe ritogliere all'uso del Sonzogno, na saranno riconosciuti maggiori diritti a tutti gl'italiani.

Il paese saprà che i Municipii possono rivendicare per i teatri che erano una volta governativi, le opere di repertorio.

La libertà delle rappresentazioni dei capolavori, dei quali è ricco il nostro teatro musicale, ora vincolata dal noleggio delle carte musicali, portà ricevere maggiore redenzione, perchè gli editori di musica potranno liberamente stampare le partiture ancora inedite e rendere facilissime le rappresentazioni teatrali con la vendità delle partiture a buon prezzo.

La libertà degli archivi musicali darà nuovo alimento alle pubblicazioni ed agli studii.

⁽¹⁾ Journal de droit international privé, an 1885, p. 423.

Le città italiane, che videro ingiustamente minacciata la sorte dei lore concerti musicali e i pubblici trattenimenti dalle illegali protesse della Casa Ricordi, faranno suonare un inno alla libertà dell'arte. L'arte, che ora soffre le pastoie di pochi capocci, che impongono opere e cantacti, riceverà novella vita dalla concorrenza nel pubblici spettacoli.

Il paese sia grato al signor Sonzogno, che mosse una querra difensiva alle conquisto illecite della federazione Cottran, Lucca e Ricordi. A me rimanga il conforto di avere servito con zelo la causa dell'arte, che fu la gloria ed è la soranza della nazione.

Roma, 18 febbraio 1889.